

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 440<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 30 MARZO 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,  
indi del Vice Presidente CALEFFI

#### INDICE

<b>CONGEDI</b> . . . . .	Pag. 22387	secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria » (1443);
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana » (1444);
Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1481:		« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche » (1510);
PRESIDENTE . . . . .	22387	« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise » (1612) ( <i>Relazione orale</i> ); « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata » (1481) ( <i>Procedura urgentissima</i> ):
TESAURO . . . . .	22387	PRESIDENTE . . . . . Pag. 22388 e <i>passim</i>
Modificazioni apportate da Consiglio regionale allo Statuto allegato al disegno di legge n. 1481 . . . . .	22387	ARENA . . . . . 22395
<b>Discussione e approvazione:</b>		BONAZZI . . . . . 22410
« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione dello Statuto della Regione Lazio » (1426); « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Piemonte » (1428); « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123,		CALEFFI . . . . . 22402
		FILETTI . . . . . 22411
		GATTO, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . . 22407
		ILLUMINATI . . . . . 22391
		NENCIONI . . . . . 22397

* PENNACCHIO . . . . .	Pag. 22388
* PREZIOSI . . . . .	22403
TESAURO, relatore . . . . .	22388, 22405

**Discussione e approvazione con modificazioni:**

« Modifiche all'articolo 15 n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale » (1420), d'iniziativa dei

senatori Bernardinetti e Fenoaltea (*Procedura urgentissima*):

PUCCI, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	Pag. 22568
TESAURO, relatore . . . . .	22567

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . .	22569
--------------------	-------

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

## Presidenza del Presidente FANFANI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**BORSARI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.**

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**PRESIDENTE.** Ha chiesto congedo il senatore Balbo per giorni 30.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

### Annunzio di modificazioni apportate a Statuto allegato a disegno di legge da Consiglio regionale

**PRESIDENTE.** Avverto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con propria lettera in data odierna, ha comunicato ulteriori modificazioni apportate dal Consiglio della Regione Basilicata al testo dello Statuto, allegato al disegno di legge n. 1481.

La lettera suddetta è stata trasmessa alla 1ª Commissione permanente.

### Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1481

**TESAURO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TESAURO.** Chiedo che sia adottata la procedura urgentissima per la discussione del disegno di legge n. 1481:

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata », allo scopo di consentire che anche lo statuto di tale Regione possa essere approvato insieme agli altri statuti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

### Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lazio » (1426),  
 « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Piemonte » (1428),  
 « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria » (1443),  
 « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana » (1444),  
 « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche » (1510),  
 « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise » (1612) (*Relazione orale*) e del disegno di legge:  
 « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata » (1481) (*Procedura urgentissima*)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lazio », « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata ».

ne Piemonte », « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria », « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana », « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche », « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise », per i quali il Senato ha autorizzato la relazione orale. Insieme ai predetti disegni di legge verrà discusso anche il disegno di legge: « Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata », per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

**T E S A U R O**, *relatore*. Mi limiterò a rimettermi alle considerazioni di carattere generale che ebbi occasione di fare nella seduta precedente a proposito dei primi statuti sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Per gli statuti che vengono oggi al nostro esame non abbiamo alcuna questione particolare da sollevare. Solo per la Toscana la Commissione ha avuto qualche perplessità per la disposizione con cui è vietato il *referendum* per la programmazione economica. Approfondendo, però, le indagini abbiamo constatato che la disposizione considerata nel suo contesto unitario è da ritenere costituzionalmente legittima dovendosi interpretare, com'è incontestabile, alla stregua del costante insegnamento della Corte costituzionale che attribuisce valore decisivo al « comune linguaggio legislativo nel vigente ordinamento giuridico » e propriamente nel senso che non è ammesso il *referendum* abrogativo per la legge di bilancio nemmeno se riflette la parte allegata relativa alla programmazione. La disposizione, d'altra parte, sarebbe del pari costituzionalmente legittima se venisse interpretata nel caso di riferirsi

ad un provvedimento amministrativo avente per oggetto una programmazione economica.

Per quel che riflette gli statuti del Piemonte, dell'Umbria, del Molise, delle Marche, della Basilicata e del Lazio tutte le questioni sollevate sono state affrontate e superate a proposito degli statuti già approvati dal Senato.

Concludo proponendo all'Assemblea l'approvazione dei suddetti statuti.

**P R E S I D E N T E**. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Pennacchio. Ne ha facoltà.

\* **P E N N A C C H I O**. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, un altro gruppo di statuti viene all'esame dell'Assemblea per l'approvazione. Non vi è dubbio che l'Assemblea condividerà il lavoro svolto dalla Commissione e ne accetterà le conclusioni. Vorrei sforzarmi di non portare qui in Aula considerazioni già fatte e quindi ovvie; perciò mi limiterò — e credo con questo di interpretare un desiderio dell'Assemblea — a rinnovare l'auspicio, già fatto nella precedente seduta, che tutti gli statuti possano ricevere sollecitamente la definitiva sanzione legislativa entro il prossimo mese di aprile. Credo che di tale esigenza si renderanno compiutamente conto i colleghi della Camera.

A questo punto è lecito chiedersi se il Senato ha fatto tutto il suo dovere e se ha assolto e come ha assolto al suo compito di controllo. Nessuno finora ha osato nè può osare parlare di ostruzionismo; invece c'è stato taluno che ha piuttosto parlato di ritardi. Bisogna però considerare che l'ipotesi del ritardo deve essere strettamente collegabile e compatibile con il dovere-potere del Parlamento di sviluppare a fondo il suo diritto-dovere di controllo, nè avrebbe avuto nè ha senso ritenere che il Senato si sarebbe potuto limitare ad una semplice presa d'atto, quasi riservando al meccanismo dei controlli e delle garanzie della giurisdizione costituzionale la tutela delle varie competenze ed i rispettivi limiti di attribuzione tra i vari organi dello Stato.

Alla Commissione, e per essa al Senato, va riconosciuta non solo una particolare sen-

sibilità di ordine politico verso le esigenze della regione — esigenze rese più vive e complesse dal ritardo con cui si è fatto luogo alla realizzazione dell'ordinamento regionale — ma nei confronti del Senato stesso va anche chiarito in modo particolare se ha compiuto anzitutto il dovere verso se stesso, se cioè ha verificato con l'obiettività necessaria che gli statuti siano stati elaborati nel rispetto delle norme costituzionali, nei limiti dei principi delle leggi della Repubblica e senza che si manifesti contrasto con gli interessi nazionali.

Era questo il primo e fondamentale dovere che ritengo sia stato assolto con diligenza, senza interpretazioni arbitrarie...

**G I A N Q U I N T O .** È sicuro, senatore Pennacchio, che non siamo andati oltre?

**P E N N A C C H I O .** ...ma neppure restrittive e mortificatrici delle autonomie — il collega Gianquinto questo lo sa — e con spirito di solidarietà e di apertura che in sostanza si sono risolti in atti di fruttuosa collaborazione politica. Il rilievo e il valore di quello che ho sottolineato viene non solo dalla constatazione di una convergenza che si è avuta nei vari settori della Commissione, ma si può ricavare anche da un pubblico, e certo non sollecitato, riconoscimento che è venuto dalle stesse regioni in un recente convegno a Milano nel quale si è voluto dare atto della sensibilità e della sollecitudine del Senato con parole di apprezzamento che non starò qui a ripetere, ma che non involgono solo i lavori della Commissione, ma anche l'impegno e la solerzia del Presidente del Senato nello stimolare il lavoro e l'accelerazione delle procedure.

In quel convegno si è voluto sottolineare soprattutto il metodo della consultazione come esempio particolarmente idoneo e felice per impostare correttamente i rapporti, fatti di dialogo e di confronti dialettici, ma pur sempre costruttivi, tra l'organizzazione centrale dello Stato e l'ordinamento regionale.

Noi della Democrazia cristiana ricaviamo da tale pubblico riconoscimento motivo di

soddisfazione, anche per smentire certe tenaci pregiudizialità che ancora allignano in determinati ambienti sul positivo inserimento delle regioni nella vita dello Stato: si tratta di ambienti che non hanno ancora assimilato la realtà regionale e che vedono pericoli di disarticolazione e di conflittualità in ogni normale manifestazione laddove si discute di competenze e di attribuzioni, scambiando quello che non c'è con quello che al fondo non è che l'espressione dei loro riposti desideri.

Tale ipotesi — ritengo — non è soltanto un artificio, ma un assurdo. L'ordinamento regionale non è qualcosa di diverso e di necessariamente contrario allo Stato nella sua accezione di organizzazione e di rappresentanza degli interessi generali della comunità, ma è una manifestazione dello Stato, il passaggio da un sistema di rapporti fondato sulla centralizzazione del potere ad un altro diretto a valorizzare le autonomie locali, nel senso di dare loro potestà legislative e organizzative e ampi poteri di gestione amministrativa. Abbiamo creduto e crediamo che l'ente regione, il nuovo assetto degli enti locali che deriverà dalla compiuta riforma regionale, l'articolarsi della vita dello Stato in una pluralità di enti ognuno con specifiche competenze, la conseguenza di ordine democratico di una più diretta ed intensa partecipazione dei cittadini alla gestione del potere, che modifica l'immagine tradizionale di uno Stato lontano ed estraneo ai loro interessi, tutto ciò possa significare davvero una nuova e moderna concezione della vita democratica e dei rapporti tra gli enti e la collettività. Anzi, in una fase così dinamica e complessa dell'assetarsi delle nostre istituzioni, fase in cui l'elemento riformatore va sempre più caratterizzandosi come momento essenziale del rinnovamento dello Stato, dovremmo non dimenticare e anzi riaffermare che la riforma incentrata sull'ordinamento regionale appare pregiudiziale rispetto alle altre e certamente la più radicale, sotto il profilo democratico.

Discende da ciò che bisogna dedicare ad essa attenzione e cura particolari, per realizzare alcuni obiettivi che sono essenziali

e nello stesso tempo indivisibili: l'uno è diretto alla sollecita realizzazione della esperienza regionale e all'altrettanto sollecito inserimento nell'ordinamento generale dello Stato; l'altro è quello di fare della trasformazione dello Stato un mezzo particolarmente valido per il rafforzamento unitario della Repubblica. Sottolineiamo anche con compiacimento il fatto che le regioni, nonostante le giustificate impazienze, hanno accettato e compreso lo spirito di collaborazione da cui è stato mosso il Senato e che invano i ricercatori di conflitti ad ogni costo hanno atteso dalle regioni gesti di reazione o atteggiamenti di rottura polemica. Ciò comprova la maturità della novità regionale e l'assurdità di certe preoccupazioni, che offrono nel contempo al Parlamento ed ai poteri centrali l'occasione di compiere tutti gli sforzi per superare residui diaframmi di diffidenze ed improntare per il domani il sistema dei rapporti ai principi della più aperta fiducia e considerazione.

Vorremmo a questo punto aggiungere qualche cosa che definisca e distingua la posizione del Parlamento, solo al fine di rilevare che nella determinazione dei rapporti tra Stato e regione e nelle varie fasi che accompagneranno il trasferimento delle funzioni, così come nelle altre circostanze, che non mancheranno, di confronti dialettici, il Parlamento sia tenuto distinto dall'Esecutivo e dagli altri poteri dell'organizzazione centrale dello Stato. Invero non siamo tra coloro che credono alla ineluttabilità dei contrasti ma neppure tra coloro che escludono che possano insorgere contrasti e difficoltà, in larga parte connaturati con le novità di un ordinamento periferico così radiale ed in parte determinabili da spinte politiche non sempre e chiaramente convergenti. Amiamo però ricordare che il Parlamento, che nel lontano 1947, nella fase costitutiva del nuovo Stato italiano, volle ed approvò l'istituto regionale e ne intuì il grande valore politico e riformatore, oggi rappresenta lo strumento del più sicuro affidamento, la sede dove prevarrà sempre la visione degli interessi generali, dove si ha permanentemente il senso profondo della unità della Repubblica, dove senza pregiu-

dizialità è sempre possibile più che altrove, trovare soluzioni equilibratrici e una risposta ai problemi di non facile soluzione che le regioni incontreranno nel loro cammino, una sede dove è possibile accogliere esigenze obiettive e correggere, se occorre, la staticità e l'inattualità di alcune norme superate dai tempi e non sempre compatibili con l'esigenza di una compiuta autonomia, là dove si può promuovere una giusta ed equilibrata impostazione degli interessi e quell'armonia di principi e di poteri che caratterizzano l'attività delle regioni e i loro rapporti con il potere centrale.

Ma è risaputo che gli statuti non sono il solo problema da affrontare. Si attende nei prossimi giorni che si provveda al trasferimento delle funzioni amministrative con decreti delegati. Bisogna stare molto attenti a questa fase e al modo in cui si procederà al trasferimento, non ripetendo le esperienze delle regioni a statuto speciale, ma cercando fin dall'inizio di attuare una stretta collaborazione con le regioni medesime perchè in definitiva il problema non è quello della ripartizione quantitativa, ma quello della chiarezza dei rapporti, delle competenze e delle attribuzioni.

Altra tappa significativa è costituita dall'elaborazione del programma economico nazionale. Così altre situazioni dovranno essere affrontate e mi riferisco al sistema dei controlli, per il quale giacciono diversi disegni di legge di natura innovativa e ne sono stati presentati altri particolarmente aderenti alle nuove esigenze.

Altre proposte legislative riguardano gli interventi risanatori degli enti locali in *deficit* e il modo in cui armonizzare alcune esigenze dello Stato centrale con l'autonomia delle regioni. A proposito della programmazione, le regioni chiedono qualcosa di più di una semplice collaborazione consultiva e credo che a questo punto si inserisca un problema molto importante, un'esigenza particolarmente avvertita e diffusa, cioè la ricerca non solo teorica del superamento degli squilibri territoriali e sociali, ma la ricerca di mezzi e modi che assicurino veramente la realizzazione dell'unità e

della solidarietà nazionale anche sul terreno della emancipazione economica e sociale.

Le regioni, anche se nei limiti delle proprie competenze territoriali, non possono mai prescindere da una valutazione di carattere generale. In questo senso esse possono avere un ruolo positivo e determinante e sotto questo profilo ritengo che non abbiano torto quando chiedono di partecipare fin dall'inizio alla preparazione del piano quinquennale, richiedendo l'assunzione, per la parte di loro competenza, di poteri decisionali e di gestione. Insomma, allo stato in cui si trova l'ordinamento regionale, ritengo che esso debba essere assecondato il più possibile nelle sue legittime attese, sia pure nel rispetto rigoroso dei principi e della Costituzione che ci sovrasta, nell'ossequio alle leggi generali dello Stato, ma anche con una sufficiente apertura di fiducia, di sostegno e di collaborazione.

Riteniamo, come democratici cristiani, che l'esercizio di poteri di autonomia sia strettamente connesso con l'esercizio delle correlative responsabilità e confidiamo che le regioni sappiano corrispondere all'uno e alle altre, smentendo quanti, novelle Casandre, prevedono e prevedono confusioni, prevaricazioni e conflitti. Sotto questo profilo, abbiamo fiducia che la risposta che verrà sarà quella che la società democratica e il popolo italiano attendono; non certo una risposta derivante da attese miracolistiche perchè questo sarebbe un altro errore, ma una risposta legata piuttosto all'adempimento attento e puntuale dei propri compiti, al rispetto dei limiti, al senso di una vivida coscienza nazionale, sicuro presidio di libertà e di rinnovamento.

E lasciatemi concludere rilevando che ciò sarà tanto più possibile in quanto si lavori a consolidare la stabilità politica ad ogni livello, a dare certezza di prospettive e di programmi al popolo italiano, a dare l'esempio di un potere centrale che non resista artificiosamente o capziosamente, ma agevoli l'attuarsi del nuovo istituto. Tutto ciò sarà possibile anche se a livello di Governo centrale o di Parlamento opereranno maggioranze sempre più leali nella collaborazione e decise a trovare maggior forza di coesione

e più convincente fermezza di capacità decisionale e d'altro canto opposizioni sempre più compenstrate dei loro doveri costituzionali, anche esse partecipi, in forza della fetta di rappresentanza popolare, del processo di consolidamento dell'autorità giuridica, politica e morale dello Stato, senza di che nessun ordinamento potrà a lungo resistere ai colpi della disintegrazione.

Le regioni quindi si avviano ad operare. Inizio effettivo in cui tutte le prerogative dovranno essere funzionanti è, come è noto, quello del 1° gennaio 1972. Bisogna affrettare gli adempimenti di legge e ciò, sia ben chiaro, non riguarda il Parlamento nè le regioni, ma il Governo e quindi il potere centrale dello Stato. Noi del Senato abbiamo il dovere di rilevarlo e di ricordarlo. Assicuriamo che la Democrazia cristiana si farà parte diligente e attiva perchè ritiene inutili e dannosi i ritardi, perchè non vuole che serpeggi nelle regioni alcuna occasione di delusione e di sfiducia, perchè vuole che la nuova linfa delle regioni possa circolare nell'organismo dello Stato e conferirgli un volto più moderno, articolato e democratico.

Per questi motivi la Democrazia cristiana è perfettamente d'accordo sull'approvazione dei disegni di legge riguardanti gli statuti regionali. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Illuminati. Ne ha facoltà.

**I L L U M I N A T I .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con la seduta di questa sera il Senato approverà altri sette statuti regionali. Trattasi degli statuti del Piemonte, del Lazio, dell'Umbria, della Toscana, delle Marche, del Molise e della Basilicata. Ci rammarichiamo vivamente che lo statuto lombardo non è giunto a questa Assemblea, pure essendo, a nostro avviso, meritevole di approvazione. Se ciò non fosse avvenuto oggi avremmo licenziato tutti gli statuti ed avremmo dato a tutte le regioni italiane le norme fondamentali per la loro organizzazione interna (tranne naturalmente l'Abruzzo e la Calabria che, per le note vicende, non sono state in condizioni di far pervenire i loro statuti).

I consiglieri regionali quindi hanno adempiuto con impegno e sollecitudine al primo atto politico, superando così egregiamente la prima ardua prova e dimostrando che le regioni sono effettivamente in grado di porsi come una fase rinnovatrice nella palude dell'ordinamento amministrativo dello Stato, fornendo una risposta valida alle aspettative delle forze autonomistiche che hanno condotto una lunga, dura e tenace battaglia per la loro istituzione. Essi sono riusciti con un lavoro estremamente impegnativo, nonostante le rigidità strutturali proprie di un sistema politico fortemente centralizzato, a cogliere le istanze delle diverse realtà sociali che rappresentano, nei limiti delle norme costituzionali dettate in materia di organizzazione, in armonia con i principi informatori della Carta repubblicana e delle leggi statali. Gli statuti in esame, cioè, coesistono con la Costituzione e con le leggi dello Stato mediante un numero ridotto di norme sintetiche ed elastiche le quali evitano di entrare nel dettaglio: fissano i punti caratterizzanti, gli indirizzi di fondo e rinviano alle leggi regionali e ai regolamenti per le specificazioni.

Quasi tutti i sette statuti sottoposti all'attenzione di questa Assemblea hanno evitato la rigidità per consentire un progressivo sviluppo democratico delle regioni, un'ampia dialettica politica sui problemi concreti, non mortificata o impedita dall'adesione globale ad un programma generico maggioritario. Da tale punto di vista va considerata la soluzione del problema della stabilità dell'Esecutivo, risolto non con artifici antidemocratici ma attraverso la instaurazione di rapporti nuovi i quali agevolano la ricerca del consenso e dell'incontro tra le forze politiche; la scelta in linea generale della « nominatività » delle elezioni degli assessori; l'impossibilità della sopravvivenza di giunte minoritarie a tempo indeterminato contro il volere della maggioranza del consiglio, come accade in molte amministrazioni comunali e provinciali. Con chiarezza sono state delimitate le funzioni ed i poteri del consiglio e della giunta: al primo viene affidato il potere legislativo e la determinazione dell'indirizzo politico ed amministrativo della regione ed il relativo con-

trollo per l'attuazione; alla seconda vengono assegnate le funzioni esecutive ed anche quelle di preparazione delle proposte e di iniziativa e di avviamento dei poteri amministrativi ad essa propri, poteri non generali ed incondizionati, ma delimitati, per gli aspetti più rilevanti (programmazione e attuazione di piani e programmi, amministrazione del patrimonio, sovrintendenza su enti ed aziende regionali) entro i confini stabiliti da leggi regionali, cioè dal consiglio, e sottoposte al controllo e aperte al contributo delle commissioni, espressione del consiglio stesso.

Sono caduti così gli steccati che certe forze, come i repubblicani, hanno tentato di frapporre al fine di realizzare gravissime limitazioni del potere legislativo, per cui la giunta avrebbe dovuto avere poteri normativi in materia di esecuzione di leggi regionali. Alla giunta doveva essere riservata, secondo i repubblicani, l'iniziativa di leggi regionali di delega amministrativa; come pure una riserva a favore della medesima doveva essere stabilita per le iniziative di spesa, lasciando ad altri soggetti del potere legislativo solo l'iniziativa di progetti non comportanti spese.

È positivo il fatto che, tranne in qualche statuto, la posizione del Partito repubblicano italiano e di altre forze non sia stata recepita negli statuti regionali.

L'altro elemento positivo, secondo noi, degli statuti regionali è rappresentato dalla costituzione già menzionata delle commissioni consiliari permanenti le quali, pur non sottraendo alcun potere decisionale ai consigli, hanno compiti preparatori nelle stesse decisioni consiliari mediante informazioni, indagini conoscitive, inchieste e consultazioni all'esterno dei consigli regionali.

Indubbiamente tale scelta contribuisce alla efficienza e speditezza amministrativa, in quanto non vi può essere concreta efficienza senza funzionalità democratica. Partendo proprio da questo concetto, i consigli regionali hanno posto con forza l'esigenza della partecipazione dei cittadini alle determinazioni di volontà degli organi pubblici, la quale non può essere risolta unicamente con

l'iniziativa popolare ed il *referendum* previsti dalla Costituzione, ma necessita della creazione di istituti innovatori e di procedure differenziate; da qui la necessità di trovare altri canali di vita democratica e di autogoverno. Da qui la promozione di rapporti politico-culturali con gli enti locali, con i sindacati, con le associazioni giovanili, studentesche, degli artigiani, con le organizzazioni democratiche, con i comitati unitari di base, con le commissioni degli operai per assicurare la partecipazione all'elaborazione delle iniziative di maggior rilievo per lo sviluppo economico e sociale, per la programmazione economica e territoriale.

C'è da sottolineare la consapevolezza da parte dei consiglieri regionali di una programmazione messa nel contesto di quella nazionale, evitando pericolose contrapposizioni ed esaltando in tal modo il carattere unitario della Repubblica. Nel contempo però le regioni propongono la loro partecipazione alle scelte del nuovo tipo di sviluppo economico attraverso forme democratiche di contrattazione o di concorso, affermando così una concezione coerentemente autonomistica che vede la Repubblica come ordinamento pluralistico di poteri rappresentativi, ai diversi livelli, della generalità degli interessi dei cittadini e non più come uno Stato sostanzialmente distinto e gerarchicamente opposto alle autonomie locali.

Basta leggere l'articolo 44 dello statuto del Lazio, l'articolo 8 dello statuto delle Marche, l'articolo 5 di quello della Toscana, l'articolo 6 di quello della Basilicata, l'articolo 16 dello statuto dell'Umbria per rendersi conto della piena rivendicazione dell'autonomia delle regioni nelle materie che la Costituzione affida alle loro competenze, dell'affermazione del carattere globale di un piano regionale di sviluppo in cui vengono organizzate, coordinate le scelte della Regione, condizionate dai poteri centrali solo nei limiti dell'osservanza dell'interesse nazionale e delle altre regioni.

Al di là degli aspetti giuridico-formali, in questi statuti sostanzialmente è stata accolta l'esigenza di rapportare le istituzioni regionali alla domanda che viene dal Paese per lo sviluppo delle forme di vita democratica.

Ecco perchè su questi statuti si sono avute larghe convergenze unitarie di forze popolari, convergenze che ci fanno sperare bene nei confronti di quel processo di maturazione delle condizioni le quali certamente consentiranno, in un futuro non lontano, il superamento completo di leggi come quella del 1953, gravemente lesiva dell'autonomia regionale; l'abbattimento dei limiti ai poteri delle regioni contenuti nella legge finanziaria, in particolare nell'articolo 17 di quella legge; l'adeguamento di tutta la legislazione alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni, come vuole la Costituzione; la creazione delle regioni che non siano ramificazioni decentrate dello Stato centrale, ma espressione ed elemento esse stesse dello Stato unitario e decentrato.

È assurdo credere che le regioni possano essere inserite in un contesto statale in gran parte derivato ancora dalla tradizione e dalla prassi della eredità pesante dello Stato monarchico fascista. Pertanto occorre affrontare delle questioni di fondo che riteniamo utile ricordare anche in questo dibattito.

Innanzitutto c'è quella del prefetto, figura napoleonica prima e fascista poi, di cui non si fa alcun cenno nella Costituzione repubblicana, e di tutti quegli organi burocratici e non elettivi che vengono oggi proposti e che rischiano di imporsi come strumenti primari della programmazione economica. È proprio in questo ampio settore non elettivo dell'amministrazione che si può e si deve realizzare un efficace e funzionale « disboscamento » di apparati, un sensibile risparmio economico e produttivo, accrescendo i controlli e le funzioni degli organismi e delle amministrazioni elettive.

Un secondo gravissimo problema da risolvere è quello della mancata disposizione di una legge comunale e provinciale che sostituisca quella vigente superata da tempo, che risulta composta da norme intricate, raffazzonate, tratte da due testi unici, rispettivamente del 1915 e del 1934, nonché da numerose norme integrative modificatrici, oltre che dal regolamento del 1911.

Nel trascorso ventennio parecchi capitoli della storia dell'attività parlamentare sono stati dedicati a questa materia. Da essi appare evidente che mentre da un lato si faceva più pressante l'esigenza della riforma, si estendevano la richiesta e la protesta, impedendo agli uomini di Governo di continuare ad ignorare l'importante problema, dall'altro lato persisteva ed operava l'ostinato proposito di eludere il rinnovamento delle strutture statali disposto dalla nostra Costituzione e reclamato dalle mutate condizioni politiche e dalle necessità economiche e sociali.

La terza questione riguarda l'accantonamento completo della legge Scelba del 10 febbraio 1953, n. 62, senza parlarne più, perchè non solo costituzionalmente illegittima in vari articoli, ma restrittiva e comunque antistorica. Le norme abrogate costituiscono un fatto quasi irrilevante, se si pensa che restano in piedi tutte le norme relative ai controlli, le quali, di fatto, confermano l'attuale ordinamento salvo per gli organi chiamati ad esercitare il controllo. Tutti gli studiosi di diritto amministrativo, tutti gli amministratori di enti locali concordano sulla necessità di un nuovo moderno sistema di controllo. La confusione delle disposizioni vigenti non consente una razionale ed efficace opera di controllo ed anzi intralcia l'attività degli organi competenti che vengono sommersi da una massa di carte del tutto inutili e mortifica profondamente l'autonomia degli enti locali. Il controllo deve essere di pura legittimità, onde un atto amministrativo emesso da un organo della regione può essere annullato unicamente per violazione di norme giuridiche, intendendosi, con tale generica dizione, le leggi dello Stato, quelle delle regioni e i regolamenti statali per le funzioni amministrative delegate.

Questa è la regola generale sancita nell'articolo 125 della nostra Costituzione. Solo in certi casi la Costituzione ammette che con legge dello Stato vi possa essere anche il controllo di merito che non importerà, però, l'annullamento dell'atto in questione, ma avrà l'effetto di promuovere un nuovo esame della deliberazione da parte del consiglio regionale. Tale principio che viene esteso con

l'articolo 130 anche ai comuni e alle province deve essere rispettato scrupolosamente se non si vuole persistere ad umiliare l'autonomia locale. Ecco perchè bisogna spazzar via subito la legge Scelba del 1953.

Ma la questione più importante, perchè più urgente, affinchè le regioni possano funzionare subito, è costituita dall'emanazione dei decreti per il trasferimento delle funzioni amministrative per le materie contenute nell'articolo 117 della Costituzione.

Sappiamo che vari Ministeri, sia pure tra noti contrasti, stanno lavorando su decreti di loro competenza, come il Ministero del turismo e dello spettacolo, il Ministero della sanità ed altri. Quelli che ancora non fanno nulla sono i Ministeri più importanti, come quelli dell'interno, dell'agricoltura, dei lavori pubblici. Ciò è assurdo e non si comprendono le ragioni di tale atteggiamento se non con l'impossibile tentativo di voler instaurare gli stessi rapporti di subordinazione e di intervento autoritario ed accentratore che i citati Ministeri hanno attualmente con gli enti locali.

Il legislatore costituente, nel formulare l'articolo 118 che assegna alle regioni le funzioni amministrative elencate nell'articolo 117 della Costituzione, ha voluto dare proprio un primo avvio al principio del decentramento amministrativo dello Stato, ha voluto affermare il criterio del passaggio alla regione di tutte quelle attività amministrative inerenti a materie per cui essa ha poteri esclusivi di legislazione integrativa dei principi. Non si può in alcun modo continuare a disattendere il dettato costituzionale.

Ho voluto ripetere queste cose perchè le regioni per noi comunisti non sono un sacco vuoto, un altro ente locale puro e semplice, sono invece uno strumento quanto mai valido di progresso sociale ed economico, per cui debbono essere poste nelle condizioni di assolvere a queste finalità con strumenti idonei, strumenti che al momento attuale sono spaventosamente carenti. Gli enti regionali debbono garantire una funzione di rottura dello Stato accentrato e burocratico per la realizzazione di un ordinamento fondato sulle autonomie.

Si fa presto a parlare di difesa delle autonomie; il collega Pennacchio ha ricordato quali sono le carenze, ma qui si va ancora troppo lenti, si fa ancora troppo poco. Certe cose dovranno essere fatte subito perchè le regioni rispondano alle funzioni ed ai fini per cui sono state create.

Ogni proposta tesa a rimettere in discussione i poteri delle regioni deve essere considerata come un tentativo che mira a favorire il consolidamento e l'espansione dell'attuale struttura accentrata e burocratica dei poteri pubblici e privati.

Mossi da questi convincimenti abbiamo operato con il massimo impegno nella prima Commissione contro quei commissari (pochi, in verità, me ce ne sono stati) i quali ponevano in forse molti poteri delle regioni e tentavano di dilazionare l'approvazione degli statuti. Ci siamo impegnati affinché la discussione avvenisse e giungesse ad un epilogo positivo. Così ora nel voto vediamo finalmente il coronamento e la conclusione dei nostri impegni. Ora non si tratta di discutere o votare le singole disposizioni, si tratta di dare un voto sugli statuti nel loro complesso i quali costituiscono dei punti fermi, quasi delle pietre miliari per l'attuazione dell'ordinamento regionale e per portare avanti il rinnovamento dello Stato e le riforme.

Senza le regioni la realizzazione di riforme come quella sanitaria, urbanistica, tributaria ed agraria non potrebbe assumere che un carattere antiautonomistico e perciò antidemocratico, come è dimostrato dai programmi e dagli interventi varati in questi ultimi anni dalla Cassa per il Mezzogiorno che non hanno tenuto conto della presenza delle regioni a statuto speciale.

Pertanto, il voto del Gruppo dei senatori comunisti è totalmente, pienamente favorevole, espressione di una convinzione profonda. Noi auspichiamo inoltre che l'altro ramo del Parlamento approvi senza indugi gli statuti regionali, in modo che prestissimo possano entrare in funzione; in tal modo questa discussione non resterà soltanto una discussione sui principi, ma avrà i suoi effetti ed i suoi risultati concreti.

Nel dare questo voto il nostro pensiero ed il nostro augurio vanno particolarmente alle

popolazioni interessate ai nuovi poteri che costituiranno i presupposti per il loro maggiore progresso. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Arena. Ne ha facoltà.

**A R E N A .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anche per gli statuti regionali sottoposti oggi all'esame del Senato diremo il nostro sì, come già per i primi cinque in questo stesso mese qui discussi. Un sì che è passato al filtro — devo avvertire — di perplessità non lievi, che non sono certo quelle dettate dalla nostra risaputa posizione in ordine all'attuazione dell'ordinamento regionale.

A questa siamo stati nettamente avversi, convinti come eravamo e come siamo tuttora che alle prospettate esigenze di pur estese comunità, territorialmente e a un tempo economicamente aggregate, si potesse provvedere con strumenti più idonei, esaltanti il locale autogoverno nel rigoroso rispetto dell'unità nazionale, e insieme più avanzati e aderenti alla realtà di una Europa che si mira ad unificare e nella quale l'Italia intera si configura quale regione.

Non dunque da questa posizione originaria, di principio — che confermiamo ancora oggi, pur nel rinnovato augurio di una futura, rassereneante verifica — derivano le nostre perplessità, sibbene proprio dalla lettura degli statuti che andiamo esaminando: vi è in quasi tutti una puntigliosa specificazione dei compiti, delle finalità delle regioni, che non è per nulla rispondente al contenuto dello statuto quale precisato dall'articolo 123 della Costituzione. Questo circoscrive, difatti, l'ambito dello statuto alle norme relative all'organizzazione interna della regione e a quelle di regolamentazione dell'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Orbene, l'aver voluto specificare negli statuti le linee programmatiche cui dovrà attenersi l'attività legislativa e amministrativa regionale, considerando non tassativamente delimitato dalle indicazioni del citato arti-

colo 123 della Carta costituzionale il contenuto dello statuto, è già un errore, a parer nostro, e non importa conoscere quanto l'abbia determinato il meditato intendimento di tentare di travalicare i limiti di competenza costituzionalmente sanciti, a discapito dei poteri statali, o l'euforia generosa di propositi innovatori.

Certo è che a questo errore altri più gravi se ne accompagnano, causa ed effetto insieme del non essersi strettamente attenuti i consigli regionali, ad eccezione di quello del Lazio, al dettato del menzionato articolo 123. E avrà su di essi influito fors'anco la prestigiosa suggestione di trovarsi in fase costituente, quando gli statuti — impropriamente peraltro così qualificati — non sono viceversa che norme di attuazione concreta della Costituzione della Repubblica, norme — ripetiamo — non costituzionali e pur preminenti rispetto a quelle che saranno di seguito emanate per la competenza legislativa della regione, complementare o ripartita, che dir si voglia, con quella statale.

Ne viene, sotto il profilo dell'opportunità, l'errore d'aver potenzialmente escluso, proprio per l'esplicita e apparentemente tassativa enumerazione delle finalità della regione, quegli altri nuovi compiti che, in un domani insorgendo, si ravvisassero riconducibili alla competenza regionale e che per contro un generico, anche tacito, richiamo all'articolo 117 della Costituzione avrebbe fatto rientrare di sicuro tra le materie attribuite al potere legislativo regionale. Ne viene ancora la possibilità, tutt'altro che ipotetica, di un immediato conflitto con lo Stato tutte le volte che, dimentichi della precisa statuizione dell'articolo 117 della Costituzione, i consigli regionali abbiano prefissato negli statuti un preciso indirizzo programmatico che, per aver anticipato l'emanazione in identiche materie di leggi dello Stato, si trovi, nella conseguente conforme pratica legislativa o amministrativa, in contrasto con i principi fondamentali in quelle stabiliti. Ne deriva infine una sorta di inammissibile ipoteca politica sulla composizione futura dei consigli regionali, nel presupposto quasi di una loro sostanziale inalterabilità.

Che cosa avverrebbe poi il giorno in cui, mutata la situazione politica, modificati gli

schieramenti, l'attività legislativa ordinaria della regione si discostasse, in una o più materie, dai principi oggi solennemente fissati negli statuti? A questo interrogativo rispondeva egregiamente nei giorni scorsi il senatore Palumbo con la previsione di una nutrita casistica di contenzioso costituzionale. Se è vero, difatti, che le norme statutarie — e lo abbiamo detto poc'anzi — non sono norme costituzionali, è pur vero che, per il riflesso dell'approvazione da parte del Parlamento, esse possono egualmente rifarsi all'articolo 123 della Costituzione, con il risultato che un giudizio di costituzionalità sulla legge regionale ordinaria comporterebbe insieme, e ancor prima, un analogo giudizio sulla norma programmatica di statuto che si pretende violata.

Fermiamo qui i nostri rilievi, cui abbiamo voluto brevemente accennare per dar conto delle nostre perplessità. Altri potremmo aggiungere, sempre a riguardo delle indicate enunciazioni programmatiche che stanno in molti statuti a guisa di manifesto ideologico populista quanto unilateralmente ispirato. Altri rilievi sono già stati fatti per quello che concerne l'attività di programmazione regionale, non propriamente conforme alle previsioni della legge del 27 luglio 1967, n. 685, e per quel che attiene alla partecipazione popolare in tema di *referendum*, singolarmente limitato rispetto alle norme costituzionali, escludendosi materie non comprese tra quelle indicate dall'articolo 75 della Costituzione. Viceversa, la partecipazione dei cittadini, scopo non ultimo — si diceva — delle istituende regioni, andava seriamente sollecitata e garantita con l'accoglimento di proposte da nostra parte in tal senso avanzate. Di esse solo l'istituto del difensore civico, e in tre soli statuti, due dei quali oggi in esame, quello del Lazio e quello della Toscana, ha incontrato l'adesione delle altre forze politiche. È già questo un dato positivo in sé e per l'esperienza che se ne farà, auspicando noi detta istituzione a tutti i livelli, in ogni consesso, per dar modo anche al cittadino quale singolo di partecipare al retto, spedito funzionamento dell'amministrazione.

Ma non abbiamo voluto tener conto, quasi soppesandole in una valutazione meramente

quantitativa che ci avrebbe fatto torto, del numero delle proposte nostre accolte e di quelle disattese. Come abbiamo partecipato attivamente alla redazione degli statuti in sede di consigli regionali per la miglior formulazione possibile, giudicando poi i nostri consiglieri, e quasi sempre positivamente, sul complesso delle norme, così in questa sede, chiamati ad attribuire o meno efficacia ad ogni singolo statuto, abbiamo ritenuto, in una visione d'insieme che comprende di necessità tutti gli statuti portati al nostro esame, di superare le nostre perplessità e di dare giudizio positivo.

Giudizio positivo che viene — consentite che ripeta quello che altra volta ebbi a dire — dall'aver individuato, al di là delle enunciazioni euforiche or ora criticate e di effervescenti manifestazioni, lo spirito informatore delle norme oggi sottoposteci per l'approvazione: per aver visto sostanzialmente rispettati nei vari statuti i basilari principi della eguaglianza di tutti i cittadini, singoli od associati, di fronte alla legge, della possibilità per tutti di dare il proprio autonomo contributo allo sviluppo civile ed economico della comunità, del riconoscimento dell'importanza del ruolo delle minoranze politiche, della necessità di tutela del singolo cittadino per l'affermarsi della sua dignità umana.

Ed è pur sempre questo nostro giudizio un'apertura di credito nei confronti di queste istituzioni e degli uomini ad esse preposti, poichè sta alla volontà degli uomini intendere le leggi, per buone che siano, ed applicarle. Noi questa volontà abbiamo sino adesso verificato, in serenità ed equilibrio manifestata, allorchè sono stati volontariamente accolti, nella più parte, i suggerimenti di modifiche dati dalla prima Commissione permanente, là dove il contrasto delle norme statutarie con la Carta costituzionale o con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato era manifesto.

Vogliamo augurarci che persista nei consiglieri regionali e che ad essa si accompagni altrettante volontà negli uomini di Governo, soprattutto ora che ci si accinge, senza il riparo delle leggi quadro, al trasferimento di funzioni e di funzionari; una volontà che sia consapevole della necessità di

armonizzare e concludere nell'unità nazionale le naturali aspirazioni della nostra gente in ogni regione. (*Applausi dal centro-destra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

**N E N C I O N I .** Illustre Presidente, onorevoli colleghi, siamo al secondo atto concernente l'approvazione, attraverso legge formale, degli statuti regionali. Mi richiamo, per le considerazioni di carattere generale, come del resto ha fatto il senatore Tesauro, alla relazione di minoranza presentata quando si discussero in quest'Aula i primi statuti. Devo solo fare delle osservazioni di forma, di sostanza e di contenuto.

È stata aspramente criticata la procedura a monte seguita in quest'Aula circa l'esame degli statuti; procedura informale che anche noi abbiamo criticato per una ragione di carattere tecnico più che politico perchè crediamo, come del resto la più autorevole dottrina ha sempre ritenuto, che la legge formale di approvazione postuli un esame non particolareggiato delle singole componenti giuridiche del documento oggetto di esame, ma una valutazione complessiva, di contenuto costituzionale, cioè di sindacato costituzionale, un esame di legittimità, cioè di sindacato di rispondenza all'ordinamento giuridico vigente, un esame di merito, cioè di sindacato circa l'opportunità di alcuni istituti, in ordine alle funzioni delle regioni e alla loro concezione costituzionale, un sindacato di non contrasto del contenuto degli statuti con gli interessi della singola regione e quelli delle altre.

Ma la legge di approvazione è soprattutto un atto di controllo sia giuridico che politico, che non si identifica affatto con l'atto oggetto di approvazione. Pertanto, con questa caratteristica, il voto deve essere l'espressione di un esame approfondito, di un ponderato giudizio compiuto che non può basarsi su di una formazione progressiva, diremo assembleare delle norme oggetto di approvazione.

Ecco perchè ci siamo opposti a questa procedura: perchè, al di fuori di questo concetto che, senatore Tesauro, è un con-

cetto tradizionale della nostra dottrina giuspubblicistica, praticamente trasformavamo quella concezione antitetica relativa alla legge di approvazione che esclude un'approvazione progressiva, e cioè assembleare, e prevede invece una approvazione secondo sindacato costituzionale, giuridico, di opportunità, di non contrasto, secondo la dizione dell'articolo 6 della legge Scelba e della Costituzione che, sinteticamente, parla di legge di approvazione. Attraverso questa procedura informale, procedura che in certo qual modo è stata formalizzata, siamo arrivati in alcuni casi ad una approvazione assembleare, progressiva, cioè proprio ad un sistema che, a nostro modesto avviso, non è consentito da una retta concezione della legge di approvazione. Perché questo? Riferiamoci ad un trattato internazionale che il Parlamento può accogliere o respingere sotto il profilo dell'autorizzazione alla ratifica o meno, non perchè una norma possa essere condivisa...

**G I A N Q U I N T O .** Lei avrebbe voluto il conflitto fra il Parlamento e le regioni. Questo voleva la sua parte politica!

**N E N C I O N I .** No, senatore Gianquinto, non lo volevo affatto; avrei voluto semplicemente che le regioni avessero espresso degli statuti in armonia con la Carta costituzionale...

**G I A N Q U I N T O .** Lo hanno fatto.

**N E N C I O N I .** ...in armonia con i contenuti, intendiamoci: mi pare che una simile esigenza avrebbe dovuto sentirla ciascun componente di questa Assemblea. Io difendo in questo momento una Costituzione alla quale non ho partecipato nè come persona nè per il partito politico cui ho l'onore di appartenere; io difendo delle norme della legge suprema che dovrebbe essere la parola d'onore dello Stato. Non dobbiamo, noi parlamentari legislatori, venir meno alla legge suprema dello Stato che forma il quadro generale entro cui ci muoviamo.

Debbo dire, con lealtà, onorevoli colleghi, che questa procedura che noi abbiamo combattuto ha facilitato enormemente la sollecita approvazione degli statuti. Onorevole Presidente, in questi giorni, da « Relazioni sociali » all'« Astrolabio », si sono moltiplicati articoli che criticano sotto un altro profilo, cioè sotto il profilo antitetico a quello dal quale mi pongo io, l'iter di questi disegni di legge. Si arriva a dire: « Il Senato è l'Assemblea in cui probabilmente gli orientamenti anche autonomistici sono più forti, è l'Assemblea in cui il presidente Fanfani pare abbia espresso l'opinione secondo cui le regioni non potrebbero entrare direttamente in rapporto con le Camere, dal che dovrebbe discendere logicamente l'irricevibilità di statuti presentati direttamente dagli organi regionali senza l'intermediazione del Presidente prescritta dalla legge Scelba ». Quando da parte di alcuni che si dicono autori materiali di vari statuti (a parte, senatore Gianquinto, la paternità che è del consiglio e non è dei persuasori occulti; ma questo lo sappiamo) si arriva a scrivere: « Per il maggior peso che al Senato hanno le correnti della destra democristiana, oltre che per risultati lievemente più maggioritari o meno rigorosamente proporzionalistici del sistema elettorale attualmente adottato per quest'ultimo ramo del Parlamento, gli statuti al Senato hanno rappresentato di conseguenza una prima oggettiva vittoria delle correnti antiregionaliste » debbo dire che gli autori sono completamente fuori dalla realtà come risulta da una, anche se modesta, ma corretta critica. Debbo infatti riconoscere che, mentre riaffermo la mia contrarietà alla procedura informale che si è poi formalizzata, ammetto che questa ha accorciato, enormemente, i tempi di approvazione degli statuti anche se ha spezzato una lancia verso metodi che possiamo anche ritenere illegittimi sotto il profilo costituzionale. Si nega, in tal modo, la corretta nozione di approvazione attraverso un giudizio sintetico, si legittima l'iter di approvazione progressivo proprio della procedura legislativa ordinaria.

Onorevoli colleghi, perchè questa nostra posizione critica la ritengo corretta dal pun-

to di vista costituzionale? Forse perchè noi avremmo voluto ritardare l'approvazione degli statuti? Certamente no — ripeto — in quanto, senatore Gianquinto, noi abbiamo combattuto una battaglia antiregionalista ma oggi siamo nelle regioni, partecipiamo ai consigli regionali e pertanto sarebbe assurdo concepire un'azione ritardatrice dell'approvazione degli statuti; sarebbe assurdo sotto ogni profilo. Potrebbe essere concepita da un punto di vista politico completamente negativo, ma non è concepibile quando si milita con purezza di intenti all'interno dei consigli regionali cioè nell'interesse delle comunità.

Abbiamo ritenuto però che non si potesse concepire minimamente che l'autonomia, che è propria di questi enti autarchici che sono le regioni, secondo la definizione della più autorevole dottrina e secondo una elementare concezione...

**G I A N Q U I N T O .** Autonomi, non autarchici; è una cosa diversa.

**N E N C I O N I .** Sono enti autarchici cioè dotati di autonomia amministrativa. Volete che vi faccia una digressione sulla differenza dei due termini?

**P R E Z I O S I .** Sì, lo vorrei.

**N E N C I O N I .** Siamo veramente in una questione di una semplicità tale che non vale neanche la pena di approfondirla. D'altra parte, onorevoli colleghi, vi invito a leggere — per quanto mi riguarda — e vi troverete tutte le spiegazioni che potrei darvi io, gli ultimi due volumi del Mortati usciti proprio quest'anno: bella edizione, rilegata con fregi d'oro. Vi troverete appunto la definizione che vi ho dato e troverete in nota tutte le ragioni per cui questa definizione è valida e corretta.

Abbiamo ritenuto invece che questi enti dovessero essere dotati di autonomia e non di sovranità; abbiamo ritenuto che questi enti dovessero avere il rispetto delle norme costituzionali per quanto concerne il contenuto degli statuti. Non possiamo concepire infatti (ed è un errore che una Corte costi-

tuzionale non politicizzata farebbe pagare a duro prezzo) che la regione sia creatrice di principi. Ecco, noi respingiamo la concezione che è stata lanciata in questi giorni dal De Mita *junior* in un suo articolo, nel quale dice che gli statuti regionali rappresentano un pagina bianca che i consigli regionali debbono riempire. Il De Mita *junior* è veramente fuori strada malgrado sia un competente di diritto tributario. Perchè se vi è una pagina non bianca è proprio quella che concerne i contenuti degli statuti delle regioni, perchè la Costituzione nel suo contenuto è andata oltre quello che poteva essere il dovere del Costituente, cioè di stabilire dei principi. Per quanto concerne gli statuti, invece, ha stabilito in modo preciso i contenuti tanto che questi statuti avrebbero potuto anche non esistere, le norme precettive avrebbero potuto disciplinare benissimo attraverso dei regolamenti l'organizzazione interna delle regioni. I principi, infatti, già sono stabiliti dalla Costituzione.

È per questo che il senatore Tesauro, nei suoi suggerimenti, ha fatto presente che non si poteva andare al di là di un determinato limite che la Costituzione assegnava. Non si poteva andare oltre, creando dei principi che la regione non ha il potere di determinare, perchè nella Costituzione non vi è norma da cui scaturisca il potere della regione di stabilire un principio.

Quando si parla, per esempio (se ne è parlato a lungo e naturalmente questi statuti che oggi esaminiamo sono stati modificati ed hanno accolto quasi completamente i suggerimenti dati dal Presidente della 1ª Commissione in questi incontri informali), del *referendum*, che è il punto tuttora dolente — ad esempio — della regione lombarda, si è detto semplicemente, onorevoli colleghi, che l'articolo 123 dispone che gli statuti disciplinino il *referendum*.

Si è scritto da parte del senatore Galante Garrone, in un recentissimo articolo, che è assurdo ritenere che il *referendum* contenuto negli statuti debba seguire la norma contenuta nell'articolo 75 della Costituzione, perchè l'articolo 123 non fa nessun richiamo alla norma contenuta nell'articolo 75. Mi meraviglio che sia stato proprio il

senatore Galante Garrone, che conosciamo per un giurista profondo e fine, ad esprimere questo concetto, che è completamente erroneo proprio dal punto di vista non politico ma giuridico.

Infatti l'articolo 75 della Costituzione, quando delinea e concepisce questo atto di democrazia diretta, il *referendum*, lo concepisce e lo detta con delle eccezioni di principio: cioè è ammissibile il *referendum* « ad eccezione di ». Ecco il principio che stabilisce la Costituzione. La regione non può stabilire un principio che sia in contrasto con i principi-eccezione stabiliti dalla Carta costituzionale.

**I L L U M I N A T I .** Per le regioni no.

**N E N C I O N I .** Mi dispiace: volevo dire che lei non ha capito; debbo dire, per correttezza, che non mi sono spiegato.

**I L L U M I N A T I .** Può darsi.

**P R E Z I O S I .** Deve essere più semplice; lei capisce: siamo povera gente.

**I L L U M I N A T I .** No, aveva ragione Galante Garrone proprio perchè era un giurista.

**N E N C I O N I .** Benissimo, io dico invece, assumendomene tutta la responsabilità morale, che non aveva ragione: è un errore di quelli da segnare tradizionalmente con la matita *bleu* dal punto di vista giuridico...

**G I A N Q U I N T O .** Quello di Galante Garrone era un concetto esatto: il suo è un errore da sottolineare con la matita *bleu*.

**N E N C I O N I .** ... perchè quando la Costituzione stabilisce dei principi lo fa in quanto, senatore Gianquinto, la Costituzione ha una ragione storica, giuridica e politica, cioè quella di stabilire dei principi. Io nego alla regione il diritto di stabilire dei principi. Ora, quando si esenta da un atto di democrazia diretta una determinata materia e questa esenzione si attua attraverso

lo stabilimento di un principio, non vedo come la regione, che non ripete questo potere dalla Costituzione, possa stabilire un principio contrario. Ecco perchè il senatore Tesauro suggeriva di riportare le esenzioni, le eccezioni nei limiti dei principi costituzionali, altrimenti dovremmo ritenere, come ha fatto De Mita *junior*, la regione e gli statuti una pagina bianca da poter riempire. Noi diciamo che questa pagina non è bianca; questa pagina ha un contenuto: il sistema costituzionale, l'articolo 123 e tutti gli altri articoli che gli fanno corona.

Il dovere dei consigli regionali era di rimanere nell'alveo di questi principi; se i consigli regionali riterranno di non attenersi a tali principi, sarà dovere preciso del Parlamento, nella sua alta funzione di valutazione ai fini della legge di approvazione, di ricondurre alla ragione le regioni e qui ripeto quel bisticcio che riportava Galante Garrone nel suo articolo, chiedendone scusa.

Onorevoli colleghi, per quanto riguarda questi egregi signori che si sono diffusi in scritti per limitare il potere-dovere del Parlamento circa gli statuti regionali, debbo rilevare un'altra perla veramente di grosse proporzioni: l'impostazione di tutto il ragionamento appare fondata su un assurdo perchè si sostiene che il controllo parlamentare sugli statuti non avrebbe la funzione di un vaglio tecnico-giuridico di aderenza a singole norme costituzionali, dimenticando che sussiste un preciso dovere delle Assemblee di meditare se deliberazione regionale sia o no conforme alla Costituzione. Che cosa scrivevano in questo stesso articolo Bassanini e Onida?

Leggendo questo articolo ripensavo ad una nota commedia, o dramma se voi volete, di Eduardo De Filippo « Napoli milionaria », in cui si vedono i nuovi ricchi ed il reduce il quale torna con il suo zaino pieno di sofferenze patite e di principi per la guerra tradita o perduta. Il reduce trova la famiglia in agiatezza che spende e che, avendo dimenticato i principi, deride il povero reduce incompreso e deriso. Ebbene gli autori di questi scritti sono i nuovi ricchi che spendono il loro denaro cattedratico o accademico a piene mani, dimenticandosi

dei principi che sono a monte e dimenticando che le regioni non sono quella pagina bianca che diceva De Mita *junior*.

In questo articolo, che critica duramente il Senato per la procedura, si scrive anche che il Parlamento deve ben guardarsi dal ritenere incostituzionale una norma, cioè deve ben guardarsi da un vaglio di costituzionalità. Perché? « Perché la norma è un'ipotesi di lavoro ». Ecco il ragionamento: attraverso questa ipotesi di lavoro scaturiranno delle deliberazioni che possono essere legislative ed amministrative; allorché scaturiranno queste deliberazioni, e se scaturiranno, scatterà il sistema garantista, cioè la Corte costituzionale che lo ricondurrà nell'alveo di legittimità. Ma, onorevoli colleghi, qui siamo veramente fuori dal seminato, perchè la Corte costituzionale ed il Parlamento hanno una precisa funzione. Sarebbe lo stesso che fosse assurda una eccezione di incostituzionalità di fronte ad un disegno di legge perchè potremmo dire che questa norma è un'ipotesi di lavoro e se da essa scaturirà effettivamente un atto concreto, scatterà il sistema garantista e la Corte costituzionale potrà effettivamente intervenire. Come si vede, siamo veramente nell'assurdo e bene faranno il Senato e la Camera dei deputati ad esaminare, sotto il profilo dei limiti della Costituzione, gli statuti.

Voglio anche ricordare un'ultima cosa, senza tediare gli onorevoli colleghi, che forse fra i tanti argomenti può essere sfuggita: la stessa Costituzione della Repubblica, all'articolo 1 che pone il principio della sovranità, dice: nei limiti della Costituzione. Pensate dunque, se la Costituzione stessa pone dei limiti all'esercizio della sovranità, che sono i limiti di uno Stato di diritto, cosa potrebbe accadere di una regione che rifiuta di porsi dei limiti costituzionali per quanto concerne...

**G I A N Q U I N T O .** Ma qual è quella regione che nel suo statuto si è proposta di andare oltre i limiti della Costituzione? La sua è una dissertazione accademica ed astratta.

**N E N C I O N I .** Un'osservazione del genere da lei che è uno studioso del diritto,

come me, o meglio siamo artigiani del diritto e la nostra è una controversia sindacale tra artigiani, come ha detto il presidente Fanfani...

**P R E Z I O S I .** Ma i maestri dove sono, se voi siete artigiani?

**N E N C I O N I .** Non ci sono.

**P R E S I D E N T E .** E non ci saranno di sicuro poichè sarà proibito che essi vengano nelle Aule parlamentari, in base al progetto di legge di riforma dell'ordinamento universitario, di cui domani continueremo la discussione.

**N E N C I O N I .** Nella relazione di minoranza, che mi auguravo il senatore Gianquinto avesse almeno scorso, se non letto tutta, indico diversi temi e se dovessi fare qui una statistica dovrei andare oltre i limiti di tempo che mi sono prefisso.

**I L L U M I N A T I .** Ma almeno qualche esempio potrebbe farcelo.

**N E N C I O N I .** Un esempio l'ho già fatto ed è quello che riflette il *referendum*. Un altro esempio potrebbe essere quello relativo allo statuto della Toscana quando nel primo articolo, se non sbaglio, si dice che la regione promuove i rapporti in materia economica e culturale con l'estero.

**G I A N Q U I N T O .** Ma si dice solo: promuove!

**N E N C I O N I .** Si promuove, ma questo che significa? È un'ipotesi di lavoro? E se poi si farà qualcosa che contrasta con la Costituzione, scatterà, come dicono Bassanini e Onida, il sistema costituzionale?

**P R E S I D E N T E .** Senatore Nencioni, non dimentichi che lo statuto regionale toscano fatto a Firenze non poteva dimenticare il grande insegnamento di La Pira in questo argomento!

**N E N C I O N I .** Non c'è dubbio, ma io ho detto qualcosa di più e cioè che noi,

onorevole Presidente, vedremo ancora Firenze che presta il denaro all'Inghilterra e sentiremo ancora per le vie di Firenze il disperato lamento: « il re d'Inghilterra non paga... ».

P R E S I D E N T E . È pentita.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, questi sono i principi ai quali ci siamo ispirati nella nostra azione e, per quanto concerne gli statuti al nostro esame, ci asterremo per le ragioni, di forma e di sostanza, che abbiamo enunciato, riconoscendo però che il lavoro compiuto — che noi abbiamo combattuto — ha portato all'approvazione sollecita degli statuti stessi.

Come ho già detto, o ci asterremo dalla votazione o voteremo contro.

Grazie, signor Presidente. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Caleffi. Ne ha facoltà.

C A L E F F I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con buona pace del collega Nencioni, credo alla pagina bianca, forse perchè, essendo miope, non vedo se c'è scritto o no sulla pagina a cui egli alludeva.

Ipotizziamo il caso in cui, nell'*aut aut* che ci pone la legge, avessimo respinto uno qualsiasi degli statuti che sono venuti al nostro esame in prima Commissione: ve la immaginate una regione che comincia con un conflitto con il Parlamento, e quindi con lo Stato? Nella situazione in cui è oggi l'Italia credo che sarebbe stata una grave iattura.

Quindi, non solo approviamo, *toto corde*, la prassi seguita dalla 1ª Commissione, dal Senato nei *pourparler* con le regioni per l'approvazione degli statuti, ma vi aderiamo caldamente e saremo i più solleciti e i più impegnati in quest'opera non di revisione, non di consiglio diretto, ma di scambi di idee affinché i consigli regionali mettano a punto — cosa che del resto in gran parte hanno già fatto — qualche periodo controverso dei loro statuti.

È per questo che la realizzazione delle regioni a statuto ordinario ci ha sempre tro-

vati fanatici fautori: noi socialisti abbiamo dato un apporto convinto, nella consapevolezza che le regioni sono il supporto necessario per il consolidamento delle conquiste democratiche e lo strumento indispensabile per la trasformazione delle strutture dello Stato. Lo sviluppo della società si avvia ad essere completato ora con l'approvazione degli statuti regionali, con il metodo tanto criticato dal senatore Nencioni.

Oggi si aggiungono statuti di diverse regioni a quelli approvati nella seduta del 17 marzo: questi statuti, checchè se ne dica, per quanto si possa criticare qualche passo, per quanto il collega Nencioni abbia investito con vigore e veemenza taluni loro aspetti, dimostrano non solo l'opportunità e la validità della regione a statuto ordinario, ma la coscienza delle popolazioni, e quindi dei consigli regionali, della funzione della regione, di quella regione in quella determinata area geografica e in quel contesto sociale. Il che vuol dire che la regione non è stata, non è e non sarà quel salto nel buio che tanto si temeva...

N E N C I O N I . È un salto in piena luce!

C A L E F F I . Confidiamo che tra non molti giorni sarà possibile approvare anche lo statuto della Lombardia, superando qualche perplessità che ci ha tenuti impegnati e ci impegna nella prima Commissione... (*Interruzione del senatore Gianquinto*).

N E N C I O N I . Rimane solo la Lombardia!

C A L E F F I . Comunque, senatore Nencioni, sarà superato anche quello scoglio, proprio in virtù di quel metodo che lei tanto deprecava, mentre secondo me (anche se non ho l'ardire di competere con lei perchè non ho la competenza giuridica per farlo) quella tal pagina bianca consente anche la prassi che si è voluta seguire, proprio nell'interesse dello Stato, proprio nell'interesse delle regioni.

Anche gli statuti oggi in esame sono del tutto conformi al dettato della Costituzio-

ne e ne forniscono una corretta interpretazione in chiave moderna, al passo con i tempi e con le nuove esigenze del Paese, in modo adeguato agli interessi nazionali e delle regioni interessate, espressi dalle larghe maggioranze che hanno visto unite tutte le forze sinceramente democratiche ed antifasciste nella redazione e nell'approvazione degli statuti.

Il Gruppo socialista ritiene perciò di potere e dovere esprimere il suo voto favorevole all'approvazione anche di questi statuti, come ha già fatto per i precedenti. L'approvazione degli statuti è un fatto politicamente qualificante, conferma l'impegno del Parlamento a dare piena attuazione alla Costituzione e all'ordinamento regionale che la Costituzione ha prefigurato come uno dei suoi cardini essenziali. Naturalmente la realizzazione dell'ordinamento regionale non è pienamente attuata con l'approvazione degli statuti, che pure ne sono il primo, indispensabile, significativo momento. Occorre che si completi il disegno con la sollecita approvazione delle leggi sul controllo da parte delle regioni degli enti locali, con il passaggio alle regioni delle funzioni e del personale necessario, con la modifica della legge comunale e provinciale.

Infatti le regioni si troverebbero nella pratica impossibilità di assolvere i loro compiti e di rispondere alle attese del Paese e all'ansia di trasformazione e di rinnovamento che gli statuti hanno puntualmente recepito e che ha ispirato i lavori della Commissione e del Parlamento, se non si provvedesse con urgenza al trasferimento del personale e delle funzioni dallo Stato alle regioni, senza indulgere a pressioni settoriali e corporative e alle resistenze di certi apparati paurosi di ogni innovazione e gelosi di prerogative e di attribuzioni che non sempre hanno saputo esercitare per il progresso della società.

Occorre che le funzioni attribuite dalla Costituzione alle regioni siano intese nella loro pienezza e che lo Stato, lungi dall'ostacolarne la concreta investitura, faccia per contro largo uso della delega prevista dal secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, in modo che lo strumento regionale, nel quale noi fermamente crediamo e dal

quale il Paese si attende un più efficiente, progredito, articolato e democratico funzionamento delle istituzioni, possa operare quella trasformazione della società che auspichiamo e che non può essere oltre differita senza compromettere la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato democratico di realizzare il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, secondo la precisa indicazione della Costituzione. (*Applausi dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Preziosi. Ne ha facoltà.

\* **PREZIOSI.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, mi sono iscritto a parlare all'ultimo momento perchè credevo che oggi tutti ci rimettesimo alle dichiarazioni del senatore Tesaurò, senza ripetere quanto avevamo detto nella seduta precedente a proposito degli altri statuti. Credevo infatti che non ci fosse niente di nuovo; qualcosa di nuovo ci ha voluto proporre il senatore Nencioni che ci ha fornito nuovi spunti di polemica. Ma, onorevole Presidente, occorre proporsi un termine per approvare subito gli altri statuti.

**PRESIDENTE.** Due statuti ci debbono ancora pervenire.

**PREZIOSI.** La colpa non è sua, onorevole Presidente.

**PRESIDENTE.** La colpa non è di nessuno. Fatto sta che due statuti non sono ancora pervenuti.

**PREZIOSI.** Certo il Senato si propone il traguardo dell'approvazione degli altri statuti nel più breve tempo possibile perchè finalmente le regioni possano cominciare a funzionare. Ecco il motivo di quelle riunioni informali, di quei colloqui con i rappresentanti delle regioni, che hanno fatto in modo che si superassero enormi ostacoli. Diceva giustamente il senatore Caleffi: guai se si creassero contrasti insanabili fra lo Stato e le regioni. E non credo, senatore Tesaurò

ro e onorevoli colleghi che fate parte della 1ª Commissione, che un contrasto insanabile si possa creare con la regione lombarda. Sappiano infatti che l'unico ostacolo verrebbe posto dalla regione lombarda con l'articolo 63, ma penso che con un po' di buona volontà, interpretando quella lettera della regione lombarda che voleva chiarire il suo punto di vista, avremmo anche potuto superare questo ostacolo. Anche se indubbiamente vi sono delle perplessità, sono d'accordo con i colleghi Venanzi e Gianquinto sul fatto che queste perplessità potevano essere superate. Comunque ci auguriamo che la regione lombarda, con gli ultimi chiarimenti, permetta al Senato di approvare tutti gli statuti regionali, compreso quello della regione lombarda. Altrimenti, onorevole Presidente, sorprenderebbe il fatto che questa regione possa continuare a porre un ostacolo come quello che era stato posto anche dalla regione toscana e poi superato, avendo quest'ultima regione accolto alcuni suggerimenti della Commissione, dati anche dal Presidente in una delle riunioni informali. Speriamo che questi ostacoli possano essere superati. L'augurio del Senato è che tutti gli statuti possano essere approvati nel più breve tempo possibile affinché le regioni comincino a funzionare nell'interesse del Paese e della sua laboriosa popolazione.

**GIANQUINTO.** L'ostacolo non viene dalla Lombardia, ma da alcuni settori della 1ª Commissione del Senato.

**PRESIDENTE.** Senatore Gianquinto, mi consenta di rileggere anche a lei l'articolo 69 del nostro Regolamento che recita: « Non possono proporsi sotto qualsiasi forma ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni prese dal Senato precedentemente sull'argomento in discussione. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento, decide inappellabilmente ». La nostra Assemblea ha in precedenza, approvando altri statuti, preso alcune delibere. Sta per assumere altre delibere in ordine a questi statuti e i colleghi sanno a quali contesti accenno. È possibile immaginare che nella stessa seduta si deliberi in altro senso? Ve lo domando.

Ecco la posizione che ha assunto il Presidente nel consigliare a tutti il rispetto di norme regolamentari, oltre che di sagge visioni in materia di rapporti tra organi di un medesimo Stato e soprattutto tra il Parlamento e le regioni.

**PREZIOSI.** Ecco perchè, onorevole Presidente, io mi auguravo ...

**PRESIDENTE.** Non è mica un rilievo che faccio a suo riguardo!

**PREZIOSI.** Io mi auguravo appunto che quei rilievi accettati dalla regione toscana — e noi conosciamo la formazione politica della regione toscana — fossero anche accettati dalla regione lombarda perchè non si crei proprio l'unico caso di conflitto fra lo Stato e la regione.

**PRESIDENTE.** E debbo aggiungere, senatore Preziosi, che abbiamo avuto nelle settimane scorse davanti a noi un preclaro esempio di avvedutezza politica nella regione Piemonte, dove proprio il promotore di intese informali si è trovato, in definitiva, in un angolo e ha dovuto promuovere una revisione a revisioni già fatte. E debbo rendere onore e riconoscimento al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte di aver dimostrato alto senso di opportunità politica e di responsabilità.

Che altro volete che aggiunga?

**GIANQUINTO.** Comunque non è in discussione in questo momento lo statuto della regione Lombardia.

**PRESIDENTE.** Infatti. Auguriamoci che non vi sia bisogno di parlarne perchè, superati tutti gli ostacoli, con rapidi adempimenti, nei prossimi giorni si dimostri che le procedure invalse sono state le più opportune a prevenire e ad evitare conflitti e lungaggini; lungaggini non immaginate da questa Assemblea o dal suo Presidente, ma immaginate e decretate dalle Assemblee precedenti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento quando nel 1952 approvarono la legge Scelba. Questo lo ricordo per gli autori del famoso articolo che immaginano che adesso

sia stata l'opinione di Tizio o di Caio a voler frapporre ostacoli o inceppi, quando invece era semplicemente l'osservanza di una norma di legge la quale dice che non le regioni direttamente all'Assemblea, ma le regioni al Presidente del Consiglio e il Presidente del Consiglio all'Assemblea inoltrano gli statuti regionali.

**NENCIONI.** Siccome avevano impugnato la legge Scelba, pensavano che la Corte costituzionale desse loro ragione.

**PRESIDENTE.** Sì, come pensavano che io mi adontassi o mi impaurissi per essere denunciato al Segretario del mio partito. Dal momento in cui ho assunto questa carica, rispondo solo a questa Assemblea. Lo sappiano i mittenti e gli scrittori di qualsiasi telegramma. (*Vivi applausi*).

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**TESAURO, relatore.** Illustre Presidente, onorevoli colleghi, avrei preferito rimettermi puramente e semplicemente a quanto avevo già dichiarato nella precedente seduta. Alcuni interventi, però, mi impongono di fare brevi precisazioni.

Si è ancora ritornati sull'argomento della procedura e in particolare si è fatto riferimento ad articoli di riviste che avrebbero sottoposto a critica l'operato del Senato. Io deliberatamente avevo ignorato gli articoli in parola. Senza dubbio nelle aule parlamentari non si può e non si deve ignorare il pensiero scientifico sul modo di risolvere alcuni problemi della vita sociale ed in specie della vita politica. La scienza è la più alta espressione dell'attività di creazione e di conoscenza del singolo e della collettività e quindi non può essere ignorata in alcun campo e tanto meno in quello politico, specie nel momento in cui si svolge la funzione legislativa destinata a dare un contributo all'organizzazione delle strutture portanti di una comunità protesa verso nuove forme di vita. Vorrei aggiungere che, allo stesso modo in cui la mente e la volontà costituiscono le leve attraverso le quali l'uomo concorre con le sue forze al progresso della vita sociale,

la scienza e la politica, pur subendo continue variazioni per il tempo e per l'ambiente in cui agiscono, costituiscono congiuntamente, in ogni momento, le leve più potenti della comunità sociale. Il riconoscimento, però, di questa verità, lungi dall'indurmi a prendere in considerazione gli articoli di cui ha parlato il senatore Nencioni, mi conferma decisamente nell'idea di ignorarli perchè, come si desume sia dal fatto che non si è adempiuto al dovere di correttezza di farli conoscere a chi si era manifestato in senso contrario, sia dai riferimenti fatti in quest'Aula, non si tratterebbe di manifestazioni di attività scientifica, ma di improvvisazioni di opinioni espresse a vuoto in base ad elementi incontrollati senza tenere presente il lavoro della Commissione senatoriale che, come risulta dai processi verbali pubblicati, ha avuto per oggetto non solo i problemi che in via generale si impongono all'attenzione per l'esame degli statuti, ma anche lo specifico problema della politica urbanistica destinata a costituire la base della politica del territorio che con fondamento interessava in particolare la regione lombarda. Ma su queste cose concrete ed interessanti avremo occasione di soffermarci tra qualche giorno quando, prendendo definitivamente in esame lo statuto lombardo, saremo in grado di mettere in rilievo le situazioni che hanno impegnato la regione ed il Senato in uno sforzo comune la cui elevatezza è al di sopra di ogni contrasto e non è certo diminuita da manifestazioni di nessun rilievo alle quali si è accennato.

In quanto ad un altro punto trattato dal senatore Nencioni a proposito del contenuto del potere del Parlamento per l'approvazione degli statuti regionali è fuori dubbio che siffatto potere è di legittimità; ha le caratteristiche che ho avuto occasione di precisare nella mia relazione orale di questa mattina; non va confuso con il potere della Corte costituzionale di sindacato di legittimità sugli atti legislativi e va differenziato dal potere in virtù del quale il Parlamento, a norma dell'articolo 127 della Carta costituzionale, compie una valutazione di merito al fine di stabilire, su richiesta del Governo, se una legge regionale contrasti con gli interessi na-

zionali o con quelli di altre regioni ed in particolare accerta dove finisce l'interesse di una regione e dove comincia quello dello Stato o di un'altra regione. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Caro collega Gianquinto, la pregherei di non interrompere almeno su questo punto.

GIANQUINTO. E perchè?

TESAURO, *relatore*. Perchè parlo del controllo di merito del Parlamento sulle singole leggi regionali da lei stesso riconosciuto nel momento in cui, dando prova di notevole intuizione giuridica, ebbe a differenziarlo dal controllo per l'approvazione degli statuti che opportunamente definì di legittimità.

Esaurito l'esame dei punti sui quali si è soffermato l'egregio relatore di minoranza, a riconoscere la bontà della procedura seguita è sufficiente e decisivo il rilievo dello stesso egregio collega che, pur sollevando dubbi sulla legittimità della procedura seguita, ne ha riconosciuta ancora una volta l'efficacia per la rapida approvazione delle disposizioni degli statuti, che, a parte il merito lasciato alla discrezionalità e alla responsabilità della regione, hanno trovato sul piano della legittimità, il pieno consenso delle regioni e del Senato. Constatazione che da sola è sufficiente a rivelare non solo l'idoneità, ma anche la legittimità della procedura se non si può revocare in dubbio che l'accordo su un testo voluto dalle regioni e riconosciuto dal Senato in armonia con la Costituzione costituisce l'unico presupposto necessario e sufficiente per l'approvazione degli statuti che rientra nella competenza del Parlamento.

A fugare ogni residuo dubbio sta la considerazione che la procedura adottata dal Senato per l'esame degli statuti regionali non è affatto, come generalmente si pensa, una novità. Tutta la vita politica e quella parlamentare in ispecie è un lungo succedersi di situazioni che, come gli anelli di una stessa catena, pur subendo l'usura e le modificazioni inesorabili del tempo che passa e degli ambienti che si rinnovano, restano indissolubilmente collegate per una situazione immutata di fondo. Questa realtà può

sfuggire al profano, ma non a chi vive nella realtà della vita costituzionale ovvero concorre all'elaborazione della scienza costruendo sulla realtà, non sulle vuote astrazioni. In particolare gli incontri informali che hanno preceduto l'approvazione degli statuti regionali trovano la loro lontana origine negli incontri del pari informali che fin dal sorgere dello Stato italiano precedettero gli atti più importanti della vita del Parlamento. All'inizio della vita parlamentare si ebbero gli accordi provocati ed organizzati esclusivamente da uomini eminenti che dominavano la scena parlamentare e si collocavano, decisamente e moderatamente, a destra o a sinistra. Successivamente si ebbero gli accordi organizzati sia da personalità eminenti, sia da esponenti di forze politiche. Attualmente precedono gli atti di rilievo del Parlamento e del Governo gli accordi provocati ed organizzati unicamente dai gruppi politici che rappresentano una realtà riconosciuta dalla Carta costituzionale che li considera filiazione dei partiti e delle altre forze politiche che fiancheggiano ed orientano l'attività del Parlamento. A tutti gli incontri ricordati, agli incontri informali del lontano passato che si realizzavano per le forze individuali di eminenti parlamentari, agli accordi informali che in tempi successivi si realizzarono per le forze individuali di singoli parlamentari e di esponenti di forze politiche organizzate, agli incontri informali che si realizzano nella realtà costituzionale e parlamentare attuale per iniziativa delle forze politiche organizzate si ricollegano gli incontri informali per l'esame degli statuti regionali, incontri che non sono perciò una novità, ma una realtà che si è ripetuta rinnovandosi ed offrendo, forse, com'è sempre avvenuto anche per il passato, l'occasione per il miglioramento e per l'adeguamento degli strumenti indispensabili alle realizzazioni ed al progresso della vita costituzionale in genere e della vita parlamentare in ispecie. In particolare gli incontri informali per gli statuti hanno messo in evidenza — è questa la novità di rilievo — che, se la forza politica dei gruppi e dei partiti esercita sempre più intensamente la sua efficacia sulla vita costituzionale, il Parlamento ed il Governo, pur recependo in pieno

la luce dei diversi orientamenti politici, sono riusciti ad assicurare, con fermezza, al di sopra dei contrasti delle parti, non solo il rispetto della Costituzione, ma anche l'armonia tra la Costituzione e la legislazione statutaria delle regioni protese verso un elevato destino, nella misura in cui riescono a realizzare la loro autonomia nell'unità e nell'indivisibilità della Repubblica. Gli incontri informali, pertanto, hanno consentito la convergenza di idee e di volontà, l'armonia di leggi ed il rispetto di limiti che rappresentano l'essenza dell'ordinamento giuridico in genere e dell'ordinamento costituzionale in particolare. Risultato realizzato in breve tempo e senza spreco di energie.

Abbiamo avuto, signor Presidente, nonostante il risultato più che soddisfacente raggiunto, qualche amarezza per l'ignoranza e l'incomprensione di alcuni. La vita politica, ancora più che la vita in genere, è materata di amarezze. Queste, però, in definitiva, ci fanno assaporare meglio la dolcezza delle realizzazioni come l'approvazione degli statuti regionali per la constatata armonia con le leggi fondamentali della Repubblica, armonia che auspicarono i costituenti e che, senza dubbio, costituisce la leva migliore per il futuro della nostra comunità e per il suo progressivo inserimento in un mondo migliore. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole relatore per le parole di apprezzamento che ha voluto rivolgere alla Presidenza; ma la Presidenza ricambia questo apprezzamento per l'intera 1ª Commissione, la quale si è trovata di fronte ad un compito arduo — lo dissi già nella riunione precedente dedicata all'approvazione dei precedenti statuti — e da par suo, sotto la presidenza del senatore Tesauro, ha affrontato i rischi, le amarezze e le fatiche conseguenti, portandoci rapidamente a risolvere un problema che si presentava ancora due mesi fa molto difficile.

Auguriamoci che gli ultimi ostacoli vengano superati e che in breve anche per questa strada, scelta del resto con discreta intesa con l'altro ramo del Parlamento, si possa arrivare a vedere coronata l'intera opera.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Gatto.

**GATTO, Ministro senza portafoglio.** Onorevoli colleghi, ringrazio vivamente il relatore Tesauro ed i senatori Pennacchio, Illuminati, Arena, Nencioni, Caleffi e Preziosi per i loro interventi. Non ripeterò quanto ho detto pochi giorni fa nel discorso che feci durante l'approvazione degli statuti che già il Senato ha esaminato; desidero però richiamare esplicitamente di quel discorso il sentito e doveroso ringraziamento che ho ritenuto di dover portare al Presidente del Senato per l'opera che egli ha svolto in questa vicenda veramente importante per la nostra vita costituzionale.

Oggi praticamente si sono ritoccati, con variazioni sul tema, degli argomenti che già erano stati trattati. In specie ci si è diffusi sulla procedura. Io ebbi già modo di dare, qui al Senato e pubblicamente, il più ampio riconoscimento della validità della procedura che il Senato ha seguito e debbo dire che, nella sua lealtà, oggi il senatore Nencioni ne ha dato un riconoscimento, che veramente è il più notevole. Il senatore Nencioni è sempre stato il nemico di questa procedura ed anche oggi non ha mancato di dichiararsi tale, però ha riconosciuto che gli effetti della stessa sono stati degli effetti positivi e veramente notevoli.

Se noi, onorevoli colleghi, pensiamo quale sarebbe stata la situazione se le cose fossero andate diversamente, quale enorme responsabilità il Senato aveva in questa interessante e nuova vicenda parlamentare, noi dobbiamo dire che l'aver scelto la strada che è stata scelta, quella delle consultazioni informali, e l'aver avuto i risultati che abbiamo ottenuto, è stata cosa veramente notevole, perchè è stata fatta veramente nell'interesse del nostro Paese.

Il senatore Gianquinto, ad un certo momento, interrompendo il senatore Pennacchio, ha posto la domanda se il Senato sia sicuro di non essere andato oltre nella valutazione degli statuti...

**GIANQUINTO.** Non mi riferivo a tutto il Senato.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Alla Commissione, che è la rappresentante del Senato. Veramente vorrei osservare che con estrema saggezza, con cautela e senso di responsabilità il Senato ha eseguito il suo compito poichè il popolo italiano non si attendeva da noi un giudizio sbrigativo e superficiale, ma quel giudizio calibrato, serio e pieno di responsabilità, quel giudizio che tenesse ben presenti le eventuali conseguenze della nostra azione, che il Senato ha dato. Pertanto rimango dell'opinione che effettivamente il Senato ha fatto cosa saggia ad agire così come ha agito.

Uno dei temi che sono stati toccati — ed è anche naturale, data l'attualità della materia — è il problema del trasferimento delle materie alle regioni, in pratica dell'applicazione dell'articolo 17 della legge finanziaria in relazione all'articolo 117 della Costituzione. Su di essa si sono intrattenuti il senatore Pennacchio, il senatore Illuminati, il senatore Caleffi ed un pochino tutti. Debbo sostanzialmente ripetere quanto ho detto l'altra volta, dando qualche ulteriore precisazione.

Debbo dire anzitutto che non ho approvato la procedura che in taluni casi le regioni hanno seguito, cioè di accettare il colloquio con le singole amministrazioni. Questo infatti non ha nè facilitato a me il compito nè reso più celere il passaggio delle materie alle regioni. Debbo dire che malgrado che da circa un anno con insistenza io abbia richiesto a talune amministrazioni il materiale per poter svolgere questo determinato lavoro, talvolta mi sono sentito dire: stiamo trattando con le regioni, siamo in contatto con esse. Questa è però anche una buona ragione per non dare il materiale necessario agli effetti di un giudizio.

È interesse della regione crearsi il luogo per un colloquio con il potere esecutivo, ma tale interesse è sentito anche dal potere centrale. L'esigenza di un luogo di incontro delle regioni è quanto mai necessaria anche per evitare che tali incontri — specie se comprensivi di tutte le regioni — assumano un significato di contrapposizione. È opportuno, a mio giudizio, che il luogo di incontro sia quello che si evince dall'ordine del giorno del Senato, che il colloquio, cioè, si svolga presso la Presidenza del Consiglio: è que-

sta la sede più adatta per incontri tra potere regionale e centrale.

Detto questo, non è esatto accusare il Ministero dell'interno, senatore Illuminati, di non aver fatto il possibile per quel che lo riguarda: uno dei decreti che trasferirà immediatamente alle regioni, probabilmente la settimana ventura, è del Ministero dell'interno e riguarda le circoscrizioni comunali e la polizia urbana e rurale. Anche per quanto riguarda la beneficenza il Ministero dell'interno mi ha passato il materiale; si tratta di materia complicata e difficile: basti pensare alle questioni gravissime esistenti in quel settore, come possono essere quelle attinenti all'Opera nazionale dei ciechi civili e agli istituti e organizzazioni di ordine nazionale; basti pensare che la Costituzione parla di beneficenza pubblica e non di beneficenza privata.

Non abbiamo, per le difficoltà derivanti dai problemi da esaminare, ancora raggiunto in tutti i campi identità di vedute, ma ho ricevuto il materiale. Per quel che riguarda i controlli, dal 15 febbraio il Ministero dell'interno è pronto a passare i controlli alle regioni che li chiedono: talune hanno già ottenuto il passaggio di questi controlli.

Per quanto riguarda i trasporti è pronto il decreto per il trasferimento di quanto di competenza alle regioni. Non ho ancora la certezza — essendovi qualche piccola discussione — per quel che riguarda l'assistenza scolastica, i musei e le biblioteche, ma è sperabile che anche su queste materie si possa raggiungere un accordo. Ho mandato al Presidente del Consiglio il decreto del turismo e dell'industria, per quel che concerne cave, torbiere, artigianato, acque gassate, minerali e termali, perchè non vi è sulle materie identità di vedute tra il sottoscritto e le amministrazioni interessate.

Dovremo preparare poi i decreti della sanità, dell'istruzione professionale, dell'agricoltura e dei lavori pubblici. Non ho ancora il materiale completo per taluni di questi decreti; per taluni non ho alcun materiale, ma in un modo o nell'altro questi decreti verranno fatti perchè non verrò assolutamente meno, finchè starò in questo posto, ai termini della delega. Ho voluto dire questo perchè mi sento sempre sollecitare il trasfe-

rimento di questi poteri; vi prego di credere che sto facendo il possibile, e che ormai — pur tra le supponibili difficoltà insite in una situazione come quella in cui stiamo operando — il lavoro è in una fase che lascia non solo la speranza, ma qualche cosa di più, una quasi certezza (bisogna essere sempre un po' prudenti) che le cose verranno fatte assai prima di quanto non sia indicato nella delega che il Governo ha. I tempi della delega verranno quasi certamente notevolmente abbreviati.

Al senatore Arena, che ha ripreso un argomento già discusso la volta precedente, trattando di altri statuti, cioè la questione delle enunciazioni programmatiche delle regioni e della specificazione dei compiti che sono contenuti negli statuti, rispondo riferendomi a quanto ho già detto. Non vi è in questo assolutamente violazione costituzionale, e, d'altra parte, la differenza fra la società italiana di oggi e quella del 1947, quando la Costituzione venne approvata, non poteva non essere sentita dalle regioni, sicchè queste, nei limiti dei compiti e degli strumenti che la legge costituzionale dà loro, hanno cercato di inserirsi più vivamente nella collettività di oggi, avocando a sè funzioni di promozione o di azione, con strumenti che esse hanno, come le proposte legislative fatte al Parlamento nazionale, che non sono contro la Costituzione e che perciò non possono assolutamente loro rimproverarsi. Anzi, non si può che apprezzare lo sforzo che le regioni hanno fatto per inserirsi in questa collettività italiana, profondamente diversa da quella del 1947, dove non si parla più di beneficenza ma di assistenza pubblica, di sicurezza sociale; in questa società italiana in cui oggi è prevalente l'industria, mentre allora si aveva un'Italia contadina, agricola.

Il senatore Caleffi ha fatto riferimento alla complessa legislazione che sarà necessaria per completare il quadro della realtà regionale. Sì, evidentemente accanto a leggi particolari, come dovrà essere quella sui commissari di governo, come la modifica della legge comunale e provinciale, come la legge sui controlli, bisognerà anche procedere all'adeguamento di tutta la legislazione nazionale. Questo però non si potrà

fare da un momento all'altro; ciò è compito permanente del Parlamento e vorrei dire che d'ora in avanti il Parlamento per larga parte dovrà legiferare con una tecnica un po' diversa, che è proprio quella delle leggi-quadro. È evidente infatti che in tutte quelle materie che vengono trasferite alle regioni muterà la tecnica legislativa. Certo, la legislazione verrà adeguata: trasformeremo, modificheremo. Sono queste le grandi riforme, i grandi adeguamenti legislativi che il popolo italiano si attende da noi.

Il senatore Preziosi ha auspicato che si possa, nel tempo più breve, approvare anche gli altri statuti. Anzitutto noi ci auguriamo che i due ultimi statuti che non sono ancora stati inviati al Presidente del Consiglio lo siano nel più breve tempo. Questo è il segno che finalmente tutta l'Italia, tutte le regioni italiane si sono pacificate ed hanno trovato la possibilità di esplicare le loro funzioni. Ci auguriamo quindi che nel più breve tempo possibile anche gli statuti che non sono pervenuti possano avere l'approvazione del Senato.

Vorrei concludere, onorevoli colleghi, come ha concluso il nostro relatore, senatore Tesauro, sottolineando l'enorme importanza politica del fatto che le regioni abbiano accettato i suggerimenti del Senato. Questo è molto importante perchè nel clima che a un certo momento si era creato, quasi di dialettica contrapposizione fra potere centrale e potere regionale, l'armonia di poteri determinatasi ha dimostrato che quella fiducia che abbiamo sempre avuto nella Regione e nel suo pacifico inserimento nel corpo dello Stato è una realtà. Questa è stata una specie di prova del fuoco. Non vi è quindi, ripeto, contrapposizione tra potere centrale e potere regionale, ma nell'accoglimento di questi suggerimenti c'è la volontà di creare una Italia armonica, una Italia che sente l'accordo dei rispettivi poteri, quell'Italia che il popolo italiano attende da questa grande riforma. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora alla votazione degli articoli unici dei disegni di legge.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, sarebbe cosa politicamente ingiusta se in quest'occasione, che vede un secondo gruppo di statuti regionali all'esame della nostra Assemblea, mancasse la parola del Gruppo della sinistra indipendente. Si avrebbe ragione di credere ad una sottovalutazione da parte del mio Gruppo dei problemi relativi all'attuazione dell'ordinamento regionale, il che non è assolutamente vero. Dico questo pensando al serio, complesso e difficile lavoro svolto dai consiglieri regionali che hanno, in un lungo, appassionato e diligente lavoro e attraverso approfonditi dibattiti, elaborato e adottato questi importanti atti deliberativi che oggi noi approviamo e trasmettiamo all'altro ramo del Parlamento.

Ritengo che non dire una parola in questa circostanza significherebbe tra l'altro non tener presente il difficile lavoro compiuto pure dalla 1ª Commissione permanente presieduta dal senatore Tesauro e non tener conto delle settimane di lavoro appassionato, svolto dai colleghi di detta Commissione, talvolta a diretto contatto con i rappresentanti delle regioni.

Mi rendo conto che non vi sono cose nuove da dire ormai; almeno io in questo momento cose da dire non ho. Non ho che da richiamarmi a quanto detto a nome del mio Gruppo durante il lungo dibattito sui problemi dell'attuazione regionale, svoltosi in Senato nel dicembre scorso alla presenza dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri. Mi richiamo inoltre alle dichiarazioni da me fatte in occasione della approvazione, da parte della nostra Assemblea, del primo gruppo di statuti regionali. A quanto detto allora debbo in questa circostanza aggiungere una parola di sollecitazione per quanto riguarda l'approvazione dello statuto della regione lombarda; e poi formulare un auspicio, quello cioè della pronta, definitiva approvazione da parte della Camera dei deputati di tutti gli statuti ad essa trasmessi dal Senato. Infine desidero rivolgere un invito al Governo, prendendo spunto anche dalle parole testè dette dall'onorevole Ministro. Io prendo atto, onorevole Gatto, di quanto lei ha dichiarato per quanto riguarda una serie di problemi che debbono essere affrontati

onde mettere le regioni in condizione di poter compiutamente funzionare; vorrei tuttavia invitare il Governo ad affrontare questi problemi con la massima sollecitudine. Mi riferisco in modo particolare — me lo consenta, onorevole Ministro, ancora una volta — ai decreti delegati per il trasferimento dallo Stato alle regioni delle funzioni amministrative nelle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione.

È necessario, onorevole Ministro, che il Governo proceda speditamente; è necessario il massimo impegno su ciò tenendo conto delle conclusioni cui pervenne il Senato al termine del lungo dibattito che prima ricordavo. Si tratta pertanto di affrontare questo problema ispirandosi ad alcuni principi di carattere generale che io mi permetto di ricordare e di sottoporre all'attenzione dell'onorevole Ministro. Il primo è quello del pieno e integrale trasferimento di tutte le funzioni amministrative nelle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione, senza riserva allo Stato di parti delle materie stesse, salvo che per quelle materie per le quali la competenza legislativa — e quindi amministrativa — delle regioni è espressamente limitata dalla Costituzione agli aspetti di interesse regionale. Il secondo principio è quello dell'interpretazione della riserva dello Stato della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, come stabilito dall'articolo 17 della legge n. 281, non già nel senso di una sottrazione di determinati oggetti alla potestà legislativa e amministrativa delle regioni, ma nel senso della determinazione di « vincoli » stabiliti in sede legislativa. Il terzo principio infine è quello dell'ammissibilità di una attività di indirizzo e coordinamento da parte del Governo nei confronti delle regioni, non come ulteriore « vincolo », ma come attività politica di consultazione che le regioni non solo non rifiutano, ma anzi richiedono.

Onorevole Presidente, detto ciò ed avanzate queste sollecitazioni e queste raccomandazioni, dichiaro che il Gruppo della sinistra indipendente voterà a favore dei sette statuti regionali sottoposti oggi all'esame e all'approvazione della nostra Assemblea.

## Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filletti. Ne ha facoltà.

**FILLETTI.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, poichè il relatore nella sua replica ha voluto sostenere che le regioni sarebbero mortificate se il Parlamento ritenesse che dovessero essere sottoposte alle norme giuridiche dell'ordinamento statale è che per converso esse debbono rispettare solo i principi dell'ordinamento, mentre il senatore Caleffi, che fa parte della maggioranza, ha detto che le regioni sono una pagina bianca che deve essere scritta, siamo costretti a fare alcune precisazioni. È da rilevare infatti che poco ci si è preoccupati di possibili violazioni della Costituzione che potrebbero in futuro derivare dall'applicazione di certe norme.

In proposito va osservato che un controllo preventivo deve preoccuparsi di vedere anche pericoli di applicazioni future e che la valutazione sull'applicazione futura è tanto più necessaria quando si tratti di norme programmatiche, per definizione destinate a regolare norme in futuro, a prescindere dalle gravi miserve da noi sollevate circa la potestà delle regioni di porre norme di principio o programmatiche. Il fatto che l'approvazione da parte del Parlamento non tolga il controllo successivo della Corte costituzionale non può impedire che oggi si ricerchi l'interpretazione più esatta della lettera degli statuti, usando delle regole comuni dell'interpretazione.

L'affermazione secondo cui non basta l'astratta suscettibilità di interpretazioni diverse per consentire la qualificazione di disposizioni come incostituzionali non può prendersi come un paravento assoluto. Negli statuti vi è una pretesa evidente, quella di allargare l'ambito delle competenze regionali e non può quindi parlarsi di interpretazio-

ni diverse, a meno di voler sorprendere la buona fede.

Il controllo del Parlamento va applicato anche alle disposizioni di grado o valore sub-costituzionale. Si deve, per quanto possibile, far sì che l'interpretazione sia conforme ai principi costituzionali, ma è necessario anche un controllo preventivo che è proprio del Parlamento.

La Corte costituzionale ha sempre cercato di salvare, per quanto possibile, la legislazione vigente proponendo l'interpretazione conforme alla Costituzione; ma un controllo preventivo deve essere più rigoroso e più meditato in quanto qualsiasi legislatore deve preoccuparsi per quanto possibile di dare norme chiare e tecnicamente precise. Bisogna altresì ammettere che la scelta dell'interpretazione conforme alla Costituzione deve incontrare il limite della possibilità ossia della fondatezza secondo le regole che disciplinano l'opera dell'interprete.

Per le superiori ragioni siamo costretti a recedere dall'annunciata astensione e ad esprimere il nostro voto contrario richiamandoci a tutte le altre argomentazioni di cui alla nostra relazione di minoranza. (*Applausi dall'estrema destra*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri scritti a parlare per dichiarazione di voto, si dia lettura del disegno di legge n. 1426 nel suo articolo unico, che approva lo Statuto della Regione Lazio quale risulta dagli allegati nn. 1 e 2 al disegno di legge stesso.

**TORRELLI, Segretario:**

*Articolo unico.*

È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Lazio nel testo allegato alla presente legge.

ALLEGATO

## TITOLO I

## COSTITUZIONE E AUTONOMIA DELLA REGIONE

## Art. 1.

Il Lazio è Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, con propri poteri e funzioni secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione rappresenta unitariamente le istanze politico-sociali della popolazione e promuove la più ampia partecipazione delle autonomie locali e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico del Lazio.

## Art. 2.

La Regione ha per capoluogo la città di Roma e comprende i territori delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

La Regione ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che vengono approvati con legge dal Consiglio regionale.

## TITOLO II

## POTESTA' DELLA REGIONE

## Art. 3.

La Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e semprechè le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni, ha potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali.

La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse.

## Art. 4.

La Regione ha potestà amministrativa nelle materie di cui all'articolo precedente salvo quelle di interesse esclusivamente locale che

dalle leggi della Repubblica siano attribuite alle province, ai comuni o ad altri Enti locali.

La Regione esercita inoltre le altre funzioni amministrative demandate dallo Stato.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.

Le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili ed urgenti, nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, spettano alla Regione, salve le attribuzioni di competenza degli Enti locali.

### TITOLO III

#### ORGANI DELLA REGIONE

##### Art. 5.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.

#### CAPO I

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

##### Art. 6.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza, il Presidente e i membri della Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico ed amministrativo, adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Spetta al Consiglio:

- 1) determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, adottando i relativi provvedimenti di sua competenza;
- 2) formulare voti e proposte di legge al Parlamento, nonchè i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- 3) designare, nel proprio seno, a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, 3 delegati che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica;
- 4) deliberare sulla richiesta di *referendum* legislativo e costituzionale, a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- 5) approvare il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il rendiconto consuntivo, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui ed alla emissione di prestiti;

- 6) istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;
- 7) formulare le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;
- 8) approvare i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;
- 9) approvare i programmi generali e settoriali concernenti la esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa, nonché i programmi concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione ed i relativi finanziamenti;
- 10) approvare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- 11) istituire, nel proprio territorio, sentite le popolazioni interessate, nuovi comuni, modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti, promuovere forme associative tra gli Enti locali della Regione e di decentramento comunale;
- 12) deliberare le deleghe da conferire alle Province, ai Comuni ed agli Enti locali, quali organi di decentramento amministrativo;
- 13) istituire, disciplinare e sopprimere Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione e deliberare sulla partecipazione ad Aziende consortili e a società finanziarie;
- 14) formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;
- 15) nominare commissioni e membri di commissioni nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze;
- 16) riesaminare le deliberazioni, per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali, a norma dell'articolo 125 della Costituzione;
- 17) ratificare gli atti amministrativi di competenza del Consiglio deliberati in casi di urgenza dalla Giunta regionale ed adottare i provvedimenti conseguenti;
- 18) deliberare su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca l'approvazione del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte dalla legge a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tal senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

#### Art. 7.

Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali, sono stabiliti con legge della Repubblica.

Alla convalida delle elezioni dei Consiglieri regionali provvede, a norma del proprio Regolamento interno, il Consiglio regionale, su relazione dell'Ufficio di Presidenza che, a tale fine, assume la qualifica di Giunta delle elezioni.

## Art. 8.

Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta entro il 30° e non prima del 20° giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente, con preavviso di almeno 5 giorni.

Nella stessa seduta, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisoria, rispettivamente da parte del Consigliere con più alta cifra elettorale e di quello più giovane di età, il Consiglio procede alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, di tre Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Alla elezione si procede con tre votazioni separate, la prima per il Presidente, la seconda per i Vice Presidenti, la terza per i Segretari; ciascun Consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

La elezione dell'Ufficio di Presidenza ha luogo a scrutinio segreto.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

L'Ufficio di Presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

## Art. 9.

Il Collegio dei Revisori dei conti, si compone di un Presidente e di 4 membri. Esso ha il compito di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio immobiliare, sul rispetto del bilancio, sul conto consuntivo.

Il Consiglio elegge a maggioranza, nel proprio seno e a scrutinio segreto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Successivamente, il Consiglio elegge, con unica votazione, a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro membri del Collegio dei Revisori dei conti. Ciascun Consigliere vota un solo nome.

La funzione di membro del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con quella di membro della Giunta.

## Art. 10.

Il Consiglio si riunisce dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre su convocazione del suo Presidente.

Il Consiglio inoltre si riunisce in qualsiasi periodo dell'anno su convocazione del suo Presidente o su iniziativa del Presidente della Giunta, o di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Si riunisce altresì su richiesta del Consiglio dei ministri, ove da questi riceva l'invito a sostituire la Giunta o il Presidente della stessa, che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente non oltre 15 giorni dalla richiesta di convocazione con preavviso di almeno 5 giorni, al domicilio dei Consiglieri e con la specificazione dell'ordine del giorno indicato dai richiedenti. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può aver luogo telegraficamente con preavviso di 48 ore.

## Art. 11.

Il Consiglio ha piena autonomia funzionale interna e propria contabilità che, in armonia con la Costituzione ed il presente Statuto, esercita sulla base del proprio Regolamento, che viene approvato e modificato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Nell'ambito di tale autonomia funzionale e contabile, l'Ufficio di Presidenza provvede per la destinazione dei locali e del personale necessari per l'espletamento della attività consiliare.

## Art. 12.

Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

## Art. 13.

Il regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione e la composizione delle commissioni consiliari permanenti, assicurando in ogni caso a tutti i Gruppi consiliari, la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri delle commissioni.

Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle Commissioni permanenti.

I componenti della Giunta possono far parte delle Commissioni permanenti e speciali in qualità di consiglieri.

Alle Commissioni permanenti sono sottoposte per l'esame preliminare le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio, nonchè, per il parere preventivo, i provvedimenti della Giunta nei casi stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi regionali. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette contemporaneamente le proposte di legge e di deliberazione di competenza del Consiglio ai Presidenti delle competenti Commissioni consiliari ed al Presidente della Giunta che può partecipare ai lavori della Commissione o delegare un Assessore.

Le Commissioni deliberano a maggioranza purchè sia presente almeno la metà dei loro componenti.

Prima dell'esame delle proposte d'iniziativa popolare o di Enti locali, la Commissione dovrà ascoltare i rappresentanti dei firmatari o degli Enti locali medesimi.

Le Commissioni presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune, o che dal Consiglio medesimo fossero richieste, procurandosi, a tal fine, anche su domanda del rappresentante di un gruppo, direttamente dal Presidente della Giunta o dagli Assessori competenti, informazioni, notizie e documenti.

Hanno inoltre facoltà di richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per domandare loro chiarimenti su questioni in rapporto alla materia di loro competenza, nonchè, previa intesa con il Presidente del Consiglio e con la Giunta, l'intervento di funzionari dell'Amministrazione regionale o di Enti interamente dipendenti dalla

Regione, che non saranno tenuti al segreto d'ufficio nel riferire alla Commissione in seduta non pubblica. Possono, altresì, chiedere al Presidente ed agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e deliberazioni e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dal Consiglio o accettati dalla Giunta.

Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare, previa intesa con il Presidente del Consiglio regionale e con la Giunta, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività del Consiglio stesso. A tal fine, possono essere costituite anche Commissioni speciali.

Commissioni speciali possono essere, altresì, costituite con legge regionale per svolgere inchieste sull'operato della Giunta.

Il Regolamento del Consiglio determinerà le modalità delle consultazioni di rappresentanze di Enti locali, di categoria, di gruppi, di associazioni, di singoli cittadini.

L'Assessore competente per materia deve comunque essere presente a tutte le sedute della Commissione.

#### Art. 14.

Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.

Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone, salvo quanto disposto dall'articolo 23 del presente Statuto.

Sono valide le deliberazioni adottate mediante intervento della maggioranza dei Consiglieri e che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti, eccezione fatta per i casi per i quali lo Statuto e il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

#### Art. 15.

Ciascun Consigliere rappresenta l'intera Regione. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

#### Art. 16.

Ciascun Consigliere ha, in seno al Consiglio, diritto di interrogazione, interpellanza e mozione.

Il Regolamento del Consiglio prevede termini tassativi entro i quali la Giunta è tenuta a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze.

#### Art. 17.

I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più membri.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, assicura ai Gruppi consiliari, per l'esplicazione delle

loro funzioni, la disponibilità di locali e servizi e assegna contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze di base, comuni ad ogni Gruppo, e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

#### Art. 18.

Salvo i casi di anticipato scioglimento, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino al 46° giorno anteriore alla data di elezione per il suo rinnovo.

### CAPO II

#### LA GIUNTA REGIONALE ED IL SUO PRESIDENTE

#### Art. 19.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

#### Art. 20.

La Giunta è composta dal Presidente, che ne mantiene l'unità di indirizzo e da un numero di assessori non superiore a 12 preposti ai servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali. I singoli assessori responsabili di settori omogenei si organizzano in comparti per la programmazione e l'attuazione di piani di lavoro intersettoriale.

Il Presidente della Giunta provvede alla designazione dell'assessore vice presidente che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Congiuntamente alla presentazione del programma, il Presidente sottopone al Consiglio regionale l'articolazione operativa della Giunta.

#### Art. 21.

Il Presidente della Giunta regionale:

- 1) rappresenta la Regione;
- 2) esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione, salvo riferire alla Giunta nella prima adunanza;
- 3) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
- 4) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, riferendone alla Giunta e al Consiglio;
- 5) convoca, fissandone l'ordine del giorno, la Giunta; la presiede, ne coordina l'attività; sovrintende agli uffici dell'Amministrazione regionale;
- 6) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi regionali.

## Art. 22.

La Giunta regionale:

- 1) attua i programmi approvati dal Consiglio regionale;
- 2) provvede ove occorra, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- 3) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;
- 4) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;
- 5) nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale, amministra il patrimonio della Regione e delibera sui contratti della stessa;
- 6) delibera in materia di liti attive e passive salvo quanto disposto dal punto 2 dell'articolo 21 del presente Statuto e, su conforme parere della commissione competente, in materia di rinunce e transazioni fino al valore di 100 milioni;
- 7) delibera, sentita la competente commissione consiliare, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitti di attribuzione presso la Corte costituzionale;
- 8) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, semprechè essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
- 9) sovrintende alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigila sugli Enti, le imprese e le aziende interamente regionali o con partecipazione regionale, a norma degli articoli 53 e 54 del presente Statuto;
- 10) delibera nei casi di urgenza — tali da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio — provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio stesso, al quale li trasmette per ratifica nella prima successiva adunanza. La mancata ratifica entro il termine di 60 giorni dalla deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, importa l'annullamento della stessa salva al Consiglio l'adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici, sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
- 11) adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 4, comma quarto, con le modalità di cui al n. 10 del presente articolo, ove la materia sia di competenza del Consiglio regionale;
- 12) esercita le altre attribuzioni demandate dalla Costituzione e dal presente Statuto e, in generale, ogni altra attività amministrativa ordinaria della Regione.

## Art. 23.

La elezione del Presidente e dei membri della Giunta è preceduta:

- da un dibattito politico;
- dalla presentazione di proposte politico-programmatiche, accompagnate dalla indicazione dei candidati alla Presidenza e alla Giunta;

con l'indicazione dei settori omogenei dei quali i membri della Giunta saranno incaricati;

— dalla votazione, a scrutinio palese, dei documenti proposti con l'intervento di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti.

Successivamente con l'intervento di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti si procede alla elezione, a scrutinio palese, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre a scrutinio palese, alla elezione dei singoli membri della Giunta.

Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei consiglieri in carica o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti, la votazione viene rinviata ad una successiva seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede — sempre a scrutinio palese — alle votazioni di cui sopra, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

Qualora anche in tali ulteriori votazioni non si raggiunga per tutti i nominativi la maggioranza assoluta dei voti, nei confronti di coloro che non abbiano raggiunto tale maggioranza si procede a votazione di ballottaggio. Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.

La elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto allorchè ciò sia richiesto e approvato, per alzata e seduta, dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. La richiesta va approvata prima dell'inizio delle votazioni.

In caso di vacanza per dimissioni, revoca, o altra causa dell'Ufficio di Presidente della Giunta, o di dimissioni, revoca, o altra causa della maggioranza dei membri della Giunta medesima, questa si considera integralmente dimissionaria.

Il Consiglio è convocato entro venti giorni per l'elezione del Presidente e della Giunta.

#### Art. 24.

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

La Giunta può darsi un Regolamento per l'esercizio della propria attività.

#### Art. 25.

La Giunta ed il suo Presidente rispondono del loro operato di fronte al Consiglio.

La Giunta ed il suo Presidente possono essere revocati, anche individualmente, su proposta motivata di un quarto dei Consiglieri in carica, approvata a maggioranza dei Consiglieri eletti, o su proposta di tre gruppi consiliari.

Sulla proposta di revoca di tutta la Giunta il Consiglio vota per appello nominale; sulle proposte di revoca individuale la votazione si effettua a scrutinio segreto. Le proposte di revoca individuali che si effettuano a scrutinio segreto dovranno essere avanzate da un terzo dei Consiglieri assegnati.

Ogni proposta di revoca deve essere discussa non prima di 10 e non oltre 20 giorni dalla presentazione.

#### Art. 26.

In caso di scioglimento, per rinnovazione, del Consiglio, di dimissioni o di revoca della Giunta, quest'ultima resta in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione della nuova.

#### Art. 27.

La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli delle indennità ai Consiglieri regionali a seconda delle loro funzioni ed attività.

### TITOLO IV

#### PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

#### Art. 28.

L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli, compete:

- alla Giunta regionale;
- a ciascun Consigliere regionale;
- ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
- ai singoli Consigli provinciali;
- agli elettori della Regione in numero non inferiore a 5.000.

Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritte dal Presidente.

La presentazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare è regolata in conformità all'articolo 35 del presente Statuto.

La verifica della regolarità delle proposte di legge è di competenza del Consiglio regionale.

#### Art. 29.

Le proposte di legge devono essere esaminate da una commissione consiliare ed approvate dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.

Il Regolamento prevede i modi e i limiti per l'adozione del procedimento redigente assicurando, in ogni caso, in qualsiasi momento

fino all'esame conclusivo da parte della commissione, alla Giunta ed a ciascun Consigliere la facoltà di richiamare, in tutto o in parte, la proposta di legge alla normale procedura di esame e di approvazione prevista dal comma precedente.

#### Art. 30.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni legge che importi nuove o maggiori spese rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi fronte.

#### Art. 31.

Il Presidente del Consiglio regionale invia, entro cinque giorni, al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio.

Se entro trenta giorni dalla data di ricezione il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.

Entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge ».

Al testo segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio ».

Le leggi regionali sono riprodotte sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le leggi regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione, salvo i casi d'urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione.

#### Art. 32.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica rinvi una legge al Consiglio regionale per le ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 127 della Costituzione e, ove il Consiglio la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è promulgata se il Governo della Repubblica, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

#### Art. 33.

L'iniziativa dei Regolamenti regionali compete ai soggetti di cui all'articolo 28 del presente Statuto.

Per la promulgazione e la pubblicazione dei Regolamenti deliberati dal Consiglio regionale valgono, in quanto applicabili, le modalità previste, per le leggi regionali.

L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere regionale nonchè, quando si tratti di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, agli altri soggetti indicati nell'articolo 28 del presente Statuto.

## TITOLO V

### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### Art. 34.

La Regione considera il concorso degli Enti locali e l'apporto autonomo dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi e di altre formazioni ed organizzazioni sociali, come fondamentali momenti della partecipazione democratica alla determinazione della politica regionale.

A tale fine:

— consulta i Consigli comunali e provinciali sulle principali questioni;

— attua forme d'intesa e di concerto con gli Enti locali nei casi e con le modalità stabilite da leggi regionali, soprattutto per le questioni che, direttamente o indirettamente, si connettano a materie di loro competenza;

— consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti e le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori autonomi sui problemi di carattere economico e sociale;

— consulta le organizzazioni regionali della cooperazione;

— consulta altresì le altre organizzazioni e formazioni sociali;

— promuove indagini conoscitive e incontri su determinati problemi, come gli agrari, gli urbanistici, gli scolastici, i culturali, sulla condizione femminile, i giovanili, gli sportivi, del tempo libero, economici e sociali in genere;

— si rivolge ai Comuni e ai loro organi di decentramento, ove esistono, per promuovere, con l'autonomo concorso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e di altre formazioni sociali, la più ampia partecipazione delle popolazioni alla vita della Regione.

#### Art. 35.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale della Regione a norma degli articoli 28 e 33 del presente Statuto.

La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.

Il Regolamento del Consiglio regionale prevede le modalità e i termini per l'esame delle proposte d'iniziativa popolare, in modo da garantirne la sollecita discussione.

#### Art. 36.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

I Consigli comunali e provinciali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o prospettino esigenze.

Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento.

#### Art. 37.

I Comuni della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti che li interessano. Le interrogazioni dei Comuni sono depositate alla Presidenza del Consiglio regionale, che le trasmette alla Giunta.

Ove il Comune interrogante chieda alla Giunta risposta scritta, questa gli è direttamente trasmessa dalla Giunta; ove chieda risposta orale, questa è data dalla Giunta di fronte alla Commissione consiliare competente.

#### Art. 38.

La legge regionale prevede l'istituzione del « Difensore Civico » con il compito di chiedere notizie sull'Amministrazione regionale.

La legge regionale disciplina le modalità della nomina ed i poteri del « Difensore Civico ».

#### Art. 39.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano almeno:

— 50.000 elettori della Regione;

— due Consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio;

— dieci Consigli comunali che abbiano iscritti nel loro complesso, nelle liste elettorali non meno di 50.000 elettori, con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Non è ammesso il *referendum* nelle materie tributarie e per l'approvazione del bilancio.

La legge regionale determina le ulteriori modalità di attuazione del *referendum*, disciplinando, anche, il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di *referendum*.

Un *referendum* non può essere indetto prima che sia decorso un anno dall'attuazione di altro precedente *referendum* di qualsiasi tipo.

#### Art. 40.

I regolamenti e i provvedimenti amministrativi d'interesse generale della Regione sono sottoposti a *referendum* popolare, quando lo richiedano i soggetti di cui al precedente articolo.

### TITOLO VI

#### LE AUTONOMIE LOCALI

#### Art. 41.

In armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento politico e amministrativo previsti dalla Costituzione e, in particolare, dall'articolo 5, la Regione instaura, anche nella sua attività legislativa e politico-amministrativa, un rapporto partecipativo e collaborativo con le Province, i Comuni e gli altri Enti locali.

La Regione promuove e coordina l'attività degli Enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale, economico e sociale, in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati dalla programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia.

La Regione promuove, altresì, il riordinamento degli Enti locali anche attraverso forme associative e di decentramento, allo scopo di agevolare la partecipazione dei cittadini al governo degli Enti medesimi e di conseguire una gestione dei servizi pubblici la più rispondente alle esigenze delle collettività interessate.

#### Art. 42.

La delega di funzioni amministrative alle Province, ai Comuni o ad altri Enti locali — nonchè la sua eventuale revoca — sono disposte con legge regionale e sono dirette — di norma — a tutti gli Enti di eguale livello istituzionale.

Per la revoca non riguardante la generalità degli Enti delegati è richiesta la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli Enti interessati.

La delega è, di norma, a tempo indeterminato in relazione alla natura delle funzioni delegate.

Le leggi regionali che prevedono la delega di singole materie agli Enti locali, ne determinano il contenuto, ne fissano la durata eventuale e stabiliscono i limiti dei poteri d'indirizzo, coordinamento e vigilanza del Consiglio e della Giunta ed i presupposti per il loro esercizio. Regolano, altresì, i conseguenti rapporti finanziari.

La Regione per l'utilizzazione degli Uffici degli Enti locali osserva, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi.

#### Art. 43.

Il controllo sugli atti degli Enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato, con modalità e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione.

Tale organo che ha sede nel capoluogo della Regione, esercita il controllo sugli atti delle Province e coordina l'attività delle sezioni decentrate per gli atti dei Comuni e degli altri Enti locali.

La legge regionale fissa il numero e l'ubicazione delle singole sezioni e l'ambito della loro competenza.

Sino all'entrata in vigore della legge regionale, l'organo centrale, di cui al primo comma del presente articolo, esercita il controllo sugli atti di tutti gli Enti locali della Regione.

I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimità degli atti.

La legge, per gli atti fondamentali dei Comuni e delle Province, può prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli Enti deliberanti di riesaminare le loro deliberazioni.

I controlli sostitutivi sugli Enti locali, sinchè e in quanto previsti dalle leggi, sono esercitati dalla Regione.

### TITOLO VII

#### LA REGIONE E LA PROGRAMMAZIONE

#### Art. 44.

La Regione, soggetto autonomo del processo di programmazione, concorre, con proprie autonome iniziative ed indicazioni, alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale e formula programmi di sviluppo economico globali relativi al suo territorio.

La Regione esercita la funzione di coordinamento sugli enti locali e sugli enti economici pubblici a dimensione regionale.

Partecipa con gli organi nazionali alla formulazione dei programmi degli enti a partecipazione statale nell'ambito della programmazione nazionale. Partecipa, altresì, con detti organi nazionali alla scelta tipologica degli insediamenti a partecipazione statale da effettuarsi nella Regione.

Adotta ed attua programmi nelle materie di sua competenza, nonchè in quelle ad essa demandate anche ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 e del secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

. Art. 45.

La Regione assume la politica di piano come impegno e metodo democratico di intervento, in concorso con lo Stato e con gli Enti locali, nella attività economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla ai suoi obiettivi e ai fini sociali secondo i principi sanciti dalla Costituzione.

La Regione, in relazione a tali fini e con l'obiettivo prioritario di conseguire la piena occupazione, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, e l'elevamento del tenore di vita della popolazione:

— promuove lo sviluppo dell'agricoltura, anche attraverso l'associazionismo e la cooperazione riconoscendo il lavoro dei singoli membri della famiglia coltivatrice, dell'artigianato, delle attività industriali, commerciali e turistiche e della cooperazione;

— promuove altresì il diritto all'istruzione, in ogni sua forma e grado, alla sicurezza ed assistenza sociale e alla salute, nonchè lo sviluppo dei servizi sociali con particolare riguardo alla casa, ai trasporti, alle attrezzature ed agli impianti per l'infanzia, il tempo libero, e le attività sportive;

— determina l'assetto del territorio, promuovendone, nel rispetto delle sue caratteristiche naturali, la piena valorizzazione, eliminando situazioni di squilibrio sociale, territoriale e settoriale;

— difende l'ambiente naturale, ispirando la propria legislazione a principi di politica ecologica ed a iniziative volte a preservare ed a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 46.

La legge regionale determina l'assetto del territorio, gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi a principi e metodi che assicurino, anche su basi comprensoriali, il concorso degli Enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali e delle altre formazioni sociali.

Art. 47.

La Regione può avvalersi di un Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione.

Le strutture, l'organizzazione ed i compiti dell'Istituto sono regolati con legge regionale, in modo da assicurare alla Regione, e con essa agli Enti locali, alle organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti e alle organizzazioni regionali confederali dei sin-

dacati dei lavoratori autonomi, alle organizzazioni giuridicamente riconosciute della cooperazione e alle altre formazioni sociali, l'informazione, i dati e gli apporti specializzati necessari per l'elaborazione e per la verifica dei piani di sviluppo globali e settoriali.

## TITOLO VIII

### ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

#### Art. 48.

L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi autonomistici e democratici, al più ampio snellimento delle procedure ed al principio della pubblicità.

La struttura degli uffici è articolata in funzione delle esigenze suddette, nonché dei compiti prevalentemente promozionali, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione ed in funzione del più ampio decentramento agli Enti locali.

La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.

#### Art. 49.

La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici, nonché le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

L'ordinamento del personale regionale è regolato dai seguenti principi:

a) dall'accesso all'Amministrazione mediante pubblico concorso, salvo i casi particolari stabiliti dalla legge dello Stato;

b) da qualifiche funzionali alle quali, nei casi stabiliti dalla legge regionale, si accede mediante pubblico concorso;

c) dallo stipendio onnicomprensivo che attua la chiarezza retributiva;

d) dalla progressione esclusivamente economica nell'ambito della qualifica in base all'anzianità di servizio ed al merito, valutato con criteri obiettivi per qualità ed efficienza;

e) dalla precisa determinazione, nel quadro dell'unità organizzativa, delle competenze e delle responsabilità proprie di ciascuna qualifica.

La Regione, previa delibera del Consiglio, può avvalersi, mediante contratto, di collaboratori particolarmente qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche. La durata del contratto non può superare il termine della legislatura in corso.

La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

## TITOLO IX

## PATRIMONIO E FINANZE

## Art. 50.

La Regione ha autonomia finanziaria e proprio demanio e patrimonio, in conformità alle norme costituzionali.

## Art. 51.

Le entrate della Regione sono costituite:

- a) dai redditi del suo patrimonio;
- b) dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale;
- c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;
- d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;
- e) dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;
- f) da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.

## Art. 52.

L'esercizio finanziario della Regione decorre dal 1º gennaio al 31 dicembre.

Due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio finanziario la Giunta presenta al Consiglio il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo. Il Consiglio approva, con legge, il bilancio preventivo entro il 15 dicembre.

L'indebitamento della Regione non può superare annualmente i limiti stabiliti, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio con legge, per un periodo non superiore a tre mesi.

Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio, prima di quello preventivo, approva, con legge, il bilancio consuntivo.

Qualora il bilancio consuntivo risultasse in disavanzo, l'ammontare del disavanzo è iscritto nello stato di previsione dell'esercizio successivo. La stessa procedura è adottata in caso di avanzo.

Prima della presentazione al Consiglio, la Giunta provvede a pubblicare sul *Bollettino Ufficiale* della Regione il bilancio di previsione.

## TITOLO X

## ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ REGIONALI

## Art. 53.

Per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse della Regione, che, per la loro speciale natura e dimensione, non possono essere delegate agli Enti locali, ovvero non siano gestite direttamente, la Regione può con legge:

- a) istituire enti od aziende regionali;
- b) promuovere la istituzione di enti od aziende a carattere consorziale tra Enti locali e anche tra Regioni;
- c) partecipare o promuovere società finanziarie regionali cui partecipino altri enti pubblici.

In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, a questa ultima deve essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni.

La legge regionale regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, aziende e società regionali provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati.

## Art. 54.

Spetta al Consiglio regionale:

- a) la nomina degli amministratori degli enti od aziende interamente dipendenti dalla Regione, di cui al punto a) dell'articolo 53, nonché dei rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consorziali di cui al punto b) dell'articolo 53, sia nelle società a partecipazione regionale;
- b) l'approvazione dei bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

Spetta alla Giunta regionale la vigilanza e il controllo sugli enti, aziende e società regionali e sulle partecipazioni.

La Giunta, almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.

## NORME FINALI E TRANSITORIE

I. — Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con il procedimento previsto dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, purchè sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto e dell'ultima modifica. Non si può procedere ad abrogazione totale dello Statuto se non congiuntamente alla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. Ogni iniziativa di revi-

sione statutaria respinta dal Consiglio non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla reiezione.

II. — In via transitoria, sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal n. 5 dell'articolo 21 del presente Statuto, il Consiglio regionale delibera:

a) sull'acquisto di immobili, azioni o obbligazioni industriali, nonché sulle locazioni e sulle conduzioni ultraquinquennali o che abbiano un valore complessivo superiore a 100 milioni di lire;

b) sull'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o obbligazioni industriali, nonché sulla costituzione di servitù passive o di enfiteusi;

c) su altre spese di amministrazione che superino ciascuna annualmente l'importo di 50 milioni di lire, comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo stesso oggetto, e sui contratti della Regione che, per lo stesso oggetto, superino l'importo di 100 milioni, ovvero, allorché riguardino opere pubbliche che superino per lo stesso oggetto i 300 milioni.

Per il resto, provvede all'amministrazione la Giunta regionale.

III. — La Regione provvede alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale tratto dalle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di comando.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti dei quali richiedere il comando.

I comandi possono riguardare docenti, magistrati, sia dell'ordine giudiziario che amministrativo, e pubblici impiegati e sono disposti dalle Amministrazioni di appartenenza previa intesa con la Giunta regionale.

IV. — Sino all'entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 43, terzo comma, del presente Statuto, che dovrà avvenire entro e non oltre 3 mesi, sono istituite sezioni decentrate con sedi a Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo per il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali nell'ambito di ciascuna provincia e sono, altresì, istituite, con sede in Roma, due sezioni decentrate, l'una, per il controllo sugli atti del comune di Roma, e l'altra, per il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri Enti locali della provincia di Roma.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge n. 1426, composto di un articolo unico, con il relativo allegato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia ora lettura del disegno di legge numero 1428 nel suo articolo unico, che approva lo Statuto della Regione Piemonte quale

risulta dagli allegati nn. 1, 2 e 3 al disegno di legge stesso.

**T O R E L L I ,** *Segretario:*

*Articolo unico.*

È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Piemonte nel testo allegato alla presente legge.

ALLEGATO

## TITOLO I LA REGIONE

### Art. 1.

#### *Costituzione della Regione*

Il Piemonte è Regione autonoma nell'unità politica della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme dello Statuto.

Il territorio della Regione comprende le circoscrizioni delle attuali province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

La città di Torino è il capoluogo della Regione.

La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.

### Art. 2.

#### *Autonomia e partecipazione*

La Regione opera nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, esercitando la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale e nazionale.

La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

La Regione afferma che il concorso degli enti locali e l'apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, delle formazioni sociali e di tutti i cittadini è elemento fondamentale della politica regionale.

La Regione considera con favore il costituirsi di ogni associazione che sia intesa a concorrere con metodo democratico alle attività regionali.

### Art. 3.

#### *Autonomia e decentramento*

La Regione opera per l'effettiva autonomia degli enti locali e per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, informando la propria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa a fini di ampio decentramento.

### Art. 4.

#### *Autonomia e sviluppo economico-sociale e programmazione*

La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.

La Regione per realizzare le sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

La programmazione regionale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità regionale.

La Regione, avvalendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli enti locali, opera in particolare per:

realizzare le condizioni atte a rendere effettivi il diritto allo studio, il diritto al lavoro, la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;

contribuire al progresso della cultura e allo sviluppo della ricerca scientifica, promuovendo altresì l'adeguamento delle strutture e dei contenuti della scuola alle esigenze della società regionale e nazionale;

adottare le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata;

acquisire alla gestione o al controllo pubblico i servizi di interesse generale;

attuare le riforme necessarie per determinare giusti rapporti sociali e civili condizioni di vita nelle campagne e favorire l'impresa, singola e associata, di coltivazione diretta e familiare, nelle forme della proprietà e dell'affitto;

agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunità collinari e montane;

promuovere lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;

potenziare l'impresa artigiana e favorirne l'ammodernamento;

coordinare le attività commerciali ed agevolare l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione per la tutela del consumatore;

coordinare e sviluppare i servizi sociali, con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza sociale, all'abitazione, alla scuola e alla formazione professionale, all'assistenza sociale, alla viabilità e ai trasporti, alle attività turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport.

#### Art. 5.

##### *Tutela del patrimonio naturale e culturale*

La Regione, nella politica di programmazione, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale per assicurare, alla collettività e ai singoli, condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute.

Essa, nell'ambito delle proprie competenze, agisce contro le fonti di inquinamento per eliminarne le cause; predispone ed attua piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale; adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche; istituisce parchi e riserve naturali; tutela il paesaggio.

La Regione difende il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni regionali.

A questi fini coordina ed indirizza gli strumenti e le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo di adeguati mezzi educativi e di informazione.

#### Art. 6.

##### *Tutela della salute dei cittadini*

La Regione, nell'ambito delle sue competenze, promuove ed attua un'azione legislativa e regolamentare intesa a creare ed organizzare gli strumenti più efficaci per un preciso intervento a tutela della salute dei cittadini, e specificatamente:

a) costituisce organismi sanitari ed altri strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro per tutelare la salute e prevenire le cause che le provocano danno;

b) favorisce la partecipazione dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali alla gestione degli organismi e degli strumenti antinfortunistici, di medicina preventiva, di igiene generale, di igiene mentale, nonché di medicina curativa e riabilitativa.

#### Art. 7.

##### *Patrimonio culturale delle comunità locali*

La Regione difende l'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume delle comunità locali e ne favorisce la valorizzazione.

#### Art. 8.

##### *L'informazione*

La Regione riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

La Regione dà relazione periodica della sua attività, organizza conferenze con gli enti locali, cura i contatti con gli organismi di azienda, di scuola, di comunità locali, secondo le norme e le modalità dello Statuto e del Regolamento.

Essa stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi, e provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano alla comunità regionale di esprimere le proprie esigenze.

#### Art. 9.

##### *La consultazione*

La Regione consulta gli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le istituzioni culturali, le associazioni e gli organismi in cui si articola la comunità regionale e, quando la materia lo richieda, elettori della Regione, secondo le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.

La Regione predispone altresì indagini conoscitive sulle materie di sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di consultazione e di ricerca.

## TITOLO II

### ORGANI E FUNZIONI

#### CAPO I.

#### ORGANI DELLA REGIONE

##### Art. 10.

##### *Organi della Regione*

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

#### CAPO II.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

##### Art. 11.

##### *Il Consiglio regionale*

Le norme sulla composizione, l'elezione, la durata in carica del Consiglio, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei Consiglieri, sono stabilite dalla legge dello Stato.

##### Art. 12.

##### *I Consiglieri regionali*

I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli uffici e dagli enti o aziende da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'esercizio del loro mandato.

Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite con legge regionale.

##### Art. 13.

##### *Prima seduta del Consiglio*

Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. La convocazione è effettuata dal Presidente della Giunta uscente con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

La presidenza provvisoria del Consiglio nella prima seduta è assunta da uno dei suoi componenti, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

#### Art. 14.

##### *Elezione dell'Ufficio di Presidenza*

Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, due Vice Presidenti e da due a quattro Segretari.

L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.

All'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari si procede con votazioni separate e ciascun Consigliere vota, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal Regolamento.

I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

#### Art. 15.

##### *Convocazione del Consiglio e ordine del giorno*

La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno delle sedute sono fissati dal Presidente del Consiglio, secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

#### Art. 16.

##### *Attribuzioni del Consiglio regionale*

Il Consiglio:

a) esercita le potestà legislative e regolamentare attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli rispettivamente dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali;

b) delibera in merito alle proposte della Regione relative alla programmazione nazionale;

c) approva il piano di sviluppo regionale presentato dalla Giunta;

d) approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta per l'esercizio dell'anno successivo;

e) approva lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio;

f) approva entro il 31 luglio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;

g) delibera in ordine ai tributi regionali;

h) delibera sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

i) delibera l'istituzione e la soppressione di enti e di aziende speciali dipendenti dalla Regione;

- l) delibera in ordine alla partecipazione della Regione in società;
- m) approva i piani settoriali concernenti interventi economici e finanziari nelle materie di competenza della Regione, i piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche determinandone i contenuti, l'organizzazione di servizi pubblici di interesse regionale, deliberando i finanziamenti relativi;
- n) stabilisce con leggi della Regione le direttive fondamentali ed i conseguenti rapporti finanziari in merito alla delega di funzioni amministrative della Regione alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali, a norma dell'articolo 118 della Costituzione;
- o) provvede alle nomine di competenza della Regione, salvo quelle attribuite al Presidente e alla Giunta da leggi o provvedimenti;
- p) adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione.

#### Art. 17.

##### *Altre attribuzioni*

Il Consiglio inoltre:

- a) formula proposte di legge al Parlamento, con le modalità previste per l'approvazione delle leggi regionali;
- b) esercita il potere di richiesta del *referendum* nazionale nei termini stabiliti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e con le modalità previste dalle leggi dello Stato sul *referendum*;
- c) formula pareri sulle materie previste dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- d) elegge nel proprio seno tre delegati della Regione ai quali spetta di partecipare, ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, all'elezione del Presidente della Repubblica. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota non più di due nomi;
- e) provvede alla nomina di Commissioni e di membri di Commissioni devoluta per legge dello Stato alla Regione;
- f) può, sentite le popolazioni interessate, istituire con proprie leggi nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

#### Art. 18.

##### *Commissioni permanenti*

Il Consiglio istituisce nel suo seno Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica delle forze politiche in esso rappresentate, secondo le modalità del Regolamento.

Il Presidente del Consiglio stabilisce la composizione numerica delle Commissioni e comunica al Consiglio la costituzione delle stesse in relazione alle designazioni dei Gruppi consiliari.

Le Commissioni permanenti, per gruppi di materie, sono costituite per l'esame preventivo delle proposte di legge. Alle Commissioni può essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio.

## Art. 19.

*Commissioni speciali*

Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:

- a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione;
- b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti ed aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni.

## Art. 20.

*Poteri di consultazione delle Commissioni*

Le Commissioni permanenti e speciali di indagine, in funzione della materia trattata, si avvalgono, secondo le norme del Regolamento, della consultazione di rappresentanti di enti locali, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria, di associazioni, di istituzioni scientifiche e culturali e di altri organismi sociali per l'esame di singoli argomenti o disegni di legge e ne riferiscono al Consiglio.

Le Commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio.

È esclusa in ogni caso la partecipazione e la presenza di membri estranei al Consiglio alle sedute della Commissione in cui si procede alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.

Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

## Art. 21.

*Rapporti fra le Commissioni permanenti e speciali e la Giunta*

Il Presidente della Giunta o un Assessore da lui delegato hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni.

Qualora il Presidente della Giunta non partecipi a tali lavori nè abbia delegato alcun Assessore a rappresentarlo, le Commissioni hanno facoltà di richiederne l'intervento.

Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere, sentito il Presidente del Consiglio e previa intesa con il Presidente della Giunta, l'intervento di titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, per sentirli sulle materie e gli atti di loro competenza.

Secondo le norme stabilite dal Regolamento, possono far parte delle Commissioni permanenti o speciali anche componenti della Giunta nella loro veste di Consiglieri, su designazione dei rispettivi Gruppi.

È escluso in ogni caso che i membri della Giunta possano presiedere Commissioni permanenti del Consiglio.

Le Commissioni presentano le loro conclusioni con una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza.

#### Art. 22.

##### *Commissione programmazione e bilancio*

Tra le Commissioni permanenti è istituita la Commissione programmazione e bilancio, la quale:

- a) esamina in sede referente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) esamina in sede referente gli atti relativi alla programmazione di cui all'articolo 74, che devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni per le materie di loro competenza;
- c) esamina in sede consultiva le proposte di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio, al fine di valutarne la coerenza con il programma pluriennale di attività e di spesa e con il bilancio, eventualmente segnalando esigenze di aggiornamento del programma;
- d) esercita, secondo modalità stabilite dal Regolamento, funzioni di controllo sulla gestione patrimoniale e contabile della Regione.

#### Art. 23.

##### *Commissione per il Regolamento del Consiglio*

Il Presidente del Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei Gruppi, in relazione alla loro consistenza numerica, e in modo da garantire la presenza di tutte le forze politiche del Consiglio.

La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e le sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

La Commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio Regolamento.

Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici allo scopo di garantirne l'autonomia funzionale e contabile.

#### Art. 24.

##### *Commissione consultiva per le nomine*

Una Commissione di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento, viene consultata

dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.

Art. 25.

*Sessioni ordinarie del Consiglio*

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria in ogni quadrimestre, il secondo giorno non festivo della terza settimana dei mesi di gennaio, di aprile e di settembre.

I lavori del Consiglio sono organizzati per programmi quadrimestrali, secondo le modalità indicate dal Regolamento.

Art. 26.

*Sessioni straordinarie del Consiglio*

Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, ne facciano richiesta il Presidente della Giunta o un quarto dei Consiglieri in carica.

La seduta deve avere luogo entro quindici giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.

Ove questi termini di convocazione, quale ne sia la ragione, vengano disattesi, il Consiglio regionale, trascorsi cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti, può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti all'ordine del giorno, da chi ha formulato la richiesta di convocazione straordinaria.

Nel caso questa sia stata presentata da un quarto dei Consiglieri in carica, la convocazione può essere effettuata dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori.

Art. 27.

*Convocazione straordinaria d'urgenza*

In casi di particolare necessità e urgenza, il Consiglio può essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente, ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.

Art. 28.

*Intervento dei Consiglieri per la validità delle deliberazioni*

Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 29.

*Pubblicità delle riunioni*

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento.

## Art. 30.

*Interrogazioni, interpellanze e mozioni*

L'esercizio del diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione, spettante ad ogni Consigliere in seno al Consiglio, è disciplinato dal Regolamento.

## CAPO III.

## LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE

## Art. 31.

*La Giunta e il suo Presidente*

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

La Giunta è composta dal Presidente e dagli Assessori in numero non superiore a dodici.

## Art. 32.

*Elezione del Presidente e della Giunta*

Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno con votazione per appello nominale.

L'elezione avviene a seguito di presentazione di un documento sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione, con il quale si propongono al Consiglio le linee politiche ed amministrative, il Presidente e la intera lista degli Assessori.

Sulle linee politiche ed amministrative proposte si svolge un dibattito, al termine del quale il Consiglio procede con votazioni successive all'elezione del Presidente e quindi della Giunta.

È proclamato eletto Presidente il Consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Ove non sia raggiunta la maggioranza richiesta, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di otto, e non oltre quindici giorni.

Se in questa seconda votazione nessuno dei Consiglieri designati alla Presidenza ha riportato la maggioranza assoluta richiesta, si procede ad un'altra votazione, a seguito della quale viene proclamato eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.

Avvenuta l'elezione del Presidente, il Consiglio procede all'elezione della Giunta a maggioranza semplice, con votazione della lista ad esso collegata.

## Art. 33.

*Mozione di sfiducia*

Il Presidente e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta obbligatoriamente le dimissioni.

Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale col voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.

Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta restano in carica solo per gli affari correnti.

La mozione di sfiducia, se presentata da un terzo dei Consiglieri, può contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta.

In questo caso, l'approvazione della mozione con la maggioranza sopra richiesta comporta il passaggio immediato alla votazione per l'elezione del nuovo Presidente e quindi della nuova Giunta, secondo la procedura prevista dall'articolo 32.

#### Art. 34.

##### *Sostituzione del Presidente e della Giunta per invito del Governo*

Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale possono, nei casi previsti dall'articolo 126 della Costituzione, essere sostituiti dal Consiglio regionale su invito del Governo formulato dal Presidente del Consiglio, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri e trasmesso, tramite il Commissario del Governo, al Presidente del Consiglio regionale.

La seduta del Consiglio regionale deve aver luogo entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito del Governo, ed in essa si procede alla votazione secondo le modalità previste dallo Statuto per l'elezione del Presidente e della Giunta.

#### Art. 35.

##### *Dimissioni di membri della Giunta*

Le dimissioni o la decadenza del Presidente o della maggioranza degli Assessori comportano le dimissioni dell'intera Giunta.

Nel caso di dimissioni o di decadenza di uno o più Assessori fino alla metà dei componenti la Giunta, il Presidente della medesima ne propone la sostituzione al Consiglio, che vi provvede per appello nominale con le modalità previste per l'elezione della Giunta.

Le dimissioni da membri della Giunta sono presentate al Presidente della Giunta, il quale le comunica al Presidente del Consiglio regionale.

Prima della presa d'atto da parte del Consiglio, le dimissioni possono sempre essere ritirate.

Qualora il Presidente della Giunta e la Giunta abbiano rassegnato le dimissioni, il Consiglio non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

In caso di vacanza della Giunta, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni per la nuova elezione.

## Art. 36.

*Funzionamento della Giunta*

La Giunta è convocata dal suo Presidente, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

Il Presidente, con proprio decreto, nomina un Assessore all'ufficio di Vice Presidente della Giunta, con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.

Il Presidente ha altresì facoltà di modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, ne ravvisi l'opportunità. Di entrambe queste determinazioni il Presidente della Giunta dà comunicazione al Consiglio.

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

## Art. 37.

*Firma degli atti della Regione*

Il Presidente delega agli Assessori la firma degli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Il Presidente può delegare la firma di particolari atti, stabiliti nell'apposito Regolamento interno della Giunta, approvato dalla Giunta stessa, anche al Segretario generale o ai funzionari da lui proposti.

## Art. 38.

*Rendiconto della Giunta*

Il Presidente e la Giunta sono responsabili di fronte al Consiglio, al quale rendono annualmente conto della propria attività in data da stabilirsi nel Regolamento del Consiglio.

Il Presidente e la Giunta possono essere chiamati in qualunque momento a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio su richiesta motivata di un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

## Art. 39.

*Competenze e attribuzioni della Giunta*

La Giunta ha l'iniziativa delle funzioni amministrative demandate alla Regione; provvede all'esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio; amministra il patrimonio della Regione; controlla la gestione

dei servizi pubblici regionali affidati ad enti amministrativi dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali ed a società a partecipazione regionale.

Essa è tenuta a predisporre il piano di sviluppo regionale ed i piani settoriali da sottoporre all'approvazione del Consiglio e ne cura l'attuazione; predispone inoltre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare al Consiglio.

La Giunta, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto o da apposite leggi regionali, delibera sulle seguenti materie:

- a) storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;
- b) progetti di lavori nei limiti dei piani generali di cui all'articolo 16 lettera m) dello Statuto;
- c) contratti della Regione;
- d) liti attive e passive, rinunce e transazioni.

La Giunta esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

La Giunta può assumere inoltre ogni deliberazione di carattere amministrativo ordinario che le sia stata esplicitamente demandata dal Consiglio.

#### Art. 40.

##### *Deliberazioni d'urgenza della Giunta*

La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio.

L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni.

Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

#### Art. 41.

##### *Competenze e attribuzioni del Presidente della Giunta*

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione.

Il Presidente della Giunta promulga le leggi e i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Il Presidente della Giunta soprintende agli uffici e servizi regionali; firma gli atti della Regione; ha la rappresentanza in giudizio della Regione; promuove davanti alle autorità giudiziarie, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

## TITOLO III

## FUNZIONI LEGISLATIVE DEL CONSIGLIO

## Art. 42.

*Iniziativa legislativa*

L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV dello Statuto.

## Art. 43.

*Assegnazione alle Commissioni*

Il Presidente del Consiglio regionale assegna i disegni e le proposte di legge alle Commissioni competenti per materia, che li esaminano in sede referente, nelle forme previste dal Regolamento.

## Art. 44.

*Modalità di approvazione dei disegni e delle proposte di legge*

Il Consiglio approva nelle forme previste dal Regolamento i disegni e le proposte di legge articolo per articolo e con votazione finale sul complesso della legge.

La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono sempre per appello nominale.

In caso d'urgenza, la Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di Consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge.

Il Regolamento disciplina modalità e termini di tale procedura.

## Art. 45.

*Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali*

Ogni legge, entro i termini prescritti da legge dello Stato, è inviata, a cura del Presidente del Consiglio regionale, al Commissario del Governo per il visto.

Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte ».

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può, se il Governo lo consente, essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

Nel caso di rinvio di una legge da parte del Governo e di nuova approvazione del Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge viene promulgata, salvo che, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito a sensi del comma ultimo dell'articolo 127 della Costituzione.

#### Art. 46.

##### *Approvazione delle norme di attuazione di leggi dello Stato*

Nel caso in cui, a sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, venga demandato da una legge dello Stato alla Regione il potere di emanare norme per la sua attuazione, la Giunta regionale è tenuta a predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge statale, salvo che la legge non indichi un termine diverso, il relativo progetto di norme d'attuazione e a trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio regionale.

#### Art. 47.

##### *Rinvio di provvedimenti amministrativi al riesame del Consiglio regionale*

Il Consiglio, previo parere della Giunta, può riconfermare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i provvedimenti amministrativi rinviati per il riesame a sensi dell'articolo 125 della Costituzione.

### TITOLO IV

## LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

### CAPO I.

## ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### Art. 48.

##### *Istituti della partecipazione popolare*

Sono istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) l'iniziativa degli enti locali;

- c) il *referendum* consultivo e abrogativo;
- d) l'interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale;
- e) la petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni.

La partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.

## CAPO II.

### L'INIZIATIVA POPOLARE E L'INIZIATIVA DEGLI ENTI LOCALI

#### Art. 49.

##### *Disciplina dell'iniziativa*

L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato da legge regionale.

#### Art. 50.

##### *Esercizio dell'iniziativa popolare*

Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale.

La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.

I primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla Commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere redatto per articoli e accompagnato da una relazione scritta.

#### Art. 51.

##### *Esercizio dell'iniziativa degli enti locali*

I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere iniziative legislative presentando un progetto di legge accompagnato da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni.

Le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla Commissione consiliare competente.

#### Art. 52.

##### *Procedura di approvazione*

L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, cui compete il giudizio preliminare sul-

la ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta stessa. Nel caso che manchi l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio.

La Commissione consiliare, alla quale il progetto di legge d'iniziativa popolare viene assegnato, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi.

Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa popolare entro due mesi dalla relazione della Commissione.

Ove il Consiglio non prenda in esame entro detto termine la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun Consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio alla votazione finale entro il mese successivo.

Scaduto questo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

### CAPO III.

#### IL REFERENDUM

##### Art. 53.

##### *Il referendum*

Il *referendum* su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, contribuisce a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità regionale e l'attività degli organi regionali.

La Regione ne favorisce l'esperimento secondo le esigenze di funzionalità che le sono proprie.

##### Art. 54.

##### *Referendum abrogativo*

Il *referendum* per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedano almeno cinquantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali purchè rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

##### Art. 55.

##### *Limiti del referendum abrogativo*

Il *referendum* abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio e per lo Statuto.

Il *referendum* è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.

Non sono ammessi più di due *referendum* abrogativi per ogni anno.

#### Art. 56.

##### *Referendum su regolamenti regionali*

I regolamenti regionali sono sottoposti a *referendum* abrogativo secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Non è proponibile il *referendum* per il Regolamento del Consiglio, per i regolamenti di attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il regolamento si riferisce, per le norme regolamentari esecutive di leggi regionali.

#### Art. 57.

##### *Referendum su provvedimenti amministrativi*

I provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al *referendum* abrogativo secondo le precedenti norme.

È improponibile il *referendum* relativo a provvedimenti amministrativi nelle materie escluse a norma degli articoli 55 e 56.

Il *referendum* è altresì improponibile su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.

#### Art. 58.

##### *Ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum*

L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità formale delle proposte di *referendum* salvo le impugnative previste dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

Ove manchi l'unanimità, decide il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.

La decisione positiva è comunicata al Presidente della Giunta, il quale, sentita la Giunta stessa, indice con proprio decreto il *referendum* entro i termini e nei modi stabiliti con legge della Regione.

#### Art. 59.

##### *Effetti del referendum abrogativo*

L'approvazione della proposta produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di *referendum*.

L'abrogazione viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del *referendum*.

Il decreto viene pubblicato immediatamente sul *Bollettino Ufficiale* della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Il Presidente, sentita la Giunta, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

## Art. 60.

*Referendum consultivo*

Il *referendum* consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, è deliberato dal Consiglio regionale e indetto dal Presidente della Regione.

Il quesito sottoposto a *referendum* è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori, votanti per le elezioni regionali, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni nei quali il *referendum* è stato indetto; altrimenti è dichiarato respinto.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del *referendum*, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta è tenuto a proporre al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*.

Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*.

## Art. 61.

*Disciplina del referendum*

La legge regionale stabilisce le ulteriori norme per l'attuazione delle diverse forme di *referendum* previste dallo Statuto.

## CAPO IV.

## ALTRI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

## Art. 62.

*Interrogazioni*

Gli enti locali, con deliberazione dei rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria possono rivolgere interrogazioni scritte agli organi della Regione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Gli organi regionali competenti sono tenuti a dare risposta scritta.

## Art. 63.

*Petizioni al Consiglio regionale*

I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti legislativi e amministrativi o per esporre necessità di comune interesse. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità formale delle petizioni.

Le ulteriori modalità relative all'esame delle petizioni e alle decisioni conseguenti sono stabilite dal Regolamento.

## ART. 64.

*Consultazione popolare*

La Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse.

La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni.

## CAPO V.

## PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

## Art. 65.

*Pubblicità degli atti amministrativi*

Le deliberazioni degli organi della Regione, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Qualsiasi cittadino può avere copia integrale delle deliberazioni, previo assolvimento dell'onere relativo.

Il Segretario generale della Regione è responsabile della pubblicazione del *Bollettino Ufficiale*.

## TITOLO V

## ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

## CAPO I.

## DELEGHE

## Art. 66.

*Decentramento dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali*

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative per le materie attribuite alla sua competenza delegandole alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali, oppure valendosi dei loro uffici.

## Art. 67.

*Delega agli enti locali*

La Regione delega normalmente l'esercizio delle funzioni amministrative per singole materie e senza limiti di scadenza. La delega può essere conferita anche per oggetti definiti e per tempi determinati.

La delega dell'esercizio delle funzioni amministrative della Regione è conferita alle Province, ai Comuni o agli altri enti locali mediante legge regionale.

La legge regionale deve stabilire le attribuzioni di competenza e le direttive per l'esercizio della delega nonchè regolare i rapporti finanziari conseguenti.

Gli enti locali devono essere preventivamente sentiti sui criteri informativi della legge.

La Giunta regionale cura l'attuazione della legge di delega e concerta con gli enti delegati le misure necessarie.

La delega può essere revocata con legge proposta dalla Giunta regionale sentiti gli enti o l'ente interessato.

#### Art. 68.

##### *Amministrazione tramite uffici degli enti locali*

La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento annuale a tal fine previsto, ha facoltà di avvalersi degli Uffici delle Province, dei Comuni o di altri enti locali, per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi deliberati dal Consiglio regionale o di provvedimenti per l'attuazione di leggi regionali, e quando non sia stato altrimenti disposto.

Le modalità di utilizzazione degli uffici di enti locali sono stabilite di intesa con le amministrazioni interessate.

#### CAPO II.

#### CONTROLLI

#### Art. 69.

##### *Controllo sugli enti locali*

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge dello Stato, esercita, in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge dello Stato può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

#### CAPO III.

#### CIRCONDARI

#### Art. 70.

##### *Circondari*

La Regione può provvedere, con propria legge, all'istituzione di circondari, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, sentiti i pareri del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati.

I circondari devono possibilmente coincidere con aree o sub-aree ecologiche.

I circondari sono sedi di delega amministrativa e di decentramento regionale.

CAPO IV.  
COMPENSORI

Art. 71.  
*Compensori*

La Regione, sentiti gli enti locali interessati, può istituire compensori con legge regionale.

CAPO V.  
ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ REGIONALI

Art. 72.  
*Enti, aziende e società regionali*

Allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale, oppure di garantire il raggiungimento di obiettivi previsti dal piano di sviluppo, la Regione, quando la delega agli enti locali non possa essere utilmente esercitata, può con propria legge costituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed organizzativa e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione ed amministrazione di società per azioni.

Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti ed aziende.

La legge regionale stabilisce le modalità ed i tipi dei controlli e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende e assicura la rappresentanza delle minoranze consiliari.

Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione delle leggi istitutive.

Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sulle attività, sui programmi e sul bilancio di cassa.

Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili con le leggi dello Stato, alle società a partecipazione regionale.

TITOLO VI  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, FINANZA E BILANCIO  
DELLA REGIONE

CAPO I.  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 73.  
*Regione e programmazione nazionale*

La Regione, soggetto di programmazione, concorre alla formazione ed attuazione del piano nazionale, secondo procedure fissate con legge dello Stato, e con la propria autonoma attività di programmazione.

La Regione, nella politica di piano, opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese, con particolare riferimento allo sviluppo del Mezzogiorno.

Il concorso della Regione avviene assicurando la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, nonché delle organizzazioni economico-sociali.

#### Art. 74.

##### *Programmazione regionale*

La Regione, in armonia con gli obiettivi della programmazione nazionale, provvede all'adozione del piano di sviluppo regionale.

Per l'attuazione del piano, la Regione adotta un programma pluriennale di attività e di spesa, articolato in programmi di settore per le materie di sua competenza nonché per le materie ad essa delegate dallo Stato.

Il bilancio preventivo annuale, le leggi e gli atti della Regione che importano investimenti devono essere coerenti con le linee fondamentali del programma pluriennale.

La Giunta presenta ogni anno, unitamente al bilancio preventivo, una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale ed eventuali proposte di aggiornamento.

#### Art. 75.

##### *Formazione ed attuazione del piano*

Le norme per la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione del piano di sviluppo regionale e dei programmi di settore sono fissate con legge regionale, assicurando il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali.

Il piano di sviluppo regionale si articola nei piani comprensoriali, e, per quanto riguarda l'agricoltura, in piani zonali, alla cui formazione ed attuazione partecipano gli enti locali nell'ambito delle competenze proprie e di quelle delegate dalla Regione, secondo i modi stabiliti da legge regionale. Ai piani comprensoriali ed ai piani zonali di sviluppo agricolo è assicurato l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali, anche attraverso forme permanenti di partecipazione e di consultazione.

Gli organi comprensoriali responsabili redigono ogni anno un bilancio consolidato degli enti locali che fanno parte del comprensorio, allo scopo di rilevare gli investimenti di competenza degli enti stessi, previsti nel comprensorio.

La legge regionale che determina le norme per la formazione del piano stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei dati occorrenti alla programmazione economica, in modo da garantirne l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun Consigliere regionale.

## CAPO II.

### FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE

#### Art. 76.

##### *Entrate, demanio e patrimonio*

Le norme relative alle entrate, al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione sono stabilite con legge della Regione in conformità alle leggi dello Stato.

#### Art. 77.

##### *Esercizio finanziario.*

L'esercizio finanziario per la Regione incomincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

La Giunta presenta il bilancio preventivo entro il 31 agosto ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

#### Art. 78.

##### *Disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Regione*

La Giunta predispose il disegno di legge di approvazione del bilancio preventivo e quello del conto consuntivo in armonia con le norme stabilite con legge dello Stato e li consegna, nei termini di scadenza previsti dallo Statuto, alla Presidenza del Consiglio regionale.

#### Art. 79.

##### *Esercizio provvisorio*

L'esercizio provvisorio può essere con legge deliberato dal Consiglio per un periodo non superiore a quattro mesi.

#### Art. 80.

##### *Limiti in materia di spesa e di bilancio*

Ogni progetto di legge ed ogni legge regionale che importino nuove o maggiori spese devono indicare i mezzi per farvi fronte.

## TITOLO VII

## STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

## Art. 81.

*Ruolo organico del personale regionale*

Le norme sullo stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale, sugli uffici del Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione e di disciplina del personale stesso, sono adottate con legge della Regione, nell'ambito della legge dello Stato e secondo le norme dello Statuto.

La segreteria generale della Regione assicura i rapporti fra tutti i servizi regionali, articolati, secondo i principi dello Statuto e tenendo conto dei criteri di autonomia funzionale e contabile degli uffici del Consiglio previsti dall'articolo 23, in modo da conseguire l'efficienza funzionale e la rispondenza dei servizi ai fabbisogni e alle esigenze della comunità regionale.

Le proposte di revisione del ruolo organico sono presentate dalla Giunta.

Il personale di ruolo è assunto mediante concorso pubblico.

Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esplicazione straordinaria o a tempo limitato di mansioni specializzate, è ammesso il conferimento di incarichi specifici per periodi determinati.

Le modalità ed i limiti di tali incarichi sono regolati con legge regionale.

## TITOLO VIII

## REVISIONE DELLO STATUTO

## Art. 82.

*Revisione dello Statuto*

La revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto è deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto, può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio regionale, non può essere rinnovata nel corso della stessa legislatura.

## NORME TRANSITORIE

I. — *Iniziativa popolare*

Sino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 49 si applicano i principi generali desumibili dallo Statuto e dall'ordinamento giuridico dello Stato.

II. — *Personale della Regione*

Le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale degli enti locali e delle amministrazioni dello Stato saranno adottate con legge regionale.

Al personale comandato alla Regione nella fase di primo impianto non si applicano le norme di cui al quarto comma dell'articolo 81 dello Statuto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge n. 1428, composto di un articolo unico, con il relativo allegato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura del disegno di legge n. 1443 nel suo articolo unico, che approva lo Statuto della Regione Umbria quale risulta dagli allegati 1 e 2 al disegno di legge stesso.

**TORELLI, Segretario:**

*Articolo unico.*

È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Umbria nel testo allegato alla presente legge.

## ALLEGATO

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

L'Umbria è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana, con poteri propri e funzioni, secondo i principi e nei limiti della Costituzione.

La Regione dell'Umbria concorre a promuovere il progresso civile e sociale della popolazione, la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della Comunità nazionale ed il rinnovamento democratico delle strutture dello Stato.

## Art. 2.

La Regione dell'Umbria comprende i territori delle attuali province di Perugia e di Terni ed ha per capoluogo la città di Perugia.

La Regione ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, stabiliti con legge regionale.

## Art. 3.

Sono Organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

## TITOLO II

## PRINCIPÌ PROGRAMMATICI

## CAPO I.

## RAPPORTI UMANO-SOCIALI

## Art. 4.

La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il libero esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale di tutti i cittadini.

## Art. 5.

La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla famiglia.

**Art. 6.**

La Regione concorre alla edificazione di un sistema di sicurezza sociale fondato sulla esigenza di assicurare a tutti una esistenza libera e dignitosa.

Promuove servizi di assistenza sociale secondo programmi di intervento approvati con legge regionale.

Tutela la salute dei cittadini in tutti i suoi aspetti, con particolare riguardo al momento della prevenzione.

Istituisce con legge il servizio sanitario regionale e, nell'ambito della programmazione regionale, ne determina la struttura, articolata in unità locali, con la partecipazione dei cittadini e degli enti locali territoriali; fissa le competenze del servizio e detta norme per il suo autonomo funzionamento.

**Art. 7.**

La Regione, per rendere effettivo il diritto di accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione, concorre a rimuovere gli ostacoli che di fatto lo limitano e predisporre con legge adeguati servizi di assistenza scolastica.

**Art. 8.**

La Regione riconosce nel suo patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto inalienabile della cultura regionale.

**Art. 9.**

La Regione riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana ed a tal fine li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee.

La Regione riconosce il valore sociale delle ricerche archeologiche, speleologiche ed ecologiche, anche dilettantistiche, e concorre a regolarne l'esercizio.

La Regione favorisce l'associazionismo giovanile.

**CAPO II.****RAPPORTI POLITICO-COMUNITARI****Art. 10.**

La legge stabilisce materie, strumenti e metodi di consultazione per garantire la partecipazione dei partiti politici, degli enti pubblici, dei sindacati e di ogni altra formazione sociale, all'esercizio della funzione legislativa, regolamentare ed amministrativa di carattere generale della Regione.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.

#### Art. 11.

La Regione riconosce come presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e a tal fine cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

#### Art. 12.

La Regione considera gli enti locali territoriali come soggetti fondamentali dell'organizzazione locale e promuove il potenziamento effettivo della loro autonomia.

La Regione può istituire circondari, con la partecipazione dei Comuni e delle Province, a norma dell'articolo 133 della Costituzione.

#### Art. 13.

La Regione è anche ente democratico di decentramento statale.

Adegua la propria attività ed organizzazione alle esigenze della autonomia e del decentramento.

La Regione esercita normalmente le proprie funzioni amministrative delegandole agli enti locali; in casi particolari si avvale dei loro uffici.

La Regione può affidare ad enti da essa istituiti, ad enti pubblici locali o a società alle quali partecipa, la gestione di attività ovvero la esecuzione dei compiti che, per la loro speciale natura e dimensione, non possano essere diversamente delegati.

### CAPO III.

#### RAPPORTI ECONOMICO-SOCIALI

#### Art. 14.

La Regione assume quale primario obiettivo sociale e quale fattore essenziale dello sviluppo economico regionale, la realizzazione di una condizione di piena occupazione.

La Regione adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata; promuove investimenti pubblici a fini produttivi ed occupazionali; favorisce l'assunzione, da parte di enti pubblici o comunità di lavoratori, della gestione di imprese, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

**Art. 15.**

La Regione adotta iniziative tendenti ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti.

La Regione concorre a mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati all'estero.

**Art. 16.**

La Regione assume la programmazione come metodo democratico di una azione volta a realizzare lo sviluppo equilibrato dell'economia regionale, le riforme di struttura ed i fini sociali previsti dalla Costituzione.

La Regione, in collaborazione con gli enti locali, e con l'autonomo apporto dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, economiche e sociali, concorre alla determinazione degli obiettivi generali del piano economico nazionale, alla sua formazione ed attuazione, e adotta un piano regionale di sviluppo.

Per l'attuazione del piano, la Regione predispone programmi pluriennali di attività e di spese per le materie di sua competenza, nonchè per le materie ad essa delegate dallo Stato.

La legge detta norme per la formazione, aggiornamento e attuazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi pluriennali.

La legge assicura l'autonomia della ricerca economico-sociale, promuovendo la creazione di una istituzione regionale per la ricerca, con la collaborazione e partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici, delle organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali della Regione.

**Art. 17.**

La Regione promuove un equilibrato assetto del territorio diretto a creare un ambiente idoneo a soddisfare compiutamente le esigenze della persona umana.

Provvede alla difesa del suolo e del paesaggio, alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, dell'ambiente ecologico, e del patrimonio storico, artistico e archivistico.

Adotta con legge, in armonia con il piano regionale di cui all'articolo 16, un piano urbanistico territoriale per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi e delle infrastrutture sociali.

La legge disciplina gli interventi della Regione per concorrere alla realizzazione del piano.

**Art. 18.**

È compito della Regione promuovere l'ordinato sviluppo della viabilità e delle comunicazioni e la realizzazione di ogni altra infrastruttura atta a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale nell'ambito di un equilibrato assetto del territorio.

La Regione organizza un sistema di trasporti secondo le esigenze della comunità per assicurare servizi idonei a garantire la più ampia mobilità individuale e collettiva.

#### Art. 19.

La Regione promuove adeguate politiche di intervento per lo sviluppo economico nei settori agricolo, montano e forestale e per l'elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori della terra e delle comunità montane, anche per mezzo della riqualificazione professionale.

La Regione considera la proprietà diretto-coltivatrice, singola o associata, come elemento fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura umbra, adotta programmi di riforma agraria in applicazione del disposto degli articoli 42, secondo e terzo comma, e 44 della Costituzione.

La Regione promuove interventi di mercato in collaborazione con gli enti pubblici, le organizzazioni dei lavoratori, dei produttori e della cooperazione ed interviene con adeguate misure per l'incremento delle attività di trasformazione.

#### Art. 20.

La Regione promuove e sostiene forme di associazione e di cooperazione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Concorre a favorire la realizzazione di adeguate strutture anche nei settori della distribuzione.

#### Art. 21.

La Regione riconosce il valore e l'importante funzione dell'attività artigiana, e ne promuove lo sviluppo.

Tutela l'artigianato artistico e ne mantiene viva la tradizione.

Adotta idonee misure per favorire la formazione professionale degli artigiani.

#### Art. 22.

La Regione promuove il turismo come godimento umano dell'ambiente storico e naturale umbro, e predispone l'ordinata espansione degli appositi servizi, delle attrezzature e dell'attività alberghiera.

La Regione assicura la conservazione e la ricostituzione della flora e del patrimonio faunistico, anche disciplinando la caccia e la pesca.

#### Art. 23.

La Regione concorre, con idonei provvedimenti, a favorire la realizzazione del diritto alla casa per tutti i cittadini.

Promuove, anche a tal fine, la rivitalizzazione economica e sociale dei centri storici.

## TITOLO III

## ORGANI DELLA REGIONE

## CAPO I.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## SEZIONE I

*I Consiglieri regionali*

## Art. 24.

L'elettorato attivo e passivo, il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali, la durata in carica del Consiglio regionale e le modalità per la convocazione dei comizi elettorali sono stabiliti con legge della Repubblica.

## Art. 25.

I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede, entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del suo Regolamento interno, il Consiglio regionale sulla base di una relazione dell'Ufficio di Presidenza.

## Art. 26.

I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

## Art. 27.

I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.

I Consiglieri regionali che, senza giustificato motivo, per più riunioni consecutive tenute in giorni diversi, non partecipino alle sedute del Consiglio regionale, sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento interno.

## Art. 28.

I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Hanno diritto, altresì, di ricevere dall'Ufficio di Pre-

sidenza e dalla Giunta notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del loro mandato.

I Consiglieri regionali hanno inoltre diritto di ricevere dagli Uffici regionali e da quelli degli enti istituiti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli affari regionali.

È facoltà del Presidente della Giunta regionale di qualificare con apposito provvedimento come « riservati » gli atti e le procedure regionali la cui conoscenza avrebbe gravi ripercussioni negative sugli interessi patrimoniali della Regione. I Consiglieri regionali possono comunque richiedere ed ottenere dal Consiglio regionale il consenso per la visione degli atti riservati.

#### Art. 29.

La legge regionale stabilisce l'entità ed i titoli delle indennità ai Consiglieri regionali a seconda delle loro funzioni ed attività.

#### Art. 30.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale a norma del suo Regolamento interno ed ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio la dichiara.

#### Art. 31.

Le dimissioni da Consigliere regionale devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio nella sua prima riunione.

#### Art. 32.

In caso di morte, decadenza, dimissioni di un Consigliere regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio lo sostituisce con chi ne ha diritto; la sostituzione ha efficacia dal momento in cui il Presidente la comunica al Consiglio nella sua prima riunione.

Per la convalida si procede ai sensi dell'articolo 25.

### SEZIONE II

#### *Il Consiglio regionale*

#### Art. 33.

Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente e con preavviso di almeno sette giorni.

Ove non vi provveda il Presidente della Giunta regionale uscente, la convocazione è fatta dal Consigliere più anziano di età per il primo giorno non festivo della quinta settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti, mentre i due Consiglieri più giovani fungono da Segretari.

#### Art. 34.

Nella prima seduta, il Consiglio regionale procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari.

All'elezione si procede con tre votazioni separate, a scrutinio segreto, nelle quali ciascun Consigliere vota per un solo nome. Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.

I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

#### Art. 35.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni.

#### Art. 36.

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente.

Si riunisce in seduta ordinaria in quattro sessioni annuali nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il suo Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di non meno di un quinto dei Consiglieri in carica.

#### Art. 37.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 38.

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento interno.

Le votazioni sono effettuate con voto palese, eccettuati i casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

## Art. 39.

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potestà legislative attribuite o delegate alla Regione e quelle regolamentari; delibera i provvedimenti amministrativi di carattere generale; adempie alle altre funzioni attribuite alla Regione dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica, che non siano demandate ad altri organi.

## Art. 40.

Il Consiglio regionale ha l'autonomia funzionale e contabile interna necessaria al libero esercizio delle sue funzioni, che esercita nel rispetto della Costituzione e del presente Statuto e sulla base del Regolamento interno.

I Consiglieri si costituiscono in gruppi.

## Art. 41.

Il Consiglio regionale designa, con votazione segreta, i delegati della Regione dell'Umbria previsti dall'articolo 83 della Costituzione. Ciascun Consigliere esprime un solo nominativo. Sono proclamati eletti i Consiglieri che riportino il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.

## Art. 42.

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, il proprio Regolamento interno.

## Art. 43.

Il Consiglio regionale può essere sciolto nei casi previsti dalla Costituzione.

## Art. 44.

Il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti secondo le norme del Regolamento interno.

Le Commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio, e concorrono nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi regionali allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione riservata al Consiglio regionale.

Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni riferiscono al Consiglio regionale sull'attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle

funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende istituiti dalla Regione.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonchè, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende istituiti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni.

Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio, e, a tal fine, procedono alla consultazione degli enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.

#### Art. 45.

Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione.

È istituita in ogni caso una Commissione d'inchiesta allorchè un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza.

È fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonchè di enti o aziende da essa istituiti, di fornire alle Commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio, salvo che facciano parte delle Commissioni membri che non rivestano la carica di Consiglieri regionali.

### CAPO II.

#### LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE

#### Art. 46.

La Giunta è composta dal Presidente e da otto membri.

#### Art. 47.

Il Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio regionale nel suo seno subito dopo gli adempimenti di cui all'articolo 32 nella prima seduta successiva con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Se la seduta non può essere tenuta, o la votazione non risulta valida, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella

quale il Presidente della Giunta è eletto con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

L'elezione avviene a voto palese per appello nominale tra i Consiglieri che siano stati presentati come candidati da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione, ed è proclamato eletto il Consigliere che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Nel caso di mancata elezione si procede ad altra votazione a distanza di otto giorni con lo stesso sistema di cui al comma precedente; e così successivamente.

#### Art. 48.

La Giunta è eletta dal Consiglio regionale nel suo seno dopo l'elezione del Presidente della Giunta stessa, con votazione a scrutinio palese per appello nominale, con le modalità di cui all'articolo precedente in quanto applicabili, sulla base di liste contenenti i nomi di otto Consiglieri e la indicazione di chi di essi assumerà la carica di Vice Presidente.

Risultano eletti i Consiglieri compresi nella lista, che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

#### Art. 49.

La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione della proposta di revoca, l'accettazione delle dimissioni, o il voto negativo del Consiglio sulla proposta condizionata di cui all'articolo 51, la Giunta e il suo Presidente provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

#### Art. 50.

Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito alla proposta di revoca approvata per appello nominale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione e deve essere posta in discussione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione.

#### Art. 51.

In caso di dimissioni del Presidente della Giunta, la permanenza in carica della Giunta è subordinata alla elezione, entro quindici giorni dalla accettazione delle dimissioni, a nuovo Presidente di un candidato che preventivamente dichiara di collegarsi con la Giunta in carica. La stessa norma si applica nel caso di decadenza o di morte del Presidente.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate.

In tale ipotesi il Consiglio non può deliberare alcun altro oggetto prima della elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Le dimissioni del Presidente e della Giunta non sono obbligatorie per voti contrari del Consiglio su una proposta della Giunta. Il Presidente può tuttavia, su delibera della Giunta, subordinare la sua permanenza in carica e quella della Giunta all'accoglimento di sue proposte, con i limiti stabiliti dal Regolamento interno.

#### Art. 52.

Il Presidente del Consiglio regionale cui sia stato rivolto l'invito a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, deve disporre la convocazione del Consiglio in via straordinaria entro cinque giorni, fissando la seduta tra il decimo e quindicesimo giorno dall'arrivo dell'invito stesso.

#### Art. 53.

Nell'ipotesi di decadenza, dimissione o morte di un componente la Giunta, il Presidente della Giunta ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni ad altro componente la Giunta.

Se la Giunta si riduce a meno della metà dei propri membri, il Consiglio la rinnova per intero con le modalità di cui all'articolo 48.

#### Art. 54.

Il Presidente della Giunta:

- a) rappresenta la Regione;
- b) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
- c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso il Consiglio regionale e il Governo della Repubblica;
- d) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;
- e) sottoscrive gli atti della Regione;
- f) soprintende agli uffici e servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta;
- g) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti all'Autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- h) presenta al Consiglio gli atti che la Giunta deve o vuole sottoporre all'approvazione o comunque alla discussione del Consiglio; nonchè annualmente una relazione sulla attività della amministrazione regionale;
- i) attribuisce le varie competenze ai componenti la Giunta;

l) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica.

Il Presidente della Giunta è responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.

#### Art. 55.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Spetta alla Giunta regionale:

- a) dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
- b) predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione dei servizi pubblici, sempre che essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
- d) sovrintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigilare su quelli affidati ad aziende speciali e ad enti amministrativi istituiti dalla Regione;
- e) nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale amministrare il demanio e il patrimonio della Regione e deliberare ed approvare i contratti della Regione;
- f) l'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti consiliari di cui all'articolo 39;
- g) deliberare in materia di liti, attive e passive, rinunzie e transazioni;
- h) adottare i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri organi della Regione o non delegati ad altri enti;
- i) esercitare le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

La Giunta è responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.

#### Art. 56.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

La Giunta può darsi un Regolamento per l'esercizio della propria attività.

#### Art. 57.

La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni.

La legge regionale determina le attribuzioni dei componenti la Giunta.

**Art. 58.**

Gli uffici di Presidente e di componente della Giunta sono incompatibili con quello di amministratore di ente pubblico, comunque dipendente o controllato dalla Regione.

Sono altresì incompatibili con l'ufficio di Consigliere provinciale e di Consigliere comunale nei Comuni con oltre ventimila abitanti.

**TITOLO IV****PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE GENERALE****Art. 59.**

L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque o anche in numero di uno o più purchè con popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti che deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali mediante la proposta, da parte di almeno 3.000 elettori, di un progetto redatto in articoli.

Con leggi regionali sono stabilite le modalità per l'esercizio del diritto d'iniziativa da parte dei cittadini, dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali.

**Art. 60.**

Qualora sulle proposte d'iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla loro presentazione, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

Le proposte d'iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.

**Art. 61.**

Ogni disegno di legge è presentato secondo le norme del Regolamento interno all'Ufficio di Presidenza che lo trasmette per l'esame alle Commissioni competenti, costituite nelle forme e nei modi di cui al Regolamento medesimo. Il disegno di legge è approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il Regolamento interno stabilisce procedimenti abbreviati per disegni di legge per i quali è dichiarata l'urgenza.

## Art. 62.

Il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dall'approvazione, invia la legge regionale al Commissario del Governo che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il visto si ha per apposto se, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della legge regionale al Commissario, il Governo della Repubblica non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità avanti la Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto d'interessi davanti alle Camere.

## Art. 63.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione espressa o tacita del visto. Il testo è preceduto e seguito dalle formule di rito.

## Art. 64.

La legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissata nella legge stessa una data successiva al quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

## Art. 65.

La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e il Governo della Repubblica lo consenta.

## Art. 66.

Le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono approvate con legge regionale.

I Regolamenti regionali, di cui al comma secondo dell'articolo 121 della Costituzione, sono deliberati dal Consiglio regionale e sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Salvo quanto disposto dal presente articolo, il procedimento di formazione dei regolamenti è disciplinato dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

## Art. 67.

Il Presidente della Giunta regionale indice *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un Regolamento regionale, quando lo richiedano non meno di 10.000 elettori aventi il diritto di elettorato attivo per il Consiglio regionale umbro, o quando lo richiedano un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Regione, che deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.

Non può, mediante *referendum*, essere decisa l'abrogazione di leggi regionali tributarie e di bilancio. Non è ammesso altresì *referendum* abrogativo delle leggi regionali sull'urbanistica approvate con maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio regionale.

Non può, mediante *referendum*, essere decisa l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

Il *referendum* non può essere richiesto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del Consiglio regionale stesso.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

L'approvazione della proposta produce il venir meno della norma oggetto di *referendum*, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del risultato del *referendum* nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Le ulteriori modalità attuative del *referendum* sono stabilite da apposita legge regionale.

## Art. 68.

L'istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo attraverso legge regionale, previa consultazione, mediante *referendum*, delle popolazioni interessate.

## Art. 69.

L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di carattere generale di rilevante importanza, di cui all'articolo 39, appartiene ai soggetti indicati nell'articolo 59, che la esercitano con le modalità ivi previste.

Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere sottoposti a *referendum* abrogativo secondo le disposizioni dell'articolo 67.

È in ogni caso escluso il *referendum* abrogativo su provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari.

## Art. 70.

I *referendum* di cui agli articoli 67 e 69 non possono essere indetti prima che sia trascorso un anno dall'espletamento di un qualsiasi altro *referendum* di cui agli stessi articoli.

## TITOLO V

## AMMINISTRAZIONE

## CAPO I.

## DELEGHE E CONTROLLI

## Art. 71.

La delega di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonchè la eventuale sua revoca, sono disposte con legge regionale e sono dirette, di norma, a tutti gli enti di eguale livello istituzionale.

Per la revoca non riguardante la generalità degli enti delegati è richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli enti interessati.

La delega è, di norma, a tempo indeterminato in relazione alla natura delle funzioni delegate.

Le leggi regionali che prevedono la delega di singole materie agli enti locali, ne determinano il contenuto, ne fissano la durata eventuale e stabiliscono i limiti dei poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza del Consiglio, della Giunta ed i presupposti per il loro esercizio. Regolano, altresì, i conseguenti rapporti finanziari.

La Regione per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali osserva, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi.

## Art. 72.

Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato, a norma dell'articolo 130 della Costituzione.

Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione. Il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali subprovinciali si svolge in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.

La legge regionale disporrà che il controllo avvenga in forma ulteriormente decentrata.

## CAPO II.

## FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

## Art. 73.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.

La Regione istituisce con legge i tributi propri, le relative procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni amministrative nei limiti delle leggi della Repubblica.

**Art. 74.**

La Regione disciplina con legge il proprio esercizio di tesoreria e di esattoria avvalendosi di istituti bancari operanti nella Regione.

**Art. 75.**

L'esercizio finanziario della Regione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 15 settembre e deve essere approvato dal Consiglio con legge regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Al bilancio preventivo della Regione devono essere allegati i bilanci di previsione degli enti istituiti dalla Regione.

Il Consiglio regionale può deliberare con legge l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore ai tre mesi.

Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale non oltre il 30 aprile. Il conto consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione dei Revisori dei conti ed approvato dal Consiglio.

**Art. 76.**

Per il controllo della gestione finanziaria della Regione, il Consiglio regionale elegge, nel proprio seno e al di fuori dei membri della Giunta regionale, tre Revisori dei conti.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun Consigliere vota per un solo nome.

Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.

I Revisori dei conti durano in carica un anno e possono essere rieletti alla scadenza.

**Art. 77.**

Le deliberazioni per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dell'esercizio provvisorio, dello storno dei fondi e dei mutui, sono adottate con legge regionale.

**CAPO III.****PERSONALE****Art. 78.**

La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle ammini-

strazioni dello Stato e di altri enti pubblici, nonchè le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

L'ordinamento del personale regionale è regolato dai seguenti principi:

- a) dall'accesso nell'Amministrazione mediante pubblico concorso;
- b) da qualifiche funzionali alle quali si accede mediante pubblico concorso;
- c) dallo stipendio onnicomprensivo che attua la chiarezza retributiva;
- d) dalla progressione esclusivamente economica nell'ambito della qualifica in base all'anzianità di servizio e al merito, valutato con criteri obbiettivi per qualità ed efficienza;
- e) dalla precisa determinazione, nel quadro della unità organizzativa, delle competenze e delle responsabilità proprie di ciascuna qualifica.

È ammesso il conferimento di incarichi specifici per periodi determinati a persone di comprovata capacità.

La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

## TITOLO VI

### REVISIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

#### Art. 79.

Le leggi di revisione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione e sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione.

L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge n. 1443, composto di un articolo unico, con il relativo allegato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura del disegno di legge n. 1444 nel suo articolo unico, che approva lo Statuto della Regione Toscana quale risulta dagli allegati nn. 1 e 2 al disegno di legge stesso.

**T O R E L L I ,** Segretario:

*Articolo unico.*

È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Toscana nel testo allegato alla presente legge.

ALLEGATO

## TITOLO I

## LA REGIONE TOSCANA

## Art. 1.

*La Regione toscana*

La Toscana è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza, sulla base e nei limiti della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione toscana è l'ente territoriale rappresentativo della collettività regionale.

Essa si colloca nell'ordinamento costituzionale della Repubblica italiana come strumento di decentramento del potere, di rafforzamento della democrazia e di promozione delle autonomie locali.

La Regione garantisce la partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione delle sue finalità.

## Art. 2.

*Territorio, capoluogo, stemma*

La Regione comprende i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Siena ed ha per capoluogo Firenze.

Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nel capoluogo. Gli uffici regionali possono avere sede anche fuori del capoluogo.

Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone della Regione toscana sono stabilite con legge regionale.

## Art. 3.

*Principi generali*

La Regione toscana fonda la propria azione sui principi di libertà, di giustizia, di eguaglianza indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano l'attuazione.

Opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

Riconosce le formazioni sociali nelle quali si esprime la personalità dell'uomo, sostiene il libero svolgimento della vita sociale nella pluralità dei gruppi, delle istituzioni, delle comunità locali e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Art. 4.

*Finalità principali*

La Regione, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri conferiti dalla Costituzione ed anche in concorso con lo Stato e con gli enti locali, in particolare:

— promuove le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro, allo studio e alla cultura e la parità giuridica e sociale della donna, tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, sostiene il pieno esercizio dei diritti di libertà e di organizzazione dei lavoratori ed il loro intervento negli indirizzi dell'economia;

— garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita delle generazioni attuali e future, promuovendo la realizzazione di un giusto rapporto tra città e campagna, subordinando a queste necessità gli interventi relativi alle opere di interesse pubblico, agli insediamenti umani e alle attività produttive, interviene per difendere il suolo e le foreste, per regolare le acque, per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento;

— assicura l'assistenza sociale e la tutela sanitaria uguale e gratuita, promuove l'istituzione delle unità sanitarie locali, attua le misure necessarie per istituire un sistema di sicurezza sociale articolato democraticamente, riconosce il contributo delle associazioni volontarie;

— agisce perchè siano assicurati a tutti i cittadini i servizi sociali: la casa, i trasporti, le attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, soprattutto in rapporto alle esigenze dei nuclei familiari e della gioventù;

— concorre alla difesa del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Toscana, anche al fine di sviluppare il turismo e le attività economiche connesse;

— adotta e promuove le riforme necessarie per il conseguimento di equi rapporti sociali nel settore agricolo e per il suo riassetto produttivo, superando il presente regime fondiario e contrattuale, riconosce nelle proprietà e nelle imprese individuali e associate dei coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture fondamentali dell'agricoltura toscana, interviene a sostegno della professionalità agricola;

— agevola e tutela l'artigianato, anche nelle sue forme associate;

— promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;

— promuove e agevola l'organizzazione razionale delle attività commerciali e distributive al fine prevalente della tutela dei consumatori;

— opera per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali nell'ambito della Regione, assume iniziative per le zone e le comunità montane e contribuisce al superamento degli squilibri dell'intero territorio nazionale;

— contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica, della cultura ed all'organizzazione dell'istruzione, anche universitaria;

- assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, anche intervenendo nel controllo dei servizi pubblici relativi;
- concorre all'attuazione di un sistema tributario informato ai principi della capacità contributiva e della progressività;
- favorisce l'espansione delle relazioni economiche e culturali della Toscana con l'estero.

## Art. 5.

*Programmazione economica*

La Regione, allo scopo di indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata a fini sociali, partecipa come soggetto autonomo alla formazione ed all'attuazione del programma economico nazionale; assume la politica di programmazione come metodo ordinatore della propria attività; formula ed attua il programma regionale di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriale.

La Regione, allo scopo di garantire il carattere democratico della programmazione nazionale e regionale in tutte le sue fasi, assicura la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della cooperazione e delle organizzazioni di categoria.

La Regione adegua la propria organizzazione alle esigenze della programmazione.

## TITOLO II

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## CAPO I.

## L'ORGANIZZAZIONE

## Art. 6.

*Entrata in funzione dei Consiglieri*

I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

La convalida della elezione dei Consiglieri viene effettuata con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Il Regolamento fissa un termine per il completamento delle operazioni.

## Art. 7.

*Prima riunione del Consiglio*

Il Consiglio tiene la sua prima seduta su convocazione del Presidente del Consiglio uscente non prima di venti e non oltre trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma precedente il Consiglio può essere convocato da dieci Consiglieri.

Il Consiglio, presieduto provvisoriamente dal Consigliere più anziano di età, procede immediatamente all'elezione del presidente e degli altri componenti l'ufficio di presidenza.

#### Art. 8.

##### *Ufficio di Presidenza*

L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da due Segretari.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

All'elezione dei due vice Presidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun Consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'ufficio di presidenza rimane in carica per l'intera legislatura.

L'ufficio di presidenza garantisce il rispetto delle norme del Regolamento, tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l'insediamento e il funzionamento delle Commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari ed esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento.

#### Art. 9.

##### *Autonomia del Consiglio*

Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa e funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, anche autonomia contabile.

Il Consiglio adotta, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, un Regolamento interno nell'ambito delle norme della Costituzione e dello Statuto.

#### Art. 10.

##### *Prerogative e diritti dei Consiglieri*

I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Ogni Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il Regolamento prevede termini tassativi entro i quali la Giunta e il suo Presidente sono tenuti a rispondere.

Ogni Consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e dei relativi atti preparatori.

Ogni Consigliere, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e può prendere conoscenza di tutti gli atti di ufficio.

I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal Regolamento interno.

#### Art. 11.

##### *Indennità*

Ai Consiglieri è attribuita con legge regionale, oltre al rimborso delle spese, un'indennità il cui ammontare è determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte nel Consiglio e nella Giunta.

#### Art. 12.

##### *Gruppi consiliari*

I Consiglieri si organizzano in gruppi, formati da uno o più Consiglieri ai quali sono forniti gli strumenti e, sui fondi attribuiti al Consiglio dal bilancio regionale, i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

#### Art. 13.

##### *Convocazione del Consiglio*

Il Consiglio regionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di marzo e di ottobre. Si riunisce inoltre per iniziativa del suo Presidente, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di dieci Consiglieri o di tre Presidenti di gruppo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno in conformità al programma dei lavori, fissato ai sensi dell'articolo seguente.

Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione del Consiglio da parte dei richiedenti nel caso in cui il Presidente non provveda alla convocazione richiestagli.

#### Art. 14.

##### *Ordine dei lavori*

Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle Commissioni il Presidente convoca periodicamente l'ufficio di presidenza integrato dai Presidenti dei gruppi e dai Presidenti delle Commissioni permanenti per sentirne il parere. Della riunione è dato avviso alla Giunta la quale può farvi assistere un suo rappresentante.

Sono fatte salve le ipotesi di urgenza previste dallo Statuto e dal Regolamento.

## Art. 15.

*Validità delle deliberazioni*

Il Consiglio regionale delibera validamente con la partecipazione al voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri che hanno partecipato al voto.

Sono fatti salvi i casi in cui sono richieste maggioranze diverse dalla Costituzione o dallo Statuto.

## Art. 16.

*Modalità delle votazioni*

Il Consiglio e le Commissioni votano a scrutinio palese.

Salvi i casi espressamente previsti dallo Statuto, il Regolamento può prevedere il voto segreto per le sole questioni che comportino un giudizio su qualità di persone.

## Art. 17.

*Pubblicità delle riunioni*

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento.

Il Regolamento stabilisce opportune forme di pubblicità per i lavori delle Commissioni.

## Art. 18.

*Commissioni consiliari*

Il Consiglio regionale istituisce Commissioni permanenti o temporanee su oggetti determinati composte in relazione all'entità numerica dei gruppi secondo le norme del Regolamento.

Ogni Consigliere ha diritto di far parte di almeno una Commissione e può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni con diritto di parola.

Ogni gruppo non rappresentato in una Commissione ha diritto di far partecipare ai lavori un suo Consigliere con diritto di proposta.

Il Presidente e i componenti la Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire, con diritto di parola, alle sedute delle Commissioni.

## Art. 19.

*Poteri delle Commissioni*

Le Commissioni, per le materie di loro competenza, esercitano le funzioni referenti, seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e l'andamento dell'amministrazione regionale.

Possono disporre ispezioni, ottenere l'esibizione di atti e di documenti, convocare il personale dell'amministrazione regionale e degli uffici codipendenti che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio.

Per l'esercizio delle loro funzioni possono svolgere indagini conoscitive, consultare enti, organizzazioni, associazioni e persone, nonchè valersi dell'opera di esperti e di istituti.

#### Art. 20.

##### *Uffici del Consiglio*

Il Consiglio dispone di propri uffici per garantire ai suoi organi, ai gruppi ed ai singoli Consiglieri l'effettivo svolgimento delle loro funzioni.

L'ufficio di presidenza assicura che gli uffici del Consiglio prestino assistenza a tutti i titolari dei poteri di iniziativa.

#### CAPO II.

#### LE FUNZIONI E IL PROCEDIMENTO

#### Art. 21.

##### *Funzioni del Consiglio*

Il Consiglio esprime l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione.

Il Consiglio in particolare:

a) esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione;

b) delibera gli atti d'intervento della Regione nella programmazione nazionale;

c) determina gli indirizzi della programmazione regionale e delibera il programma regionale di sviluppo economico, il piano urbanistico e gli altri piani regionali;

d) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti; autorizza lo storno dei fondi da un capitolo ad un altro; autorizza l'esercizio provvisorio;

e) approva i piani concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;

f) istituisce i tributi propri della Regione;

g) delibera l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;

h) delibera, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, i disegni di legge da proporre alle Camere su tutti gli oggetti che coinvolgano interessi della Regione;

i) elegge, nel suo seno, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, tre delegati che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica;

l) esprime i pareri, i giudizi e gli orientamenti della Regione su tutte le questioni di interesse regionale;

m) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

n) provvede alla istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;

o) delibera circa gli accordi da prendere con altre Regioni per la cura di interessi interregionali;

p) esercita tutte le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi e quelle conferite alla Regione e non espressamente attribuite ad altri organi dalla Costituzione, dallo Statuto e dalla legge regionale.

#### Art. 22.

##### *Divieto di delega e di decretazione d'urgenza*

Non possono essere esercitate dalla Giunta, nè in via di urgenza, nè per delega, le funzioni di competenza del Consiglio.

In casi straordinari di necessità e di urgenza, su richiesta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione, o di tre Presidenti di gruppo, il Consiglio è convocato al più presto e comunque non oltre cinque giorni per deliberare sul merito delle proposte avanzate.

Il Regolamento stabilisce modalità particolari per la convocazione del Consiglio e per l'esame delle proposte.

#### Art. 23.

##### *Iniziativa*

L'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio appartiene a ciascun Consigliere ed alla Giunta. La predisposizione del bilancio e del rendiconto consuntivo è di competenza esclusiva della Giunta.

L'iniziativa appartiene altresì ai soggetti indicati nell'articolo 75, nelle forme e con i limiti previsti dallo Statuto.

#### Art. 24.

##### *Esame preliminare delle proposte di legge o di regolamento*

Le proposte di legge o di regolamento, redatte in articoli, sono presentate al Presidente del Consiglio il quale, salvo il disposto dell'articolo 76, primo comma, ne cura immediatamente la distribuzione ai Consiglieri e le trasmette alle Commissioni competenti in conformità alle esigenze di programmazione dei lavori determinate ai sensi dell'articolo 14.

Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità e i termini per l'esame delle proposte in Commissione e può prevedere procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti dal Consiglio.

L'inosservanza dei termini previsti per l'esame in Commissione comporta l'immediata iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio.

#### Art. 25.

##### *Approvazione delle leggi o dei regolamenti*

Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali della legge, l'approva articolo per articolo e, dopo il coordinamento, con votazione finale.

Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali, se non vi è opposizione di alcun Consigliere, può, in considerazione della particolare natura della legge, attribuire alla Commissione l'approvazione dei singoli articoli, riservandosi il voto finale.

Il Consiglio, dopo la discussione sui criteri generali del Regolamento, attribuisce alla Commissione il compito di approvare i singoli articoli, riservandosi il voto finale sull'intero provvedimento.

#### Art. 26.

##### *Controllo sulle leggi*

Le leggi regionali sono comunicate al Commissario del Governo, per l'apposizione del visto, entro cinque giorni dalla data della loro approvazione.

Nel caso di opposizione da parte del Governo, il Consiglio riesamina la legge nella prima seduta successiva al rinvio. Nel caso di nuova approvazione, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, la legge viene comunicata al Commissario nel termine di cui al comma precedente.

#### Art. 27.

##### *Promulgazione delle leggi*

Le leggi regionali sono promulgate entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo ovvero dalla scadenza del termine di cui all'articolo 127 ultimo comma della Costituzione.

Nel caso in cui l'impugnazione del Governo venga respinta dalla Corte costituzionale o dal Parlamento, il termine per la promulgazione decorre dalla data della comunicazione o, in mancanza, della pubblicazione della relativa decisione.

Il testo della legge è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta promulga ».

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione toscana ».

**Art. 28.***Pubblicazione delle leggi*

Le leggi regionali sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva l'ipotesi della urgenza prevista dall'articolo 127, secondo comma, della Costituzione.

**Art. 29.***Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti*

I regolamenti sono promulgati entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per il controllo e sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione immediatamente e comunque entro dieci giorni dalla data della promulgazione. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Nel caso in cui il Consiglio ne abbia dichiarato l'urgenza, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono soggette ai termini suindicati.

Il testo del Regolamento è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga ». Al testo del Regolamento segue la formula: « Il presente Regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione toscana ».

**Art. 30.***Annullamento o abrogazione di leggi regionali*

Nel caso in cui una legge della Regione venga, anche parzialmente, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale o annullata a seguito di deliberazione del Parlamento ovvero abrogata in seguito a *referendum*, la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali da adottare viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento ovvero alla proclamazione dei risultati del *referendum*.

**Art. 31.***Riassunzione di precedenti proposte*

Il Consiglio può decidere di riassumere, nelle forme e con le modalità stabilite dal Regolamento interno, le proposte presentate nella precedente legislatura.

Il Regolamento deve prevedere modalità per l'esame delle proposte che abbiano esaurito la fase referente nella precedente legislatura.

Per le proposte di iniziativa popolare non è necessaria la ripresentazione nella nuova legislatura.

**Art. 32.***Procedimento degli atti amministrativi*

Il procedimento di formazione degli atti amministrativi di competenza del Consiglio è disciplinato dalla legge regionale di cui all'articolo 60 salve, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal presente Statuto per l'approvazione delle leggi e dei regolamenti e per l'urgenza.

**Art. 33.***Riesame degli atti amministrativi*

Il Consiglio delibera, a maggioranza semplice, sugli atti amministrativi rinviati dall'organo statale di controllo nella prima seduta successiva alla trasmissione della richiesta alla Presidenza.

**Art. 34.***Inchieste*

Il Consiglio può disporre inchieste su materie che interessino la Regione.

L'inchiesta deve essere disposta quando lo richieda un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

L'Ufficio di Presidenza istituisce, in tal caso, una Commissione speciale formata nei modi di cui all'articolo 18.

**Art. 35.***Richieste di referendum*

Il Consiglio, a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, delibera di richiedere i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, su proposta della Giunta o di ciascun Consigliere.

La proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla data della presentazione.

**TITOLO III****LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE****Art. 36.***Numero dei componenti la Giunta*

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a un decimo e non superiore a un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

**Art. 37.***Elezione del Presidente e della Giunta*

Il Consiglio è convocato entro quindici giorni dalla elezione dell'Ufficio di presidenza per eleggere la Giunta e il suo Presidente.

L'elezione è preceduta da un dibattito su documenti politico-programmatici, presentati da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione e comprendenti l'indicazione del candidato alla presidenza e la proposta di composizione della Giunta. All'elezione del Presidente della Giunta fra i candidati proposti si procede con votazione per appello nominale.

Alla prima votazione devono partecipare almeno tre quinti dei Consiglieri assegnati alla Regione; risulta eletto il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se alla votazione non partecipa il numero di Consiglieri richiesto o se nessun candidato ottiene la maggioranza necessaria, si procede ad una seconda votazione alla quale deve partecipare la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione; risulta eletto il candidato che ottiene il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se anche nella seconda votazione nessun candidato risulta eletto, nella terza vengono posti in votazione di ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto più voti. Risulta eletto il candidato che ottiene più voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

Nel corso della seduta il Consiglio approva con unico voto per appello nominale la proposta di composizione della Giunta compresa nello stesso documento. La proposta risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti, esclusi gli astenuti ed i voti nulli. In caso di mancata approvazione si intende revocato lo stesso Presidente.

L'elezione del Presidente e della Giunta comporta l'approvazione del documento politico-programmatico con il quale sono stati proposti.

**Art. 38.***Permanenza in carica della Giunta*

La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Solo la mancata approvazione del bilancio e del programma regionale di sviluppo economico comporta le dimissioni della Giunta.

**Art. 39.***Revoca della Giunta e del suo Presidente*

La Giunta e il suo Presidente possono essere revocati congiuntamente dal Consiglio sulla base di una mozione presentata da almeno un quinto dei Consiglieri o da tre Presidenti di gruppo, votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza dei Consiglieri che partecipano al voto.

Allorchè sia presentata una mozione di revoca, il Consiglio è appositamente convocato non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla data del deposito presso l'ufficio di presidenza.

## Art. 40.

*Dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di componenti la Giunta*

Le dimissioni della Giunta e quelle del suo Presidente sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.

Le dimissioni di componenti la Giunta sono comunicate immediatamente dal Presidente della Giunta al Presidente del Consiglio.

Le dimissioni della Giunta, del suo Presidente o di componenti la Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

## Art. 41.

*Decadenza della Giunta*

Le dimissioni, la decadenza o la morte del Presidente della Giunta comportano di diritto la decadenza dell'intera Giunta.

La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei componenti la Giunta alla metà di quello iniziale, comporta di diritto la decadenza dell'intera Giunta.

## Art. 42.

*Sostituzione della Giunta*

In caso di revoca, di dimissioni o di decadenza della Giunta, il Consiglio è convocato al più presto e comunque entro trenta giorni per la elezione della Giunta e del suo Presidente.

Fino all'elezione della nuova Giunta, la Giunta revocata, dimissionaria o decaduta cura esclusivamente gli affari correnti.

## Art. 43.

*Integrazione della composizione della Giunta*

Salvo il caso previsto dall'articolo 41, secondo comma, nell'ipotesi di dimissioni, decadenza o morte di uno o più componenti la Giunta, il Consiglio è convocato entro trenta giorni per l'integrazione della Giunta che avviene con le modalità previste dall'articolo 37, quarto comma, su proposta di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

## Art. 44.

*Funzionamento della Giunta*

La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

## Art. 45.

*Organizzazione interna della Giunta*

Le attività conseguenti alle competenze della Giunta sono svolte collegialmente.

Ciascun componente la Giunta può essere incaricato da quest'ultima di seguire determinate questioni attinenti all'attività regionale, riferendo continuamente su di esse, facendo proposte di intervento e curando l'esatta esecuzione delle decisioni della Giunta.

Ai fini di cui sopra i componenti la Giunta dirigono l'attività degli uffici regionali. Al Presidente o ad uno o più componenti la Giunta è altresì affidata da quest'ultima la direzione organizzativa degli uffici regionali.

Oltre allo svolgimento dei compiti suindicati, i componenti la Giunta possono essere delegati a firmare atti che costituiscano mera esecuzione di deliberazioni della Giunta.

Un componente la Giunta è designato da questa a svolgere le funzioni di segretario del collegio.

## Art. 46.

*Funzioni della Giunta*

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le funzioni espressamente conferitele dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi regionali.

La Giunta:

- a) provvede, ove occorra, a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
- b) predisporre e presenta al Consiglio, sulla base degli indirizzi di cui alla lettera c) dell'articolo 21, gli schemi del programma regionale di sviluppo economico, del piano urbanistico e degli altri piani regionali;
- c) cura l'attuazione del programma e dei piani della Regione;
- d) delibera lo storno di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio, dandone comunicazione immediata al Consiglio;
- e) amministra il patrimonio e il demanio della Regione;
- f) coordina l'attività degli uffici, degli enti e delle aziende regionali;
- g) delibera i contratti della Regione nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale;
- h) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione, informandone preventivamente il Consiglio;
- i) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale;
- l) delibera sui progetti di lavori uniformandosi ai piani generali concernenti l'esecuzione delle opere pubbliche;
- m) adotta i provvedimenti relativi al personale;
- n) decide i ricorsi amministrativi.

## Art. 47.

*Funzioni del Presidente della Giunta*

Il Presidente della Giunta:

- a) rappresenta la Regione;
- b) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
- c) convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto delle proposte dei componenti la Giunta;
- d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso la Giunta e il Consiglio e uniformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
- e) rappresenta in giudizio la Regione e promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;
- f) designa uno dei componenti la Giunta a sostituirlo in caso di impedimento, con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;
- g) esercita le altre attribuzioni espressamente conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

## TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE, FINANZE, DEMANIO  
E PATRIMONIO REGIONALE

## Art. 48.

*Programma regionale di sviluppo economico*

La legge regionale determina gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi ai criteri della partecipazione di cui all'articolo 5.

Le linee del programma regionale di sviluppo economico, approvate dal Consiglio, costituiscono l'elemento primario di riferimento per il concorso della Regione alle scelte della programmazione nazionale.

## Art. 49.

*Piano pluriennale di spesa della Regione*

La legge regionale stabilisce i criteri e le modalità di elaborazione e di attuazione del piano pluriennale di spesa della Regione che, relativamente al periodo di durata del programma regionale di sviluppo, precisa gli obiettivi e le priorità dell'attività regionale e, in linea di massima, la ripartizione della spesa fra i diversi esercizi cui si riferisce.

## Art. 50.

*Approvazione del programma e dei piani*

Il Regolamento del Consiglio stabilisce procedure particolari per l'esame, l'approvazione e la modificazione del programma regionale di sviluppo economico del piano pluriennale di spesa e dei piani di intervento settoriale

## Art. 51.

*Organismi di ricerca per la programmazione*

La Regione può istituire organismi o avvalersi di organismi esistenti per la raccolta dei dati necessari alla elaborazione del programma regionale di sviluppo economico, dei piani di intervento settoriale e allo svolgimento delle attività della Regione, degli enti locali e degli altri enti e associazioni interessate.

Gli studi preparatori per gli atti della programmazione economica, per i provvedimenti su problemi economici e sociali e, in generale, la consulenza e gli studi sugli aspetti economici e sociali dell'attività regionale, sono di norma affidati ad un organismo di ricerca la cui organizzazione ed i cui compiti sono definiti dalla legge regionale. A tali fini la Regione può altresì avvalersi di organismi esistenti ed idonei allo scopo.

## Art. 52.

*Ordinamento contabile*

La legge regionale, nei limiti dell'articolo 119 della Costituzione, disciplina l'ordinamento contabile della Regione ed in particolare stabilisce le date per la presentazione del bilancio e del conto consuntivo e determina la durata dell'esercizio provvisorio.

La legge regola anche i servizi di tesoreria ed esattoria della Regione.

## Art. 53.

*Bilanci regionali*

Al bilancio preventivo è allegata una relazione sulla situazione economica e sociale della Regione ed una sullo stato di attuazione del programma, dei piani settoriali, dei singoli progetti od opere della Regione stessa, con la indicazione dei risultati finanziari ed operativi. Il bilancio della Regione pone in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun piano o progetto della Regione stessa in relazione agli obiettivi e alle previsioni pluriennali di spesa.

Al bilancio preventivo è allegato un bilancio previsionale di cassa.

I bilanci degli enti e delle aziende regionali sono presentati dalla Giunta e vengono discussi ed approvati dal Consiglio unitamente al bilancio regionale.

Ai fini di informazione e di coordinamento, sono trasmessi al Consiglio anche i bilanci delle società a partecipazione regionale.

Art. 54.

*Commissione di controllo*

Il Consiglio istituisce una Commissione permanente di controllo che vigila sulla gestione del patrimonio e del bilancio, effettua l'esame del conto consuntivo della Regione ed esercita il controllo contabile sugli atti del Consiglio che importino spese sui fondi ad esso attribuiti dal bilancio regionale.

La Commissione riferisce al Consiglio in ordine ai risultati della propria attività e formula proposte per eventuali azioni di responsabilità.

Art. 55.

*Demanio e patrimonio*

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

Art. 56.

*Tributi regionali*

La Regione istituisce e regola con legge i tributi propri ad essa attribuiti a norma dell'articolo 119 della Costituzione.

TITOLO V

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 57.

*Organizzazione delle funzioni regionali*

La Regione riconosce nei Comuni e nelle Province i soggetti fondamentali dell'organizzazione amministrativa locale.

Esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole ai Comuni, alle Province o ad altri enti locali, inclusi quelli di cui all'articolo 68 dello Statuto, o valendosi dei loro uffici.

Istituisce con legge regionale propri uffici per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo della programmazione.

Per le attività rivolte allo sviluppo economico-sociale e culturale o per l'erogazione di servizi di livello regionale, che per loro speciale natura e dimensione non possono essere delegate agli enti di cui al primo comma, la Regione, sentiti tali enti e le organizzazioni sociali interessate, può promuovere la costituzione di enti o aziende a carattere consortile fra gli enti locali, istituire enti o aziende regionali; promuovere la costituzione di società di diritto privato nelle quali sia assicurata la prevalente partecipazione della Regione e degli enti locali o assumervi partecipazioni.

Art. 58.

*Enti dipendenti dalla Regione*

Gli enti e le aziende regionali sono istituiti con legge regionale che ne determina i fini, le attribuzioni, l'organizzazione, le caratteristiche del rapporto di dipendenza in modo che la loro attività sia conforme alle direttive della Regione. Gli organi amministrativi degli enti e delle aziende sono nominati, in modo da rappresentarvi la minoranza, dal Consiglio che potrà scioglierli in caso di inosservanza di direttive di particolare rilievo.

Il Consiglio impartisce direttive generali sull'attività complessiva, approva gli atti principali, verifica i risultati della gestione.

La Giunta è responsabile di fronte al Consiglio del rispetto delle direttive da questo impartite.

Art. 59.

*Società a partecipazione regionale*

Spetta al Consiglio deliberare sulla costituzione delle società di cui all'articolo 57 o sull'assunzione di partecipazioni e nominare i rappresentanti della Regione in dette società, in modo da rappresentare le minoranze.

La Giunta indirizza l'attività dei rappresentanti nel quadro delle direttive generali stabilite dal Consiglio.

Art. 60.

*Procedimento amministrativo*

Salva la prescrizione dell'articolo 32, la legge regionale disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi, stabilisce le particolari forme di pubblicità che possano renderne effettiva la conoscenza da parte del più largo numero di cittadini, prevede che ciascun cittadino possa ottenere copia degli atti amministrativi e che i diretti interessati, ai fini della tutela giurisdizionale dei loro diritti e interessi, possano avere copia anche degli atti del procedimento.

La legge regionale regola inoltre i ricorsi amministrativi e detta norme sul valore da attribuire al silenzio mantenuto dall'amministrazione su ricorsi o istanze.

## Art. 61.

*Difensore civico*

Con legge regionale è istituito l'ufficio del difensore civico che cura, a richiesta di singoli cittadini, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione regionale.

La legge regola le modalità di nomina e i modi di esercizio dei compiti del difensore civico.

## Art. 62.

*Il personale regionale*

Il personale della Regione, delle aziende e degli enti dipendenti è assegnato ad un ruolo organico unico approvato con legge regionale.

I provvedimenti relativi al personale addetto agli uffici del Consiglio sono presi su richiesta dell'ufficio di presidenza del Consiglio e d'intesa col medesimo. I provvedimenti relativi al personale addetto alle aziende autonome ed agli enti dipendenti sono presi d'intesa con i loro organi amministrativi.

Il personale trasferito alla Regione dallo Stato o da altri enti pubblici conserva i diritti economici acquisiti.

La legge regionale determina lo stato giuridico ed economico del personale, stabilisce procedimenti che garantiscano a tutti i cittadini condizioni di eguaglianza nell'assunzione agli uffici regionali e assicura l'esercizio dei diritti sindacali da parte dei dipendenti della Regione.

La legge regionale può prevedere che, per compiti speciali richiedenti particolari competenze professionali ed organizzative, siano conferiti incarichi per periodi determinati a condizioni stabilite contrattualmente.

Il personale regionale non può valersi del segreto d'ufficio nei confronti dei Consiglieri regionali.

## TITOLO VI

## GLI ENTI LOCALI

## Art. 63.

*La Regione e le autonomie locali*

La Regione adegua i principi e i metodi della propria attività alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Favorisce il potenziamento effettivo dell'autonomia dei Comuni e delle Province e la loro aggregazione in strutture comprensoriali.

## Art. 64.

*Delega di funzioni regionali*

Un'apposita legge regionale, emanata previa consultazione degli enti destinatari della delega, stabilisce norme generali sulle modalità e i limiti dell'esercizio del potere di delega di funzioni regionali.

Gli enti locali devono essere consultati in ordine al contenuto della delega, alle modalità del suo esercizio, agli aspetti organizzativi e finanziari. La delega è conferita con legge regionale che provvede in ordine ai mezzi necessari agli enti delegati per far fronte ai relativi oneri aggiuntivi.

A tal fine il personale regionale potrà essere comandato presso gli enti locali delegati, con il loro consenso, restando a carico della Regione ogni onere relativo.

## Art. 65.

*Direttive in ordine alle attività delegate*

Gli indirizzi relativi alle attività delegate sono contenuti nella legge di delega.

Direttive ulteriori di carattere generale possono essere impartite successivamente dal Consiglio.

## Art. 66.

*Revoca della delega e sostituzione*

La delega è revocata con legge regionale, sentiti gli enti delegati, in caso di gravi e reiterate violazioni di direttive regionali.

Qualora l'ente delegato non provveda in ordine ai singoli atti inerenti a funzioni delegate, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente può sostituirsi ad esso.

E esclusa ogni possibilità di avocazione.

## Art. 67.

*Utilizzazione degli uffici degli enti locali*

L'utilizzazione degli uffici degli enti locali avviene in base ad accordi fra la Regione e gli enti interessati.

## Art. 68.

*Enti comprensoriali*

Al fine di realizzare un'organica programmazione economica e sociale, un ulteriore decentramento e un'organizzazione fondata su ambiti territoriali adeguati, la Regione promuove e favorisce la costituzione di enti comprensoriali anche prevedendo interventi finanziari e delegando ad essi l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Tali enti dovranno avere struttura associativa di Comuni o Province o, comunque, essere loro emanazione diretta.

La Regione opera affinché l'organizzazione periferica dello Stato sia adeguata all'articolazione territoriale indicata dagli enti locali e dalla Regione stessa.

#### Art. 69.

##### *Circoscrizioni comunali*

La Regione, sentite le popolazioni interessate mediante *referendum*, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, procedere alla fusione di Comuni esistenti e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del *referendum* di cui al comma precedente.

#### Art. 70.

##### *Controllo sugli enti locali*

Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio di funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato in armonia con i principi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione. Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione.

Sezioni decentrate sono istituite nei capoluoghi di Provincia ed altre potranno essere istituite con leggi regionali in sedi diverse. La competenza dell'organo regionale e delle sue sezioni decentrate è stabilita con legge regionale. L'attività delle sezioni decentrate è coordinata dall'organo regionale.

La legge regionale determina le modalità del controllo e i rapporti dell'organo di controllo con il Consiglio e la Giunta.

### TITOLO VII

#### PARTECIPAZIONE, INIZIATIVA E REFERENDUM

#### Art. 71.

##### *Partecipazione*

La Regione riconosce i partiti politici come strumenti fondamentali per la determinazione della politica regionale ed individua come centri essenziali di partecipazione dei cittadini gli enti territoriali, i sindacati, il movimento cooperativo e tutte le altre formazioni sociali.

## Art. 72.

*Dovere di informazione*

La Regione riconosce il diritto delle formazioni sociali e dei cittadini all'informazione sull'attività regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica.

La legge regionale stabilisce le forme opportune perchè, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione di massa, sia soddisfatto il diritto del cittadino all'informazione.

La Regione, nei modi previsti dalla legge regionale, garantisce la disponibilità dei dati raccolti dagli uffici propri e da quelli degli enti ed aziende da essa dipendenti. La legge impone limiti al solo fine del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell'amministrazione regionale.

## Art. 73.

*Enti locali e partecipazione*

La Regione consulta i Comuni, le Province e gli enti comprensoriali sulle principali questioni di rilievo generale e sui problemi di loro specifico interesse.

La Regione consulta periodicamente i Comuni, le Province, gli enti comprensoriali e gli enti locali delegati a norma dell'articolo 57 sui problemi che attengono alla attività della Regione.

I Comuni e le Province possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale. L'ufficio di presidenza provvede alla risposta entro i termini previsti dal Regolamento, acquisiti i pareri della Giunta e della competente commissione consiliare.

## Art. 74.

*Petizione*

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per richiederne l'intervento o per sollecitare l'adozione di provvedimenti d'interesse generale.

## Art. 75.

*Iniziativa popolare*

L'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e, con i limiti stabiliti dalla legge regionale, degli atti amministrativi spetta a tremila elettori della Regione, a tre Consigli comunali, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio di valle o comunità montana e a ciascuno degli enti di cui all'articolo 68.

## Art. 76.

*Procedimento per le proposte di iniziativa popolare*

Il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente la proposta alla Commissione competente, corredata dal parere della Giunta regionale relativo particolarmente alla compatibilità della proposta con il piano pluriennale di spesa della Regione e con il bilancio annuale alla idoneità delle fonti di copertura indicate.

La Commissione è tenuta, ove ne sia fatta richiesta, ad ammettere alla discussione sul progetto una delegazione di presentatori.

In ogni caso il Consiglio delibera sulla proposta entro sei mesi dalla presentazione. Qualora, entro tale termine, sulla proposta non sia stato adottato alcun provvedimento, essa è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.

Le modalità del procedimento sono stabilite dal Regolamento del Consiglio.

## Art. 77.

*Referendum abrogativo di leggi e regolamenti regionali*

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale quando lo richiedono trentamila elettori della Regione o tre Consigli provinciali ovvero quindici Consigli comunali o almeno dieci Consigli comunali che rappresentino un decimo della popolazione della Regione.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

In caso di approvazione della proposta, le norme sottoposte a *referendum* perdono efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.

Le ulteriori modalità di attuazione del *referendum* sono stabilite dalla legge regionale.

## Art. 78.

*Referendum su provvedimenti amministrativi*

Possono essere sottoposti a *referendum*, nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge regionale, i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio.

## Art. 79.

*Limiti al referendum*

Non possono essere abrogati mediante *referendum* il programma regionale di sviluppo economico e le leggi e i regolamenti riguardanti il bilancio e i tributi.

I regolamenti meramente esecutivi di norme legislative non possono essere sottoposti a *referendum* se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

Art. 80.

*Modalità del referendum*

La legge regionale stabilisce il periodo dell'anno in cui devono essere depositate le richieste di *referendum* e il giorno in cui si procede alla votazione.

L'atto per il quale sia stato indetto un *referendum* che non abbia riportato la necessaria maggioranza non può essere nuovamente sottoposto a *referendum* nel corso della stessa legislatura.

Art. 81.

*Agevolazioni per l'iniziativa e il referendum*

La legge regionale dispone particolari agevolazioni per la raccolta e l'autenticazione delle firme necessarie per le proposte di iniziativa popolare e di *referendum*.

Art. 82.

*Giudizio sull'ammissibilità dell'iniziativa e del referendum*

Il giudizio sull'ammissibilità dell'iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 75 e sull'ammissibilità del *referendum* ai sensi degli articoli 77, 78, 79, 80 è rimesso al Consiglio.

L'iniziativa e il *referendum* sono ammessi se il Consiglio entro trenta giorni non ne dichiara l'inammissibilità mediante mozione motivata approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

TITOLO VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 83.

*Modifica e abrogazione dello Statuto*

La modifica e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Per l'iniziativa e il procedimento di modifica e di abrogazione si applicano le disposizioni dettate dallo Statuto per le leggi regionali.

La delibera di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla delibera di approvazione di un nuovo Statuto.

## NORME TRANSITORIE

## I

Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dalla lettera g) dell'articolo 46 dello Statuto, il Consiglio regionale delibera:

a) sull'acquisto di immobili, azioni o obbligazioni industriali nonchè sulle locazioni e sulle conduzioni ultraquinquennali o che abbiano un valore complessivo superiore a cento milioni di lire;

b) sull'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni od obbligazioni industriali, nonchè sulla istituzione di servitù passive;

c) sugli altri contratti che superino annualmente l'importo di cinquanta milioni di lire, comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo stesso oggetto, ovvero che superino, per lo stesso oggetto, i trecento milioni allorquando riguardino opere pubbliche.

## II

Il comando del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e dagli enti pubblici, è richiesto dalla Giunta alle amministrazioni interessate sulla base delle necessità e dei criteri di selezione approvati dal Consiglio.

## III

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 70, il controllo è esercitato dal Comitato regionale, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, sia direttamente che attraverso le proprie sezioni in conformità ai criteri di decentramento che saranno indicati dal Consiglio.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge n. 1444, composto di un articolo unico, con il relativo allegato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura del disegno di legge n. 1510 nel suo articolo unico, che approva lo Statuto della Regione Marche quale risulta dagli allegati nn. 1 e 2 al disegno di legge stesso.

**T O R E L L I ,** *Segretario:*

*Articolo unico.*

È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Marche nel testo allegato alla presente legge.

ALLEGATO

## TITOLO I

## LA REGIONE - PRINCIPI FONDAMENTALI

## Art. 1.

Le Marche sono costituite in Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana con funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo lo Statuto.

## Art. 2.

La Regione comprende i territori delle province di:

- Ancona;
- Ascoli Piceno;
- Macerata;
- Pesaro e Urbino.

La Regione ha per capoluogo la città di Ancona.

Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

La Regione ha stemma e insegne da approvarsi con legge regionale.

## Art. 3.

La Regione riconosce e pone a fondamento della propria azione le autonomie locali; promuove, consultati gli enti locali, la costituzione di comprensori; attua il decentramento amministrativo dei propri servizi; adegua i principi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

## Art. 4.

La Regione promuove nell'ambito delle sue attribuzioni tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza dei cittadini, a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale.

Garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni all'esercizio della potestà legislativa e amministrativa secondo le norme dello Statuto.

## Art. 5.

La Regione promuove lo sviluppo della cultura.

Tutela, come beni culturali, il patrimonio storico, artistico e archeologico, i centri storici, la natura e il paesaggio, garantendone il godimento da parte della collettività.

Interviene per rendere effettivo il diritto allo studio in ogni ordine e grado, alla scuola per l'infanzia e all'istruzione permanente di ogni cittadino.

Favorisce la creazione di organismi e istituti culturali, ricreativi e sportivi, come strumenti di autonoma vita associativa e di formazione dei cittadini e in particolare dei giovani.

Incoraggia la diffusione dello sport dilettantistico anche mediante la creazione di appositi impianti e attrezzature.

Sviluppa le attività turistiche e il turismo sociale.

## Art. 6.

La Regione promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro e assicurare la piena occupazione come fattore essenziale dello sviluppo delle Marche e per eliminare l'emigrazione.

Concorre a tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

Adotta ogni misura idonea a realizzare la piena eguaglianza della donna nella società, nella famiglia e nel lavoro.

Cura l'integrazione nella società e l'inserimento attivo nel lavoro degli invalidi e dei minorati e la difesa dei loro diritti.

Assicura servizi sociali per l'infanzia e gli anziani.

Promuove iniziative per tutelare i diritti dei lavoratori all'estero.

Promuove e attua in concorso con lo Stato e gli enti locali le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali in agricoltura e realizzare parità di condizioni civili, sociali ed economiche tra città e campagna; identifica nella proprietà e nell'impresa individuale e associata dei coltivatori diretti e nella cooperazione le strutture fondamentali dell'agricoltura marchigiana; le favorisce nella formazione, nell'associazione e nell'attività produttiva, di trasformazione e di mercato, come condizioni di rinascita e di sviluppo dell'intera economia marchigiana.

Orienta le iniziative per indirizzare e coordinare a fini sociali gli investimenti e l'attività economica, sostenendo il ruolo prioritario dell'intervento pubblico; promuove lo sviluppo dell'artigianato, della cooperazione e l'associazionismo dei lavoratori autonomi.

Assicura la prestazione dei servizi sociali necessari allo sviluppo della comunità regionale con particolare riguardo all'abitazione e ai trasporti e promuove la partecipazione degli utenti alla loro gestione.

## Art. 7.

La Regione riconosce il diritto alla salute e rimuove gli ostacoli che possono comprometterla; attua idonei strumenti a renderlo effettivo, con particolare riguardo alla salubrità, alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Adotta misure per la difesa del suolo, per la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento.

Promuove la valorizzazione e l'utilizzazione sociale del territorio eliminando gli squilibri civili, culturali, economici e sociali tra le diverse zone delle Marche e realizzando umani e razionali assetti urbanistici.

Assume nell'ambito della programmazione regionale particolari iniziative in favore delle zone e comunità montane.

#### Art. 8.

La politica di piano è il metodo permanente per l'azione della Regione.

La Regione partecipa, in modo autonomo, alla programmazione economica, concorrendo alle scelte dello Stato; determina, in collaborazione con gli enti locali e con l'apporto dei sindacati e delle altre formazioni sociali, gli obiettivi e i criteri dei suoi interventi nel campo economico e sociale per mezzo di programmi globali e settoriali rivolti alla realizzazione dei propri fini.

### TITOLO II

#### GLI ORGANI DELLA REGIONE

#### Art. 9.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

#### CAPO I

##### IL CONSIGLIO REGIONALE

#### Art. 10.

Il Consiglio regionale, eletto secondo le leggi dello Stato, tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

Gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.

La Presidenza provvisoria è assunta dal Consigliere eletto col maggior numero di voti; i due Consiglieri più giovani svolgono funzioni di segretari.

#### Art. 11.

Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio, maggio e ottobre.

Si riunisce inoltre per iniziativa del Presidente ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei Consiglieri in carica.

## Art. 12.

Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e l'ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due vice Presidenti e da due Segretari.

L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

Alla seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Per l'elezione dei vice Presidenti e dei Segretari ciascun Consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Presidente e l'ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi.

## Art. 13.

Il Presidente dirige secondo il regolamento i lavori del Consiglio, assicurandone il buon andamento; tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

## Art. 14.

Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento interno.

Il Consiglio stabilisce i criteri per l'amministrazione del proprio bilancio da parte dell'ufficio di presidenza ed elegge fra i Consiglieri tre revisori dei conti secondo il Regolamento.

## Art. 15.

Il Consiglio adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Regolamento contiene, in ogni caso, norme concernenti le attribuzioni del Presidente e dell'ufficio di presidenza, la convalida dei Consiglieri eletti in armonia con le leggi dello Stato, la convocazione del Consiglio in via ordinaria e nei casi d'urgenza, la composizione, il funzionamento e il finanziamento dei gruppi consiliari, la composizione e il funzionamento delle Commissioni e degli altri organi interni, il mantenimento dell'ordine delle sedute, le modalità per la disciplina delle discussioni, le votazioni e il processo verbale.

Il Regolamento determina le forme delle audizioni, da parte delle Commissioni consiliari, degli enti locali, organizzazioni sindacali dei lavoratori, rappresentanze di categoria, associazioni e altri gruppi.

Le forme di documentazione e pubblicità delle indagini conoscitive sono definite dal Regolamento interno.

Il Consiglio disciplina con apposito regolamento l'organizzazione dei propri uffici amministrativi.

**Art. 16.**

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Il Regolamento può prevedere, in casi particolari, eccezioni al principio della pubblicità.

**Art. 17.**

Il Consiglio delibera a votazione palese con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei votanti, salvo che non siano stabilite, anche da disposizioni regolamentari, altre maggioranze.

Il voto sulle persone si esprime a scrutinio segreto salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti.

Il Regolamento interno contiene norme per l'accertamento del numero legale.

**Art. 18.**

Ogni componente del Consiglio rappresenta l'intera Regione ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato.

I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

**Art. 19.**

I Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa delle leggi e di ogni altra deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal Regolamento.

La risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria.

Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli enti o aziende da essa dipendenti notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato nei limiti che il Regolamento pone a tutela delle persone e dell'interesse degli enti.

**Art. 20.**

I Comuni, le Province e gli altri enti locali possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti che li interessano. Le interrogazioni sono depositate alla Presidenza del Consiglio regionale che le trasmette alla Giunta. La Giunta risponde nelle forme previste dal Regolamento.

**Art. 21.**

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza, il Presidente e i componenti della Giunta regio-

nale e su di essi esercita il controllo politico e amministrativo, adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

#### Il Consiglio:

- 1) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico, adottando i relativi provvedimenti di sua competenza;
- 2) formula voti, proposte di legge al Parlamento, pareri su disegni e proposte di legge parlamentari e i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- 3) designa tre Consiglieri che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione;
- 4) delibera sulla richiesta di *referendum* legislativo e costituzionale a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- 5) approva il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui e alla emissione di prestiti;
- 6) istituisce e disciplina i tributi propri della Regione;
- 7) formula le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;
- 8) approva lo schema di sviluppo economico regionale;
- 9) partecipa, attraverso le Commissioni, nei modi stabiliti dalla legge regionale sulle procedure della programmazione, all'elaborazione del piano regionale di sviluppo economico e lo approva;
- 10) approva i piani settoriali e di assetto territoriale;
- 11) approva i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa, nonché i programmi concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione e i relativi finanziamenti;
- 12) approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- 13) istituisce, sentite le popolazioni interessate, nuovi Comuni, modifica le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti, promuove la costituzione dei comprensori secondo le indicazioni del piano di assetto territoriale;
- 14) delibera le deleghe da conferire alle Province, ai Comuni e agli enti locali, quali organi di decentramento amministrativo;
- 15) istituisce, disciplina e sopprime enti e aziende dipendenti dalla Regione e delibera sulla partecipazione ad aziende consortili e a società finanziarie;
- 16) formula pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;
- 17) nomina Commissioni e componenti di Commissione nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;
- 18) riesamina le deliberazioni per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali a norma dell'articolo 125 della Costituzione;
- 19) delibera su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisce l'approvazione del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte dalla legge a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.

#### Art. 22.

Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti per il preventivo esame di tutti i disegni di legge e di tutti i provvedimenti attribuiti alla sua competenza.

Possono istituirsi Commissioni speciali per fini d'indagine, inchiesta e studio.

Il Regolamento disciplina la composizione delle Commissioni e le modalità di esercizio delle funzioni.

Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, la gestione del bilancio e del patrimonio regionale, l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, il funzionamento degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, riferendone periodicamente al Consiglio. La Commissione con competenza su materia finanziaria esprime, in particolare, pareri motivati sui progetti di legge o provvedimenti amministrativi che comportano spesa.

Il Presidente e i componenti della Giunta hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle Commissioni.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento del Presidente, dei componenti della Giunta e, previa comunicazione alla Giunta, dei capi servizio, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Il personale convocato ha l'obbligo di presentarsi. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Le Commissioni nell'esercizio delle loro funzioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti e, ove lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti d'intesa con l'ufficio di presidenza.

Le Commissioni, oltre i casi previsti dallo Statuto, svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti necessari e utili all'attività del Consiglio e, a tal fine, procedono alle consultazioni degli enti locali, sindacati, altre organizzazioni sociali e singoli cittadini.

Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che interessano la Regione. È istituita una Commissione consiliare d'inchiesta quando un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione presenti richiama motivata all'ufficio di presidenza. Il Regolamento disciplina la composizione della Commissione d'inchiesta.

È fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, enti e aziende da essa dipendenti di fornire alla Commissione d'inchiesta tutti i dati, documenti e informazioni richiesti.

Alle Commissioni consiliari riunite in seduta segreta e senza intervento di estranei non può essere opposto il segreto d'ufficio.

L'ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni.

## CAPO II

## LA GIUNTA E IL PRESIDENTE

*Sezione I*

## LA GIUNTA

## Art. 23.

Il Consiglio regionale, dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza, nella seconda seduta vota su una o più mozioni, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri, contenenti gli indirizzi programmatici della Giunta regionale e l'indicazione dei nomi del Presidente, del vice Presidente e degli Assessori.

Per l'approvazione della mozione è necessaria al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio; in seguito è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Il voto ha luogo per appello nominale.

Il Presidente del Consiglio regionale proclama eletti Presidente, vice Presidente e Assessori i Consiglieri designati a queste cariche nella mozione approvata.

## Art. 24.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e da non più di otto Assessori compreso il vice Presidente.

## Art. 25.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

La Giunta:

- 1) delibera la presentazione al Consiglio regionale di proposte di legge, di Regolamento e di atti amministrativi di competenza del Consiglio;
- 2) provvede, ove occorra, alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- 3) predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e gli altri documenti allegati da sottoporre al Consiglio;
- 4) predispone lo schema di sviluppo economico regionale, il piano economico globale, i piani settoriali e i piani di assetto territoriale e ne cura l'attuazione;
- 5) delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;
- 6) amministra il patrimonio della Regione e, nei limiti stabiliti dalla legge regionale, ne delibera i contratti;
- 7) delibera in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni; quando le rinunce o le transazioni superano il valore stabilito dalla legge regionale delibera su conforme parere della Commissione consiliare competente;

8) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale concernenti la esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, purché risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;

9) sovrintende alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigila sugli enti, le imprese e le aziende interamente regionali o con partecipazione regionale a norma dell'articolo 52 dello Statuto;

10) esercita le altre attribuzioni demandate dalla Costituzione e dallo Statuto e, in generale, ogni altra attività della Regione non di competenza del Consiglio.

#### Art. 26.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche salvo deliberazione della Giunta stessa.

#### Art. 27.

La Giunta, su proposta del Presidente, può conferire ai suoi componenti o a gruppi di essi per settori omogenei gli incarichi relativi ai compiti di indirizzo e di coordinamento delle attività regionali che fanno capo alla Giunta stessa.

Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti o da gruppi di essi.

#### Art. 28.

La Giunta non può porre la questione di fiducia su disegni di legge o provvedimenti amministrativi, ma può riservarsi la valutazione delle conseguenze del voto.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

#### Art. 29.

La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo dimissioni o revoca ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto o il verificarsi di una delle cause di decadenza previste nei commi seguenti.

La cessazione dalla carica del Presidente della Giunta comporta la decadenza dell'intera Giunta.

La Giunta decade anche quando si riduce, per dimissioni o cessazione dalla carica, a meno della metà dei componenti.

Il Consiglio regionale è convocato, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle cause di cessazione dalla carica della Giunta, per l'elezione della nuova Giunta, secondo le modalità previste dall'articolo 23 dello Statuto.

La Giunta dimissionaria o revocata a norma dell'articolo 30 dello Statuto o comunque decaduta resta in carica fino alla elezione della nuova Giunta per provvedere agli affari di ordinaria amministrazione.

In caso di dimissioni o cessazione di componenti della Giunta, salvo il caso previsto dal terzo comma, il Consiglio regionale è convocato entro quindici giorni per la loro sostituzione su proposta della Giunta.

#### Art. 30.

La Giunta può essere revocata dalle funzioni con mozione sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non dopo venti dalla presentazione.

### Sezione II

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

#### Art. 31.

Il Presidente della Giunta regionale:

- 1) rappresenta la Regione;
- 2) promulga le leggi e i regolamenti;
- 3) indice i *referendum* previsti dallo Statuto;
- 4) esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione;
- 5) convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- 6) coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni della Giunta e ne è responsabile;
- 7) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale;
- 8) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione.

Il vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente, in caso di assenza o impedimento, e ne dà comunicazione al Consiglio.

### TITOLO III

#### PARTECIPAZIONE POPOLARE E REFERENDUM

#### Art. 32.

La Regione riconosce nei partiti politici, nel concorso degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni e formazioni sociali e di tutti i cittadini marchigiani il fondamento della partecipazione popolare per la determinazione della politica regionale.

La Regione nei limiti e con le modalità previsti dai regolamenti:

- 1) consulta Comuni e Province sulle principali questioni;
- 2) comunica preventivamente i progetti di legge e gli atti amministrativi di interesse generale agli enti locali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi e ad altre formazioni sociali perché siano espressi pareri e proposte;
- 3) attua forme d'intesa con gli enti locali sulle questioni che concernono materie di loro competenza e riguardano gli interessi delle rispettive comunità;
- 4) consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi, le organizzazioni della cooperazione e altre formazioni economiche e sociali;
- 5) promuove indagini e conferenze su specifici problemi;
- 6) consente a tutti i cittadini, agli enti locali, alle organizzazioni della società marchigiana e ai sindacati dei lavoratori la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i soli limiti imposti dalla legge per il rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e la tutela dell'interesse generale della Regione;
- 7) favorisce la diffusione dell'informazione mediante l'impiego di strumenti di comunicazione di massa e di quelli pubblici sotto controllo democratico, sull'attività politica, legislativa e amministrativa regionale.

#### Art. 33.

I cittadini, gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nell'ambito della Regione possono inviare petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

Il Regolamento del Consiglio prevede le modalità per il loro esame.

#### Art. 34.

La Regione riconosce nel *referendum* uno strumento di collegamento tra la comunità regionale e i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità della organizzazione regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio, indice *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale, quando lo richiedono ventimila elettori oppure due Consigli provinciali oppure venti Consigli comunali oppure cinque Consigli comunali che rappresentano almeno un settimo della popolazione regionale.

L'approvazione della proposta produce l'abrogazione delle norme oggetto di *referendum*.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.

Il *referendum* è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

Non sono ammessi più di due *referendum* abrogativi per ogni anno.

#### Art. 35.

Il *referendum* è improponibile per le norme dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio.

#### Art. 36.

L'abrogazione di norme regolamentari puramente esecutive di norme legislative non può essere deliberata a mezzo di *referendum* se la proposta non concerne anche le norme legislative.

I regolamenti interni del Consiglio sono comunque esclusi dal *referendum*.

#### Art. 37.

Il *referendum* abrogativo di atti amministrativi ha per oggetto atti di interesse generale della Regione.

È in ogni caso escluso il *referendum* su atti interni o su atti meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.

#### Art. 38.

Il Consiglio regionale può indire *referendum* consultivi fra le popolazioni interessate a determinati provvedimenti.

Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono, in ogni caso, sottoposte a *referendum* consultivo fra le popolazioni interessate.

### TITOLO IV

#### PROGRAMMAZIONE BILANCIO E FINANZE

#### Art. 39.

La legge regionale disciplina le procedure e gli organi della programmazione regionale, informandosi a principi e metodi atti ad assicurare il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di altre formazioni sociali.

Il processo di formazione, attuazione e verifica dei piani di sviluppo è articolato su base comprensoriale.

#### Art. 40.

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione. Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione. I bilanci degli enti o aziende comunque dipendenti dalla Regione sono presentati in allegato al bilancio regionale.

Con il bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi a tali enti e aziende.

Il sistema di classificazione delle entrate e delle spese è coordinato con le norme della legge dello Stato.

Il progetto di bilancio viene pubblicato ed opportunamente divulgato.

La Giunta regionale presenta con il progetto di bilancio:

- 1) un preventivo di cassa della Regione e degli enti e aziende dipendenti o a partecipazione regionale;
- 2) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni delegate;
- 3) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale;
- 4) una relazione che mette in evidenza i costi e i risultati finanziari previsti per ciascun settore di intervento, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.

I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono esaminati e ratificati dal Consiglio a seguito dell'approvazione del bilancio della Regione nelle forme previste dalla legge regionale.

Lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio è approvato con legge regionale.

L'esercizio provvisorio può essere concesso con legge per un periodo non superiore a tre mesi.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione, con tutti gli allegati, è presentato entro il quindici ottobre ed è approvato entro il quindici dicembre.

#### Art. 41.

Il conto consuntivo è presentato entro il trenta aprile dell'anno successivo ed è approvato entro il trentuno luglio.

I conti consuntivi degli enti e aziende comunque dipendenti dalla Regione sono compresi in allegato nel conto consuntivo della Regione redatto secondo i criteri previsti dalla legge regionale.

La Giunta regionale presenta con il conto una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti riguardanti servizi e opere della Regione con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari e operativi.

La stessa relazione indica le spese erogate dagli enti e aziende dipendenti o a partecipazione regionale, nonché le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o per le quali la Regione si avvale dei loro uffici.

La Giunta regionale, al termine di ogni trimestre, trasmette alla competente Commissione consiliare il consuntivo di cassa.

#### Art. 42.

Il programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale e sono approvati con legge.

I relativi stanziamenti sono riportati anno per anno nella legge di bilancio.

#### Art. 43.

La Regione ha demanio e patrimonio propri.

Nell'ambito dell'autonomia finanziaria istituisce con legge i tributi propri, ne disciplina le procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni secondo le leggi dello Stato.

### TITOLO V

#### LA FORMAZIONE DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

#### Art. 44.

L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, compete:

- alla Giunta regionale;
- a ciascun Consigliere regionale;
- ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
- ai singoli Consigli provinciali;
- agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila;
- alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti e autonomi con proposta sottoscritta da almeno cinquemila elettori.

La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.

Il regolamento del Consiglio regionale prevede i modi e i termini per l'esame delle proposte d'iniziativa popolare al fine di garantirne la sollecita definizione.

#### Art. 45.

L'iniziativa dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere.

**Art. 46.**

I disegni di legge e le proposte di regolamento o di provvedimento amministrativo sono esaminati da una Commissione permanente o speciale del Consiglio che a questo scopo svolge le indagini conoscitive ed esprime il parere se risultano coerenti con il piano approvato.

Nel corso delle indagini, oltre alla consultazione dei soggetti indicati nello Statuto, la Commissione può sentire singoli cittadini e può far partecipare ai suoi lavori, senza diritto di voto, i dirigenti dei vari servizi regionali ed esperti estranei al Consiglio.

I pareri, le osservazioni e le proposte di coloro che sono stati ascoltati sono sottoposti al Consiglio regionale insieme al parere, alle osservazioni e alle proposte delle Commissioni consiliari.

Ogni Commissione consiliare può chiamare la Giunta a riferire sulla sua attività. La Giunta deve presentarsi, eventualmente delegando un suo componente, entro quindici giorni dall'invito.

Il disegno di legge dopo l'esame della Commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio. Il Presidente lo sottopone all'assemblea che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il Regolamento disciplina la procedura per la discussione d'urgenza dei disegni di legge e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio.

**Art. 47.**

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata dal Presidente della Giunta, entro cinque giorni dall'approvazione, al Commissario del Governo per il visto.

La scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ove il Governo della Repubblica non abbia rinviato la legge al Consiglio regionale, equivale alla apposizione del visto.

In caso di rinvio, ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei componenti, si procede alla promulgazione se entro quindici giorni dalla comunicazione, di cui al quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito.

**Art. 48.**

La legge è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo. Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato; il Commissario del Governo ha apposto il visto; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale ».

Nell'ipotesi di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo precedente, nella formula di promulgazione è fatta menzione della scadenza del termine o della seconda approvazione del Consiglio ed eventualmente della pronuncia della Corte costituzionale o della deliberazione delle Camere.

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche ».

#### Art. 49.

La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale avviene anche prima del termine di cui al precedente articolo quando il Governo della Repubblica lo consenta.

#### Art. 50.

La legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entra in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo il caso di urgenza dichiarata a norma dell'articolo precedente; in tal caso il Consiglio stabilisce il momento di entrata in vigore della legge e comunque non prima del giorno successivo alla pubblicazione.

#### Art. 51.

I Regolamenti regionali e quelli contenenti le norme di attuazione di leggi della Repubblica, previsti dal secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e da singole leggi statali, sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio regionale e pubblicati nei modi previsti per le leggi dallo Statuto.

Entrano in vigore in ogni caso nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

### TITOLO VI

#### L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO I RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

#### Art. 52.

L'organizzazione amministrativa della Regione si compone di servizi che operano sotto la direzione della Giunta e del suo Presidente.

La legge regionale può prevedere che il servizio cui è affidata la preparazione dello schema di sviluppo economico regionale promuova il coordinamento degli altri servizi anche a mezzo di riunioni periodiche dei loro dirigenti.

Le materie attribuite alla competenza di ciascun servizio sono determinate dalla Giunta regionale in relazione agli obiettivi previsti nel programma economico della Regione.

La Regione può istituire, con legge, enti e aziende regionali per lo svolgimento di attività e servizi che, per la loro particolare natura o dimensione, non possono essere delegati agli enti locali. Può, inoltre, partecipare ad enti e aziende interregionali.

La Regione può promuovere società finanziarie o parteciparvi. La legge regionale disciplina le modalità di partecipazione.

La Giunta sovrintende alla gestione degli enti, delle aziende e delle partecipazioni secondo le direttive del Consiglio.

Il Consiglio provvede alla nomina degli amministratori assicurando la rappresentanza delle minoranze.

#### Art. 53.

I dirigenti dei servizi della Regione, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta, provvedono all'organizzazione e al funzionamento interno dei servizi e ne sono responsabili.

Per la direzione dei principali servizi e delle aziende regionali sono conferiti incarichi a tempo determinato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta esclusiva della Giunta stessa, approvata dal Consiglio con voto palese in seduta segreta, anche tra esperti e professionisti estranei all'Amministrazione regionale. L'incarico è revocabile con il medesimo procedimento.

La durata dell'ufficio non può superare la legislatura.

Per compiti specifici e in particolare per quelli di studio e di attuazione della programmazione può essere addetto ai servizi personale esperto nelle varie discipline, incaricato e revocabile con le modalità di cui ai commi precedenti.

#### Art. 54.

La legge regionale determina lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo unico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle Amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici, le norme per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge dello Stato, per la qualifica determinata in rapporto alla preparazione tecnico-professionale.

#### Art. 55.

La Giunta regionale, con deliberazione motivata, sentite le competenti Commissioni consiliari, può conferire incarichi ad istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi e per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione.

Le Commissioni consiliari possono chiedere di essere informate dalla Giunta o dagli incaricati delle indagini sullo stato e i risultati delle indagini stesse.

#### Art. 56.

La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale.

## Art. 57.

Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. La pubblicazione non sostituisce la notificazione ai diretti interessati.

La legge regionale può stabilire in casi determinati particolari forme di pubblicità che, in aggiunta alla pubblicazione per estratto e alla notificazione di cui al precedente comma, rendono effettiva la conoscenza degli atti da parte dei cittadini.

I cittadini hanno diritto di ottenere copia degli atti amministrativi regionali con efficacia esterna. Ai fini della tutela giurisdizionale dei loro diritti e interessi i cittadini hanno anche diritto di ottenere copie autentiche di tutti gli atti del procedimento amministrativo.

## Art. 58.

Gli organi e gli uffici della Regione debbono provvedere entro novanta giorni sulle istanze e sui ricorsi. Il termine decorre dalla data di deposito dell'istanza o del ricorso.

Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, gli interessati possono intimare all'organo o ufficio inadempiente diffida a provvedere secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

Se l'organo o l'ufficio non risponde alla diffida entro trenta giorni il silenzio è parificato ad ogni effetto ad un provvedimento di rigetto della istanza o del ricorso.

## Art. 59.

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegando alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

La delega di funzioni amministrative alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali è conferita, previa loro consultazione, con legge regionale per materie definite e a favore, di norma, di tutti gli enti della medesima specie operanti nella Regione, e comunque a pluralità omogenee di tali enti.

Con la legge di delega si adottano le misure necessarie a favore degli enti delegati mediante stanziamenti per la copertura delle spese o anche a mezzo di trasferimenti del personale regionale.

La legge di delega può prevedere che si costituiscano Consorzi su base comprensoriale tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate.

Il Presidente della Giunta regionale emana le direttive generali cui si devono attenere gli enti delegati. Le direttive sono proposte dalla Giunta e approvate dalla Commissione consiliare competente nell'ambito degli indirizzi contenuti nelle leggi di delega. La Giunta vigila sull'esercizio delle funzioni che hanno formato oggetto di delega. Gli eventuali provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge di delega per i casi di accertata inerzia nel compimento di atti obbligatori sono deliberati dal Consiglio.

La delega può essere revocata nelle medesime forme con cui è stata conferita.

La legge regionale regola, d'intesa con gli enti locali interessati, l'esercizio di funzioni amministrative attuate da parte della Regione avvalendosi dei loro uffici.

#### Art. 60.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato in conformità alla Costituzione e alle leggi dello Stato.

Nei casi determinati nei quali, ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione, è ammesso dalla legge dello Stato il controllo di merito, il riesame dell'atto amministrativo viene effettuato dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla richiesta motivata dell'organo dello Stato che lo ha promosso.

#### Art. 61.

La Regione esercita il controllo di legittimità sugli atti — compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate — delle province, dei comuni e degli altri enti locali ai sensi dell'articolo 130, primo comma, della Costituzione.

Il controllo di merito sugli atti degli enti locali nello svolgimento delle funzioni proprie e delegate dalla Regione è esercitato mediante richiesta motivata di riesame ai sensi dell'articolo 130, secondo comma, della Costituzione.

I controlli sono esercitati da un organo della Regione in forma decentrata mediante sezioni autonome, secondo le modalità fissate dal Consiglio.

I provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.

### TITOLO VII

#### REVISIONE DELLO STATUTO DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 62.

La revisione dello Statuto è deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri nei modi previsti per la formazione delle leggi regionali e secondo il procedimento prescritto dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione.

Nessuna iniziativa per la revisione dello Statuto può essere ammessa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica.

Un'iniziativa di revisione respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non è trascorso un anno dalla reiezione.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto, adottata con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

## Art. 63.

La legge regionale determina, con decorrenza dalla data di elezione del primo Consiglio, per i componenti del Consiglio regionale e della Giunta, le indennità per la carica e per le funzioni e i criteri del rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.

La stessa legge determina l'assegno da corrispondere al Presidente e ai componenti della Giunta, al Presidente e agli altri componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali previste dai numeri sei e sette dell'articolo 25, la Giunta delibera per contratti, rinunce e transazioni fino al limite del valore di lire cento milioni. Oltre tale limite la Giunta delibera su conforme parere della Commissione consiliare competente.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge n. 1510, composto di un articolo unico, con il relativo allegato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura del disegno di legge n. 1612 nel suo articolo unico, che approva lo Statuto della Regione Molise quale risulta dagli allegati nn. 1, 2 e 3 al disegno di legge stesso.

**T O R E L L I ,** *Segretario:*

*Articolo unico.*

È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Molise nel testo allegato alla presente legge.

ALLEGATO

TITOLO I  
LA REGIONE

## Art. 1.

*Costituzione della Regione*

Il Molise è Regione autonoma nella Repubblica italiana una ed indivisibile, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme dello Statuto.

La Regione promuove il progresso civile, sociale ed economico della sua popolazione ed il rinnovamento democratico delle strutture dello Stato; garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della comunità nazionale e della politica regionale, alla funzione legislativa ed amministrativa.

## Art. 2.

*Territorio, gonfalone e stemma*

La Regione comprende il territorio delle attuali province di Campobasso e di Isernia ed ha per capoluogo la città di Campobasso.

La Regione ha un gonfalone ed uno stemma prescelti dal Consiglio regionale.

TITOLO II  
LA PROGRAMMAZIONE

## Art. 3.

*Metodi e strumenti*

La Regione Molise assume il metodo della programmazione per lo sviluppo equilibrato dell'economia regionale, per le riforme di struttura e per i fini sociali previsti dalla Costituzione.

La Regione partecipa come soggetto autonomo in collaborazione con gli enti locali e con l'apporto delle organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali alla formulazione del programma economico nazionale.

Formula programmi di sviluppo economico relativi al suo territorio e adotta ed attua programmi e piani, generali e settoriali, articolati su base comprensoriale, nelle materie di sua competenza, nonchè in quelle ad essa delegate a norma della Costituzione e delle leggi.

Indirizza e coordina tutte le attività economiche e sociali degli enti pubblici che operano nella regione per le materie di competenza regionale.

La Regione determina con legge gli strumenti e i provvedimenti di formazione, di attuazione e di verifica della programmazione regionale, nonchè l'attività di studio e di ricerca che ritiene necessaria.

La Regione, con il concorso dello Stato, previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, provvede alla formulazione ed alla esecuzione di piani organici pluriennali di opere straordinarie di pubblico interesse, che anche mediante l'utilizzazione di tutte le risorse naturali del suo territorio, favoriscano la rinascita economica e sociale del Molise.

Art. 4.

*Obiettivi, finalità e vincoli*

La Regione, nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalla Costituzione ed in relazione ai fini della programmazione regionale e nazionale, in particolare:

— opera per impedire lo spopolamento del territorio, per arrestare l'emigrazione ed evitare i fenomeni di disgregazione sociale che ne conseguono, per favorire il rientro degli emigrati;

— provvede ad un equilibrato riassetto del territorio ed orienta la politica economica in direzione del superamento degli squilibri entro e fuori il territorio della regione;

— promuove una politica agraria rivolta al rinnovamento delle strutture produttive predisponendo piani zionali per il riordino fondiario ed aziendale, per la bonifica, la irrigazione e le opere di miglioramento, nonchè per lo sviluppo della impresa agricola, familiare ed associata, per l'incremento delle attività zootecniche e delle attività associate di trasformazione e commercializzazione agricola, al fine di conseguire parità di condizioni economiche, sociali e civili del settore agricolo con gli altri settori produttivi;

— adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata e per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne;

— attua interventi per la difesa del suolo e per la tutela e l'incremento del patrimonio forestale;

— assume iniziative in favore delle zone di particolare depressione e delle comunità montane;

— favorisce il metodo della cooperazione nei vari settori della economia;

— promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro al fine di assicurare la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;

— promuove lo sviluppo dell'artigianato esaltandone le prerogative artistiche e le caratteristiche regionali; agevola il riordino ed il potenziamento delle strutture commerciali nella regione;

— promuove lo sviluppo del turismo, curando la valorizzazione e la difesa del paesaggio e del patrimonio storico, archeologico ed artistico del Molise, provvedendo all'espansione ed al rinnovamento delle attrez-

zature e dei servizi turistici, alberghieri e sportivi, salvaguardando gli interessi del Molise nell'ambito dei piani interregionali e nazionali;

— realizza un servizio sanitario regionale con struttura articolata in unità locali adeguate alla realtà del Molise;

— concorre a realizzare un sistema di sicurezza sociale con particolare riferimento all'infanzia ed alla vecchiaia;

— organizza un efficiente sistema di trasporti per contribuire al superamento degli ostacoli che impediscono la integrazione economica, sociale e culturale tra le diverse zone della regione;

— attua la diffusione dell'istruzione professionale con strutture decentrate in relazione alle esigenze occupazionali e produttive della regione, anche al fine di meglio indirizzare l'orientamento scolastico della gioventù molisana;

— concorre a rendere effettivo il diritto allo studio in ogni ordine e grado dell'istruzione;

— tutela il patrimonio linguistico e storico e le tradizioni popolari delle comunità etniche esistenti nel suo territorio e, d'intesa con i comuni interessati, ne favorisce la valorizzazione.

### TITOLO III

#### ORGANI DELLA REGIONE

##### Art. 5.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

#### CAPO I

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

##### Art. 6.

##### *Attribuzioni del Consiglio*

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione; indirizza e controlla l'azione politica, amministrativa e programmatica della Regione; delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale; adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Spetta al Consiglio:

a) approvare i programmi della Giunta regionale e controllarne l'attuazione;

b) approvare con legge il programma economico regionale, i piani generali territoriali e settoriali d'intervento economico e finanziario nelle materie di competenza della Regione; il piano urbanistico regionale, i piani di esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale; nonchè l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione;

c) approvare con legge entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta per l'esercizio dell'anno successivo;

d) approvare con legge le variazioni al bilancio da un capitolo all'altro, nonchè l'assunzione di mutui e la emissione di prestiti;

e) approvare entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo;

f) deliberare i tributi regionali;

g) deliberare l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti, imprese ed aziende dipendenti dalla Regione e la partecipazione ad aziende, società ed enti pubblici;

h) deliberare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

i) istituire nel proprio territorio, sentite le popolazioni interessate, nuovi Comuni, modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti, promuovere la costituzione di organismi associativi tra gli enti locali e deliberare i provvedimenti conseguenti;

l) delegare le funzioni alle Province, ai Comuni e agli enti locali, con le modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali;

m) esercitare l'iniziativa legislativa innanzi alle Camere con le modalità previste per l'approvazione delle leggi regionali. Le proposte di legge sono trasmesse ai Presidenti delle Camere dal Presidente del Consiglio regionale;

n) esercitare il potere di richiesta del *referendum* nazionale a norma della Costituzione e delle leggi;

o) indirizzare voti alle Camere e al Governo;

p) riesaminare le deliberazioni sottoposte al controllo di merito;

q) nominare i componenti di organi collegiali in rappresentanza della Regione, assicurando, in quanto possibile, la presenza della minoranza;

r) eleggere, a norma dell'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, i tre delegati della Regione che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica. A tal fine ciascun consigliere vota non più di due nomi;

s) provvedere su ogni altra iniziativa di interesse regionale relativa alla politica dei trasporti, alla politica dell'ambiente, alla politica sociale, alla politica dei servizi commerciali, alle attività culturali, ricreative e sportive;

t) esercitare ogni altra attribuzione non espressamente demandata ad altri organi della Regione dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

#### Art. 7.

##### *I consiglieri regionali*

I consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Essi rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

## Art. 8.

*Convalida della elezione*

Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

La convalida si ha per avvenuta ove nel termine di novanta giorni dalla prima seduta il Consiglio regionale non vi abbia provveduto.

In caso di surrogazione, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data della surrogazione stessa.

## Art. 9.

*Interrogazioni, interpellanze, mozioni e diritto d'informazione*

I consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento interno.

I consiglieri hanno diritto di ottenere dai dirigenti degli uffici della Regione e degli Enti o aziende da essa dipendenti, con le modalità stabilite dal regolamento interno, notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

## Art. 10.

*Indennità dei consiglieri*

La legge regionale stabilisce la entità e i titoli delle indennità ai consiglieri regionali, a seconda delle loro funzioni e attività.

## Art. 11.

*I Gruppi consiliari*

I consiglieri si costituiscono in gruppi, ognuno dei quali è formato dagli eletti delle liste aventi lo stesso contrassegno. Qualora un consigliere non intenda appartenere al gruppo nelle cui liste è stato eletto può entrare a far parte di altro gruppo, che ne sia consenziente.

I consiglieri che non intendono far parte di alcuno dei gruppi di cui ai commi precedenti, entrano a far parte del gruppo misto.

Il Consiglio assicura ai gruppi consiliari i mezzi per il loro funzionamento, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

## Art. 12.

*Autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio*

Il Consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento interno, ha autonomia organizzativa, funzionale e contabile, nonchè la gestione dell'apposito fondo riservatogli in bilancio.

## Art. 13.

*Presidenza provvisoria*

Il Consiglio regionale tiene la prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima.

La Presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età tra i presenti. I due consiglieri più giovani fungono da segretari.

## Art. 14.

*Elezione dell'Ufficio di presidenza*

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione a scrutinio segreto del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari del Consiglio regionale si procede con tre votazioni separate, in modo da assicurare comunque la rappresentanza della minoranza.

L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi.

In caso di parità dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

Per la elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti prevale l'età. Analogamente si procede per l'elezione dei Segretari.

I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

Nel caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa di uno dei due Vice Presidenti o di uno dei due Segretari, si procede a nuova elezione rispettivamente di entrambi i Vice Presidenti o di entrambi i Segretari, i quali durano in carica fino al rinnovo dell'Ufficio di presidenza.

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite a norma dell'articolo 18 del presente Statuto e del regolamento interno.

## Art. 15.

*Ufficio di presidenza*

L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale garantisce il rispetto delle norme del regolamento interno, tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione della minoranza; assi-

cura il buon andamento dei lavori delle Commissioni e dei servizi consiliari e programma, d'intesa con il Presidente della Giunta, i Presidenti dei gruppi consiliari e con i Presidenti delle Commissioni, l'ordine dei lavori del Consiglio regionale.

#### Art. 16.

##### *Modalità di convocazione del Consiglio*

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente, sentiti l'Ufficio di presidenza, i Presidenti dei gruppi ed il rappresentante della Giunta con cui si concorda anche l'ordine del giorno.

Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio, di giugno e di ottobre.

Il Consiglio si riunisce inoltre quando il suo Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente deve convocarlo in modo che la seduta abbia luogo entro venti giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta o un quinto dei consiglieri.

La convocazione è effettuata da uno dei Vice Presidenti nei casi nei quali è obbligatoria e il Presidente non abbia provveduto ad effettuarla.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è recapitato a cura del Presidente del Consiglio ai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.

Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Per le convocazioni d'urgenza il termine per l'avviso è ridotto a ventiquattro ore e la pubblicazione omessa.

Entro gli stessi termini gli atti relativi agli argomenti da trattare sono messi a disposizione dei consiglieri.

#### Art. 17.

##### *Regolamento interno*

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

#### Art. 18.

##### *Commissioni consiliari*

Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti per l'esame preliminare delle proposte di legge e di deliberazioni del Consiglio, nonché per il parere preventivo sui provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto, dal regolamento interno e dalle leggi regionali.

Le Commissioni permanenti sono composte, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando in quanto possibile, la rappresentanza di ciascun gruppo.

Le Commissioni deliberano con l'intervento della maggioranza dei loro componenti ed a maggioranza dei presenti. Esse possono costituire comitati consiliari per la consultazione delle organizzazioni sindacali, delle altre forze sociali e delle categorie interessate.

L'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali è preceduto dalla audizione, da parte della competente Commissione, dei rappresentanti dei proponenti, secondo le modalità stabilite con il regolamento.

Nelle materie di interesse regionale, le Commissioni permanenti possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività del Consiglio, avvalendosi, se lo ritengono, dell'assistenza di esperti.

Le Commissioni permanenti vigilano, altresì, sull'andamento dell'Amministrazione regionale. Possono richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori al fine di avere chiarimenti su questioni relative alle materie di rispettiva competenza, nonchè, previa intesa con il Presidente della Giunta, l'intervento di funzionari dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti, i quali in seduta non pubblica, sono esonerati dall'osservanza del segreto d'ufficio.

Il Consiglio può istituire, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, commissioni a carattere temporaneo per effettuare studi e inchieste nelle materie di interesse regionale.

Ai lavori della Commissione partecipano rappresentanti della Giunta senza diritto di voto.

#### Art. 19.

##### *Modalità delle deliberazioni*

Il Consiglio regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali il presente Statuto preveda una maggioranza speciale.

Il regolamento interno disciplina i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza nelle deliberazioni.

Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.

#### CAPO II

#### LA GIUNTA

#### Art. 20.

##### *Composizione della Giunta*

La Giunta regionale è composta dal Presidente, che ne mantiene la unità di indirizzo, e da non più di otto assessori, incaricati di dirigere i servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali.

La Giunta provvede alla assegnazione delle attribuzioni tra i suoi componenti.

Il Presidente della Giunta designa l'assessore che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente della Giunta deve comunicare al Consiglio le attribuzioni dei componenti della Giunta e le successive modifiche.

#### Art. 21.

##### *Elezioni della Giunta*

Il Presidente e i componenti della Giunta regionale sono eletti congiuntamente dal Consiglio regionale nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti nella prima seduta dopo le elezioni o in quella successiva.

La votazione ha luogo per appello nominale a scrutinio palese su mozioni concorrenti di fiducia collegate alle liste comprendenti tanti nomi quanti sono i componenti della Giunta regionale da eleggere, presentate da non meno di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

#### Art. 22.

##### *Competenze e attribuzioni della Giunta*

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spetta:

a) dirigere l'Amministrazione regionale del cui buon andamento è responsabile;

b) attuare i programmi approvati dal Consiglio regionale;

c) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

d) deliberare la presentazione al Consiglio regionale delle proposte di legge e di regolamenti;

e) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;

f) deliberare sugli storni dei fondi da un articolo ad un altro dello stesso capitolo del bilancio;

g) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali territoriali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione, sempre che sussista la relativa copertura nel bilancio;

h) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione e deliberare sui contratti della stessa, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;

i) deliberare, previo parere del Consiglio regionale, sui ricorsi innanzi alla Corte costituzionale, nonchè in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

l) predisporre, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal Consiglio e sentite le Commissioni consiliari, il piano economico ed il piano urbanistico regionali;

m) esercitare ogni altra funzione ad essa conferita dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 23.

*Modalità di riunione e di deliberazione della Giunta*

La Giunta regionale delibera con l'intervento di oltre la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

La Giunta regionale adotta un Regolamento interno per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 24.

*Responsabilità della Giunta*

Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.

Possono essere chiamati a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento, a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 25.

*Decadenza della Giunta*

La Giunta regionale ed il suo Presidente decadono dall'ufficio in seguito a mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri in carica, ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio.

La Giunta ed il suo Presidente decadono altresì dall'ufficio quando, su una questione di fiducia, il Consiglio abbia espresso voto contrario.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non importa l'obbligo di dimissioni.

Art. 26.

*Dimissioni del Presidente*

Le dimissioni o la cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Presidente della Giunta, comportano l'obbligo delle dimissioni dell'intera Giunta.

Le dimissioni del Presidente non hanno effetto se non dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

## Art. 27.

*Ordinaria amministrazione*

La Giunta ed il suo Presidente, in caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa, o alla scadenza del Consiglio, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

## Art. 28.

*Dimissioni o decadenza di componenti della Giunta*

Nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa di singoli componenti della Giunta, il Presidente della Giunta ne propone immediatamente la sostituzione al Consiglio.

In caso di impedimento temporaneo di un componente della Giunta, il Presidente incarica altro componente per lo svolgimento delle relative funzioni.

La Giunta è rinnovata per intero ove venga a mancare un terzo dei suoi componenti, tenendo conto nel calcolo anche del Presidente.

## Art. 29.

*Modalità di sostituzione del Presidente o della Giunta*

Quando, su invito motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio regionale è invitato a sostituire il Presidente della Giunta o la Giunta per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, il Consiglio regionale è convocato entro quindici giorni dall'invito per provvedere alla sostituzione.

Nell'ipotesi della cessazione dalla carica del Presidente della Giunta per qualsiasi causa, il Consiglio è convocato entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

## CAPO III.

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

## Art. 30.

*Il Presidente della Giunta*

Il Presidente della Giunta:

- a) rappresenta la Regione;
- b) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
- c) indice i *referendum* previsti dallo Statuto;
- d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale;

- e) convoca e presiede la Giunta;
- f) sottoscrive gli atti della Regione;
- g) sovrintende agli uffici e servizi regionali, coordinando l'attività collegiale dei componenti della Giunta;
- h) rappresenta la Regione in giudizio;
- i) promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, salvo riferirne alla Giunta nella prima seduta.

## TITOLO IV.

## LA FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

## Art. 31.

*Potestà legislativa e regolamentare*

Le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione dall'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, sono esercitate esclusivamente dal Consiglio regionale e non possono formare oggetto di delega.

## Art. 32.

*Iniziativa legislativa*

L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta, a ciascun consigliere, agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, a ciascun Consiglio provinciale.

## Art. 33.

*Modalità dell'iniziativa legislativa*

L'iniziativa è esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di una proposta di legge redatta in articoli.

Le proposte di legge della Giunta sono sottoscritte dal Presidente e dagli assessori competenti.

Le proposte di legge dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali sono sottoscritte dai Presidenti dei rispettivi organi deliberanti.

Le sottoscrizioni delle proposte di legge presentate dagli elettori devono essere autenticate nelle forme previste dalla legge elettorale regionale per la presentazione delle candidature.

## Art. 34.

*Approvazione delle proposte di legge*

Le proposte di legge, previo esame da parte di una Commissione permanente, sono approvate dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale.

Le modalità del deferimento delle proposte di legge alle Commissioni e i termini per la presentazione delle relazioni e le forme di audizione e di partecipazione ai lavori delle Commissioni delle categorie e degli altri soggetti interessati sono stabiliti con regolamento interno.

In caso di inosservanza dei termini previsti per la presentazione delle relazioni da parte delle Commissioni permanenti, il Presidente del Consiglio, su richiesta del proponente, iscrive la proposta di legge all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, successiva alla richiesta.

#### Art. 35.

##### *Procedura d'urgenza*

Le proposte di legge, per le quali sia richiesta la procedura di urgenza, sono iscritte dal Presidente del Consiglio all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla richiesta.

Ove il Consiglio deliberi in conformità della richiesta, le proposte di legge sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla deliberazione e vengono esaminate dal Consiglio previo il parere delle competenti Commissioni da esprimersi anche oralmente.

Le proposte di legge dichiarate urgenti sono iscritte all'ordine del giorno con precedenza sulle altre, escluse quelle già dichiarate urgenti.

#### Art. 36.

##### *Approvazione dei regolamenti, dei piani e di altri provvedimenti*

Le disposizioni contenute negli articoli 34 e 35 si applicano anche per i progetti di regolamento, di piano, di programma o di altro provvedimento di competenza del Consiglio regionale.

#### Art. 37.

##### *Promulgazione delle leggi*

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata, entro cinque giorni dall'approvazione, dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per il visto.

Il visto si ha per apposto se, entro trenta giorni dalla comunicazione, non lo sia stato ed il Governo della Repubblica non abbia rinviato la legge al Consiglio regionale.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito ai sensi dell'articolo 127, ultimo comma, della Costituzione.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo.

Il testo è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto, oppure sono

decorsi i termini per il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise ».

Art. 38.

*Pubblicazione delle leggi*

La legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione, salvo che non sia stabilito nella legge stessa un termine diverso.

La legge dichiarata urgente dal Consiglio, può, se il Governo della Repubblica lo consente, essere promulgata ed entrare in vigore senza l'osservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

Il consenso del Governo è dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.

Art. 39.

*Norme per l'attuazione delle leggi delegate*

Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, sia conferito alla Regione con una legge dello Stato il potere di emanare norme per l'attuazione della legge stessa, la Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge statale, il relativo progetto di norme di attuazione e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio regionale, che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione.

La promulgazione e la pubblicazione delle suddette norme di attuazione avvengono secondo le stesse disposizioni previste dal presente Statuto per le leggi regionali.

Art. 40.

*Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti*

I regolamenti regionali previsti dall'articolo 121 della Costituzione sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nei modi previsti per le leggi regionali senza necessità del visto del Commissario del Governo.

TITOLO V.

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41.

*Diritto di petizione*

I cittadini, le associazioni, i sindacati ed altri enti esistenti nella Regione possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo.

Le modalità di esercizio del diritto di petizione sono stabilite dal regolamento interno.

## Art. 42.

*L'informazione*

La Regione riconosce il diritto dei cittadini alla informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa regionale.

Tale diritto è assicurato attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radio-televisivi.

## Art. 43.

*Referendum popolare abrogativo*

È indetto *referendum* popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di leggi regionali, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione quando lo richiedano almeno 10.000 elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale, o i Consigli provinciali, o, almeno, 15 Consigli comunali rappresentativi di non meno di un decimo della popolazione regionale.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

La norma abrogata cessa di avere efficacia con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati del *referendum*.

Le ulteriori disposizioni di attuazione del *referendum* sono stabilite con legge regionale.

## Art. 44.

*Limite al referendum abrogativo*

Il *referendum* non è ammesso per l'abrogazione di norme dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio, di regolamento interno del Consiglio, di regolamenti di attuazione di leggi dello Stato, degli atti amministrativi di interesse regionale che riguardino le materie anzidette e di quelli che siano di mera esecuzione di leggi e di regolamenti regionali.

Una proposta di *referendum* abrogativo che sia stata respinta non può essere ripresentata prima di un anno.

## Art. 45.

*Referendum consultivo*

Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il ricorso al *referendum* consultivo della popolazione dell'intero territorio nella Regione o di parte di esso, per questioni di particolare interesse.

Le modalità per il ricorso al *referendum* consultivo e per il suo espletamento sono disciplinate da legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 46.

*Consultazioni popolari*

Fuori delle ipotesi previste per la partecipazione popolare alla formazione delle leggi e dei regolamenti regionali può disporsi la consultazione di particolari categorie di cittadini su provvedimenti di loro interesse.

La consultazione può essere indetta anche per le categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni.

TITOLO VI.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47.

*Stato giuridico ed economico del personale*

La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed economico e la pianta organica del personale in conformità ai principi fissati nello Statuto e sentite le organizzazioni sindacali; determina le norme per l'inquadramento del personale proveniente dalle Amministrazioni dello Stato e da altri Enti, nonchè degli uffici e relativo personale trasferiti dallo Stato.

Il personale della Regione è inserito in un unico ruolo organico e si distingue esclusivamente per qualifiche corrispondenti alle singole attribuzioni e responsabilità, ed è assunto mediante pubblico concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge regionale limitatamente al personale esecutivo ed ausiliare.

A parità o equivalenza di mansioni corrisponde uguale trattamento economico.

La legge regionale può stabilire che il personale addetto ad incarichi speciali che richiedano particolari competenze professionali e organizzative venga incaricato a condizioni stabilite contrattualmente per periodi determinati.

La Regione cura la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Art. 48.

*Formazione degli atti amministrativi*

Ogni cittadino può chiedere copia degli atti amministrativi e, ai fini della tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi, può ottenere copia anche degli atti del procedimento.

La legge regionale disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi, garantisce il contraddittorio dei soggetti interessati nei procedimenti amministrativi, che direttamente li riguardano, stabilisce le particolari forme di pubblicità che possano renderne effettiva la conoscenza da parte del più largo numero di cittadini.

La legge medesima regola, inoltre, i ricorsi amministrativi e detta norme sul valore da attribuire al silenzio mantenuto dall'amministrazione su ricorsi o istanze.

#### Art. 49.

##### *Enti e aziende regionali*

La Regione può con legge istituire enti e aziende dotati di personalità giuridica o di autonomia organizzativa e funzionale, per attività e servizi che, per la loro particolare natura e dimensione, non possono essere delegati ad enti locali.

Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali. Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.

Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni di leggi istitutive.

#### Art. 50.

##### *Pubblicazione degli atti amministrativi*

Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La pubblicazione non dispensa dalla notificazione agli interessati, salvo che non sia diversamente disposto.

### TITOLO VII

#### BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

#### Art. 51.

##### *Tributi regionali*

La Regione istituisce e disciplina con legge i tributi propri nei limiti delle leggi dello Stato.

Le norme relative al contenzioso tributario e alle sanzioni amministrative per le infrazioni sono stabilite con legge regionale.

Art. 52.

*Entrate della Regione*

Le entrate della Regione sono costituite:

- a) dai redditi del suo patrimonio;
- b) dai redditi propri, che essa istituisce con legge regionale;
- c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;
- d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;
- e) dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;
- f) da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.

Art. 53.

*Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario della Regione coincide con quello dello Stato. L'esercizio provvisorio può essere deliberato con legge regionale per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 54.

*Bilancio di previsione*

Entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta presenta alla Presidenza del Consiglio il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Il bilancio mette in evidenza i costi e i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.

I bilanci degli enti e delle aziende regionali sono presentati dalla Giunta e vengono discussi ed approvati dal Consiglio unitamente al bilancio regionale.

Ai fini di informazione e di coordinamento, sono trasmessi al Consiglio anche i bilanci delle società a partecipazione regionale.

Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

- a) un preventivo di cassa della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti;
- b) un preventivo delle spese degli enti locali relativo all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;
- c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed attuazione del piano economico regionale.

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate, nè disporre nuove o maggiori spese.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

#### Art. 55.

##### *Conto consuntivo*

Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta alla Presidenza del Consiglio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente che è approvato con legge entro il 30 giugno.

Con il conto consuntivo il Presidente della Giunta presenta una relazione sulla attività dell'amministrazione nell'esercizio decorso e sullo stato di attuazione del programma economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

Gli enti ed aziende dipendenti dalla Regione sono tenuti a redigere un bilancio consuntivo, da esaminare ed approvare unitamente al conto consuntivo della Regione.

Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o per le quali la Regione si sia avvalsa dei loro uffici.

La Giunta trasmette, inoltre, al Consiglio il consuntivo di cassa alla fine di ogni quadrimestre.

L'avanzo e il disavanzo eventualmente risultanti dal conto consuntivo vanno inseriti nello stato di previsione dell'esercizio successivo.

#### Art. 56.

##### *Revisori dei conti*

Nella stessa seduta in cui si procede alla elezione della Giunta, il Consiglio regionale elegge, tra i consiglieri, tre revisori dei conti.

Ciascun consigliere vota non più di due nomi.

L'Ufficio dei revisori dei conti è incompatibile con la carica di componente della Giunta e di componente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

I tre revisori dei conti eleggono il Presidente.

I revisori hanno il compito di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio immobiliare, sulla gestione del bilancio, sul conto consuntivo.

#### Art. 57.

##### *Demanio e patrimonio*

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio secondo quanto stabilito con legge dello Stato.

## Art. 58.

*Amministrazione e contabilità*

Le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale della Regione sono stabilite con legge regionale.

## TITOLO VIII

## REGIONE ED ENTI LOCALI

## Art. 59.

*Rapporti con gli enti locali*

La Regione, in armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento politico ed amministrativo previsti dalla Costituzione, instaura, anche nella sua attività legislativa e politico-amministrativa, rapporti di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali.

La Regione indirizza, promuove e coordina l'attività degli enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale e sociale in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati della programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia.

La Regione promuove, altresì, il riordinamento degli enti locali, anche attraverso la costituzione di organismi associativi allo scopo di conseguire la migliore gestione dei servizi pubblici e la partecipazione dei cittadini alla formazione ed alla attuazione dei programmi di sviluppo.

## Art. 60.

*Circondari*

Nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, la Regione può istituire, con legge, sentiti i pareri del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali della Provincia interessata, Circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

## Art. 61.

*Comprensori*

La Regione, sentiti gli enti locali interessati, può istituire con legge, comprensori riferiti ad una pluralità di Comuni, pur se appartenenti a Province diverse, nell'ambito del territorio regionale, anche ai fini della pianificazione urbanistica o per la realizzazione di interventi settoriali di competenza della Regione.

## Art. 62.

*Controlli sugli enti locali*

Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito secondo la legge dello Stato, con moda-

lità e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione.

Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione.

Il controllo sugli atti dei Comuni, dei consorzi di Comuni e degli enti locali a carattere comunale e dei loro consorzi è svolto in forma decentrata da sezioni dell'organo di cui al precedente comma aventi sede nei capoluoghi di provincia.

I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimità degli atti.

La legge, per gli atti fondamentali dei Comuni e delle Province, può prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

I controlli sostitutivi sugli enti locali, ivi compresi i controlli sugli organi sinchè ed in quanto previsti dalle leggi, sono esercitati dal Consiglio regionale.

#### Art. 63.

##### *Delega di funzioni amministrative*

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative, per le materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione, delegandole, sentite le amministrazioni interessate, alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali oppure avvalendosi dei loro uffici.

La delega dell'esercizio delle funzioni amministrative della Regione per singola materia e senza limiti di scadenza è disposta con legge regionale, con la quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi, i poteri di coordinamento e di vigilanza e il regolamento dei conseguenti rapporti finanziari.

La delega può essere revocata con legge regionale, sentiti gli enti interessati.

La delega all'esercizio di funzioni amministrative della Regione per oggetto definito e per tempo determinato, se relativa a provvedimenti o atti amministrativi di esecuzione di leggi regionali e nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti in bilancio, è conferita con deliberazione del Consiglio regionale e, in ogni altro caso, con legge regionale.

#### Art. 64.

##### *Utilizzazione degli uffici degli enti locali*

Per l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi deliberati dal Consiglio anche se inerenti all'attuazione di leggi regionali, salvo che non sia diversamente disposto, la Giunta, d'intesa con gli enti interessati, può avvalersi degli uffici delle Province, dei Comuni e di altri enti locali nei limiti dello stanziamento annuale appositamente previsto in bilancio.

## Art. 65.

*Interrogazioni degli enti locali*

La Giunta determina le attribuzioni e le competenze assegnate agli uffici degli enti di cui intende avvalersi e stabilisce l'onere finanziario derivante alla Regione, precisando l'ammontare delle voci che concorrono a formarlo.

**I Comuni e le Province della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse.**

Le interrogazioni sono depositate presso la Presidenza del Consiglio che le trasmette alla Giunta.

Le risposte della Giunta sono rese per iscritto e ne è data comunicazione al Consiglio regionale.

## TITOLO IX

## REVISIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

## Art. 66.

La revisione e l'abrogazione delle norme del presente Statuto sono regolate dalle medesime disposizioni che ne disciplinano l'approvazione.

La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non ha effetto che dalla entrata in vigore della deliberazione di adozione del nuovo Statuto.

## TITOLO X

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 67.

Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale di esso nella *Gazzetta Ufficiale*.

La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono pubblicati altresì nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge n. 1612, composto di un articolo unico, con il relativo allegato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura del disegno di legge n. 1481 nel suo articolo unico, che approva lo Statuto della Regione Basilicata quale risulta dagli allegati nn. 1, 2 e 3 al disegno di legge stesso.

**T O R E L L I ,** *Segretario:*

*Articolo unico.*

È approvato, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della regione Basilicata nel testo allegato alla presente legge.

ALLEGATO

## TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

La Basilicata è Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana, con propri poteri e funzioni secondo i principi e nei limiti della Costituzione e del presente Statuto.

La Regione rappresenta unitariamente le istanze politico-sociali della popolazione e promuove la più ampia partecipazione delle autonomie locali e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico della Basilicata.

## Art. 2.

La Regione comprende i territori delle province di Matera e di Potenza ed ha per capoluogo la città di Potenza.

La Regione ha un gonfalone ed uno stemma approvati con legge regionale.

## Art. 3.

La Regione, in armonia ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, e semprechè le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni, ha potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali.

La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse.

## Art. 4.

La Regione ha potestà amministrativa nelle materie di cui all'articolo precedente salvo quelle di interesse esclusivamente locale che dalle leggi della Repubblica siano attribuite alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.

La Regione esercita inoltre le altre funzioni amministrative demandate dallo Stato.

Le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili ed urgenti spettano alla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

#### Art. 5.

È compito della Regione rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione.

In particolare la Regione, nell'ambito delle sue competenze costituzionali:

— promuove le libere attività delle collettività e degli enti locali, opera per il superamento degli squilibri della Regione e concorre all'armonico sviluppo dell'intero territorio nazionale;

— opera per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione, la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali e la tutela dei diritti dei lavoratori, della donna, dell'infanzia e degli anziani;

— assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, tra cui quelli inerenti all'abitazione, all'istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle strutture ed attività sportive;

— adotta le iniziative necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà ed acquisire alla gestione pubblica i servizi regionali di interesse generale;

— attua le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne;

— promuove lo sviluppo dell'agricoltura basato sulla proprietà diretto-coltivatrice, sul libero associazionismo contadino e su una industria collegata all'agricoltura;

— assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane;

— promuove lo sviluppo industriale del turismo e della cooperazione; potenzia l'impresa artigiana e ne favorisce l'ammodernamento;

— promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;

— predisporre ed attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento; difende l'ambiente naturale ispirando la propria legislazione e pianificazione territoriale a principi di politica ecologica, atti a preservare e ad elevare le condizioni di vita dei cittadini, e a promuovere la conoscenza, la valorizzazione, la tutela e la gestione del patrimonio storico, artistico e culturale; istituisce parchi e riserve naturali;

— favorisce la valorizzazione dell'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume di cui sono portatrici le comunità locali;

— promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione, l'associazionismo giovanile e dei lavoratori nelle città e nelle campagne;

— assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, intervenendo nell'organizzazione e nelle gestioni dei servizi pubblici ad essa relativi;

— contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento con le organizzazioni nazionali e locali.

#### Art. 6.

La Regione assume la politica di piano come metodo e come impegno democratico di intervento, in concorso con lo Stato e con gli enti locali, nell'attività economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali.

La Regione partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e rileva i dati necessari.

Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre organizzazioni sociali.

#### Art. 7.

La legge regionale determina gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi a principi e metodi che assicurino, anche sul piano comprensoriale, il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre formazioni sociali.

#### Art. 8.

Tra le finalità che la Regione persegue, particolare rilievo assume la risoluzione dei problemi inerenti la emigrazione.

A tal fine la Regione, negli impegni di politica economica e sociale, che si è dati, opera per:

- 1) la cessazione del fenomeno;
- 2) il rientro degli emigrati;
- 3) la tutela dei diritti e della condizione dei lavoratori nei luoghi di immigrazione e delle loro famiglie in Basilicata.

La legge regionale stabilirà i modi e gli strumenti per raggiungere gli scopi suddetti.

#### Art. 9.

La Regione pone particolare impegno per lo sviluppo globale ed organico della montagna e per la crescita economica, sociale e democratica delle comunità montane.

## TITOLO II

## CAPO I

## ORGANI DELLA REGIONE

## Art. 10.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente.

## CAPO II

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## Art. 11.

Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico ed amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Il Consiglio regionale elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza, il Presidente e i membri della Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico ed amministrativo.

Spetta al Consiglio:

- 1) approvare i programmi della Giunta regionale e controllarne l'attuazione;
- 2) formulare voti e proposte di legge al Parlamento, nonchè i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- 3) designare, nel proprio seno, a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, tre delegati che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica;
- 4) deliberare sulla richiesta di *referendum* legislativo e costituzionale, a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- 5) approvare il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il rendiconto consuntivo, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui ed alla emissione di prestiti;
- 6) istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;
- 7) formulare le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;
- 8) approvare i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;
- 9) approvare i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa,

nonchè l'ordinamento dei servizi pubblici di interesse della Regione ed i relativi finanziamenti;

10) disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

11) istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli già esistenti, promuovere forme associative tra gli enti locali della Regione e di decentramento comunale;

12) deliberare le deleghe da conferire alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali, quali organi di decentramento amministrativo;

13) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, l'approvazione dei relativi bilanci;

14) le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;

15) la determinazione degli indirizzi concernenti le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonchè il controllo sugli indirizzi medesimi;

16) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonchè dei rappresentanti della Regione in enti, aziende e società a partecipazione regionale assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare nei modi stabiliti dal Regolamento;

17) formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;

18) nominare commissioni e membri di commissioni nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione;

19) riesaminare le deliberazioni, per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali, a norma dell'articolo 125 della Costituzione;

20) ratificare gli atti amministrativi di competenza del Consiglio deliberati in casi di urgenza dalla Giunta regionale ed adottare i provvedimenti conseguenziali;

21) deliberare su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo demandato o delegato alla Regione e di competenza del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte dalla legge a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tal senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

## Art. 12.

Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza entro il trentesimo e non prima del ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente, con preavviso di almeno cinque giorni.

Nella stessa adunanza, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisoria, rispettivamente da parte del consigliere più

anziano e del più giovane di età, il Consiglio procede alla convalida degli eletti ed alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, di due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di presidenza, che deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

Alla elezione si procede con tre votazioni separate, la prima per il Presidente, la seconda per i Vice Presidenti, la terza per i Segretari; ciascun consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

La elezione dell'Ufficio di presidenza ha luogo a scrutinio segreto.

I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

L'Ufficio di presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio elegge poi fra i suoi componenti, ed assicurando la presenza della minoranza, la Giunta delle elezioni che riferisce al Consiglio medesimo sui casi di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità.

#### Art. 13.

Il Consiglio è convocato dal Presidente.

L'ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima.

Esso si riunisce dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del suo Presidente;

b) su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di almeno otto consiglieri.

In quest'ultimo caso la seduta deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta alla Presidenza la richiesta di convocazione.

Ove il Presidente non provveda alla convocazione, essa verrà disposta dal Vice Presidente di turno o, in mancanza, dall'altro Vice Presidente.

In caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo telefonicamente con preavviso di 48 ore.

Si riunisce, altresì, su richiesta del Consiglio dei ministri, ove da questo riceva l'invito a sostituire la Giunta o il Presidente della stessa che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

#### Art. 14.

Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

## Art. 15.

I consiglieri si costituiscono in Gruppi composti a norma di Regolamento.

I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

## Art. 16.

I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal Regolamento.

## Art. 17.

La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli delle indennità ed ogni altro trattamento ai consiglieri regionali a seconda delle loro funzioni ed attività.

## Art. 18.

L'Ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

## Art. 19.

Il Consiglio regionale adotta a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione il proprio Regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento.

Le modifiche al Regolamento sono adottate con la maggioranza di cui al comma precedente.

## Art. 20.

Il Regolamento disciplina le modalità delle votazioni.

## Art. 21.

L'Ufficio di presidenza assicura ai Gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni e assegna loro contributi

a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

#### Art. 22.

Periodicamente il Presidente convoca l'Ufficio di presidenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi consiliari, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta regionale o da un suo rappresentante, per predisporre il calendario di attività del Consiglio e delle Commissioni.

#### Art. 23.

Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni Gruppo.

Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento.

Possono anche essere costituite Commissioni speciali.

Le Commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge e svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio.

Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta regionale e dagli organi amministrativi degli enti ed aziende dipendenti o controllati notizie, informazioni, dati, atti, documenti, audizioni di persone, anche a fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti, aziende e società dipendenti o controllate dalla Regione.

Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta nonchè, previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni, nelle sedute in cui non partecipano persone estranee al Consiglio, il segreto d'ufficio.

Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, di intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti.

Si avvalgono altresì, ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, d'intesa con l'Ufficio di presidenza.

L'Ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni.

## Art. 24.

Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio e, a tal fine, procedono alla consultazione degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.

## Art. 25.

Il Consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su specifici argomenti.

Per la composizione delle Commissioni d'inchiesta si applica il disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 23.

È fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonché di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle Commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.

## Art. 26.

Il Regolamento interno disciplina le modalità delle indagini conoscitive, delle consultazioni, della pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni consiliari, ed ogni altra modalità di organizzazione e di funzionamento delle Commissioni medesime.

## Art. 27.

Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita a norma del presente Statuto e del proprio Regolamento.

## Art. 28.

Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.

Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone.

Sono valide le deliberazioni adottate mediante intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai consiglieri presenti; eccezion fatta per i casi per i quali lo Statuto e il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

## Art. 29.

Salvo i casi di anticipato scioglimento, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino al quarantaseiesimo giorno anteriore alla data di elezione per il suo rinnovo.

## CAPO III

## LA GIUNTA REGIONALE E IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

## Art. 30.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

In conformità con gli indirizzi politici ed amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.

## Art. 31.

La Giunta regionale:

- 1) attua i programmi approvati dal Consiglio regionale;
  - 2) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
  - 3) predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
  - 4) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;
  - 5) predispose, sentite le competenti Commissioni consiliari, i programmi e i piani della Regione e ne cura l'attuazione;
  - 6) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, semprechè essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
  - 7) sovrintende agli uffici regionali;
  - 8) amministra il demanio e il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
  - 9) delibera ed approva i contratti della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
  - 10) delibera in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della Commissione consiliare competente, in materia di rinunce e transazioni;
  - 11) delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale, nonchè sulle rinunce agli stessi;
  - 12) sovrintende, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale;
  - 13) esercita le altre attribuzioni demandate dalla Costituzione e dal presente Statuto.
- La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti consiliari di cui all'articolo 11;
- 14) la Giunta regionale, in caso di eccezionale urgenza, e tale da non consentire la immediata convocazione del Consiglio, può delibe-

rare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale al quale li trasmette per la ratifica nella prima successiva adunanza convocata ai sensi del penultimo comma dell'articolo 13.

La mancata ratifica, entro il termine di trenta giorni della deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, importa la decadenza della stessa, salva al Consiglio l'adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

#### Art. 32.

La Giunta è composta dal Presidente che ne mantiene l'unità di indirizzo, e da assessori, incaricati di dirigere i servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali.

La Giunta è composta dal Presidente e da sei assessori, tra cui il Vice Presidente.

#### Art. 33.

Il Presidente della Giunta regionale:

- 1) rappresenta la Regione anche in giudizio; esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Regione, salvo riferire alla Giunta nella prima adunanza;
- 2) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
- 3) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione;
- 4) convoca, fissandone l'ordine del giorno, la Giunta; la presiede, ne coordina l'attività; dirige gli uffici dell'Amministrazione regionale;
- 5) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi regionali.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento, senza necessità di delega.

#### Art. 34.

La elezione del Presidente e dei membri della Giunta è preceduta da un dibattito politico su proposte politico-programmatiche, accompagnate dalla indicazione dei candidati alla presidenza, alla vice presidenza e degli altri componenti la Giunta, con la determinazione dei relativi incarichi per settori omogenei.

Il Consiglio procede, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, con voto per appello nominale ed a maggioranza assoluta, alla elezione del Presidente nell'ambito delle designazioni contenute nelle liste di cui al comma precedente.

Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora anche dopo la votazione di ballottaggio nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio fra i due maggiormente suffragati in seguito alla quale è proclamato eletto il candidato che ha raccolto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.

Il Consiglio procede quindi all'elezione della Giunta con voto per appello nominale a maggioranza dei voti espressi e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti in quanto applicabili.

Viene posta in votazione la sola lista collegata al nome del Presidente eletto.

Se la lista non consegue la maggioranza di cui all'ottavo comma, il Presidente si intende revocato.

In caso di vacanza dell'ufficio di Presidente della Giunta, il Consiglio è convocato entro venti giorni per la elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

#### Art. 35.

L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando l'attribuzione e le responsabilità dei singoli assessori.

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

La Giunta può darsi un Regolamento per l'esercizio della propria attività.

#### Art. 36.

La Giunta ed il suo Presidente rispondono del loro operato di fronte al Consiglio.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata, presentata da almeno otto consiglieri, votata per appello nominale, e approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La proposta di revoca è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.

#### Art. 37.

Le dimissioni del Presidente o della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso.

Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta, o dalla Giunta, o da singoli componenti della medesima, hanno effetto solo dopo che il Consiglio, convocato in via d'urgenza, ne ha discusso e ne ha preso atto.

In caso di impedimento permanente, da accertarsi da parte del Consiglio regionale, o di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, il Consiglio è convocato per la elezione del successore.

Il Consiglio procede alla elezione della nuova Giunta qualora essa si riduca alla metà dei propri membri.

Il Consiglio è convocato entro quindici giorni per procedere alle elezioni di cui ai casi previsti dal presente articolo.

#### Art. 38.

In caso di scioglimento, per rinnovazione, del Consiglio, di dimissioni o di revoca della Giunta, quest'ultima resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione della nuova.

### TITOLO III

#### PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

#### Art. 39.

L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato.

La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori autonomi e dipendenti e delle altre organizzazioni sociali.

#### Art. 40.

L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli, spetta:

- a ciascun consigliere regionale;
- alla Giunta regionale;
- ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
- a ciascun Consiglio provinciale;
- agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila;
- alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con proposta sottoscritta da almeno duemila elettori.

Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritte dal Presidente.

La presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare è regolata in conformità all'articolo 63 del presente Statuto.

La verifica della regolarità delle proposte di legge è di competenza del Consiglio regionale.

**Art. 41.**

Ogni organizzazione sociale o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo.

Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.

Su richiesta di almeno due Gruppi consiliari o di un quarto dei componenti, la Commissione prima di riferire sul progetto procede alla audizione delle organizzazioni sociali o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

**Art. 42.**

Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara l'urgenza.

**Art. 43.**

Le leggi regionali devono essere comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per il visto entro cinque giorni dalla loro approvazione. Qualora il Governo non abbia fatto opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale entro il termine previsto dall'articolo 127 della Costituzione, il visto si ha per apposto.

In caso di rinvio la legge è sottoposta al Consiglio regionale nella prima seduta immediatamente successiva. Ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è comunicata entro cinque giorni al Commissario del Governo ed è promulgata se nei quindici giorni successivi il Governo non promuove la questione di legittimità o di merito.

Il Regolamento può stabilire procedure abbreviate per il riesame di cui al comma precedente.

**Art. 44.**

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo.

Il testo della legge è preceduto dalla formula: « Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga ».

Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata ».

**Art. 45.**

La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica lo consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario del Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati.

**Art. 46.**

L'iniziativa dei regolamenti regionali compete ai soggetti di cui all'articolo 40 del presente Statuto.

Per la promulgazione e la pubblicazione dei regolamenti deliberati dal Consiglio regionale valgono, in quanto applicabili, le modalità previste per le leggi regionali.

L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio spetta alla Giunta e a ciascun consigliere regionale nonchè, quando si tratti di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, agli altri soggetti indicati nell'articolo 40 del presente Statuto.

**TITOLO IV****ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO****Art. 47.**

L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi autonomistici e democratici, al più ampio decentramento, snellimento delle procedure ed al principio della pubblicità.

La struttura degli uffici è articolata in funzione delle esigenze suddette.

La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.

I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati.

Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici.

Chiunque può chiederne copia, con le modalità stabilite dalla legge regionale.

**Art. 48.**

La legge regionale determina la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l'inquadramento nella Regione del personale delle Amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, nonchè le norme

per l'inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti con legge della Repubblica.

Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso salvo i casi previsti dalle leggi dello Stato.

Possono essere conferiti incarichi, con delibera del Consiglio, su proposta della Giunta, a collaboratori di alta specializzazione tecnico-scientifica per lo svolgimento di compiti specifici. La durata dell'incarico non può superare il termine della legislatura in corso.

La Regione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

## TITOLO V

### FINANZE E BILANCIO

#### Art. 49.

La Regione ha autonomia finanziaria e proprio demanio e patrimonio, in conformità alle norme costituzionali.

#### Art. 50.

Le entrate della Regione sono costituite:

- a) dai redditi del suo patrimonio;
- b) dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale;
- c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;
- d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;
- e) dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;
- f) da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.

#### Art. 51.

La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è presentato entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso, con legge, per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.

Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale.

Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti.

Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

- a) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;

b) un preventivo delle spese per gli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale.

Nei termini stabiliti dalle leggi istitutive gli enti e aziende o istituti dipendenti dalla Regione presentano il proprio bilancio al Consiglio regionale il quale procede, con legge, all'approvazione negli stessi termini entro cui deve essere approvato il bilancio della Regione.

#### Art. 52.

Il conto consuntivo è presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno.

Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente e nelle forme previste da legge regionale.

Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonché le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici.

La Giunta regionale trasmette al Consiglio, al termine di ogni trimestre, il consuntivo di cassa.

Il Consiglio regionale può nominare un Commissario agli enti istituiti o dipendenti dalla Regione per la presentazione del bilancio e del conto consuntivo.

#### Art. 53.

I programmi pluriennali di spesa per i singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale.

### TITOLO VI

#### LE AUTONOMIE LOCALI

#### Art. 54.

In armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento politico amministrativo previsti dalla Costituzione e, in particolare, dall'articolo 5, la Regione instaura, anche nella sua attività legislativa e poli-

tico-amministrativa, un rapporto di partecipazione e di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali.

La Regione promuove, indirizza e coordina l'attività degli enti locali ai fini di un equilibrato sviluppo territoriale e sociale, in armonia con gli obiettivi democraticamente postulati dalla programmazione regionale e nel pieno rispetto della loro autonomia.

La Regione promuove, altresì, il riordinamento degli enti locali anche attraverso forme associative e di decentramento, allo scopo di agevolare la partecipazione dei cittadini al governo degli enti medesimi e di conseguire una gestione dei servizi pubblici la più rispondente alle esigenze delle collettività interessate.

La Regione, a tal fine, può provvedere, con propria legge, all'istituzione di circondari e comprensori, sentiti i pareri dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali interessati.

#### Art. 55.

La delega di funzioni amministrative alle Province, a Comuni o ad altri enti locali o ad organismi associativi di enti locali a dimensioni comprensoriali, nonchè la sua eventuale revoca, è disposta con legge regionale ed è diretta a tutti gli enti di eguale livello istituzionale.

Per la revoca non riguardante la generalità degli enti delegati è richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli enti interessati.

La delega è, di norma, a tempo indeterminato.

Le leggi regionali che prevedono la delega di singole materie agli enti locali, ne determinano il contenuto, ne fissano eventualmente la durata e stabiliscono i limiti dei poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza del Consiglio e della Giunta ed i presupposti per il loro esercizio. Regolano, altresì, i conseguenti rapporti finanziari.

La Regione, per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali, osserva, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi.

#### Art. 56.

I controlli sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali sono esercitati da speciali sezioni dell'organo di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione situate nei capoluoghi delle Province e anche in altre sedi stabilite dalla legge regionale.

La legge regionale determina inoltre le modalità di funzionamento dell'organo di controllo e i suoi rapporti con il Consiglio e con la Giunta regionali.

Allo stesso organo è attribuito anche il controllo sugli atti emessi dagli enti locali su delega della Regione.

La legge regionale fissa il numero e l'indicazione delle singole sezioni e l'ambito della loro competenza.

I componenti di questi organi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Sino all'entrata in vigore della legge regionale, l'organo centrale, di cui al primo comma del presente articolo, esercita il controllo sugli atti di tutti gli enti locali della Regione.

I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimità degli atti.

La legge, in casi determinati, può prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare le loro deliberazioni.

I controlli sugli enti locali sono esercitati dalla Regione nei limiti previsti dalle leggi.

#### Art. 57.

I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni e petizioni al Consiglio regionale.

L'Ufficio di presidenza le sottopone alla Commissione consiliare competente e dà risposta scritta agli enti richiedenti.

I Comuni e le Province della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta su provvedimenti che li riguardano, anche in corso di formazione.

Le richieste vengono presentate al Presidente della Giunta, il quale provvede a dare tempestiva risposta secondo quanto stabilito dal Regolamento.

### TITOLO VII

#### ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ REGIONALI

#### Art. 58.

Per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale o a servizi di interesse della Regione, che, per la loro speciale natura e dimensione, non possono essere delegate agli enti locali, ovvero non siano gestite direttamente, la Regione può con legge:

- a) istituire enti od aziende regionali;
- b) promuovere la istituzione di enti od aziende a carattere consorziale tra enti locali;
- c) partecipare o promuovere società finanziarie regionali.

In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, a quest'ultima deve essere assicurata da sola o insieme ad altri enti locali la maggioranza assoluta delle azioni.

La legge regionale regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, aziende e società regionali provvedendo ad assi-

curare che la loro attività si svolga conformemente ai principi della partecipazione democratica ed agli indirizzi fissati.

La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale.

#### Art. 59.

Oltre alle competenze di cui all'articolo 11, numeri 15 e 16, del presente Statuto, spetta al Consiglio regionale l'approvazione dei bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

Spetta alla Giunta regionale la vigilanza sugli enti, aziende e società regionali e sulle partecipazioni.

La Giunta, almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.

#### Art. 60.

Lo stato giuridico ed economico del personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è regolato dalle leggi dello Stato e della Regione.

### TITOLO VIII

#### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### Art. 61.

La Regione ravvisa nei partiti politici il momento fondamentale per la determinazione della politica regionale e riconosce nel concorso degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, del movimento cooperativo, delle altre organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il fondamento della partecipazione democratica.

La Regione favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogoverno come modalità necessarie per una più diretta partecipazione dei cittadini.

A tal fine:

— consulta, anche con conferenza da tenersi almeno una volta all'anno, i Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali sulle principali questioni;

— attua forme di intesa e di concerto con gli enti locali nei casi e con le modalità stabilite da leggi regionali, soprattutto per le questioni che, direttamente e indirettamente, si connettono a materie di loro competenza;

— consulta le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi ed altre formazioni e organizzazioni sociali;

— promuove indagini conoscitive e conferenze su specifici problemi, come gli agrari, gli urbanistici, gli scolastici, i culturali, i giovanili, gli sportivi, del tempo libero, economici e sociali in genere;

— collabora coi Comuni e coi loro organi di decentramento per realizzare la più ampia partecipazione delle popolazioni alla vita della Regione.

#### Art. 62.

La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione sulla attività politica, legislativa ed amministrativa regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica.

Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dal presente Statuto e dalle leggi, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa e in particolare di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e mediante incontri diretti degli organi regionali con i cittadini, gli enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali.

La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti ai soli fini del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della tutela dell'interesse generale della Regione.

### TITOLO IX

#### INIZIATIVA POPOLARE

#### Art. 63.

Il popolo esercita, nel quadro dei principi generali e delle leggi dello Stato, l'iniziativa delle leggi e regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione a norma degli articoli 40 e 46 del presente Statuto.

La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.

Il Regolamento del Consiglio regionale prevede le modalità e i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare, in modo da garantirne la sollecita discussione.

Sulla regolarità delle proposte decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio all'unanimità.

Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

#### Art. 64.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e le altre formazioni ed organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o prospettino esigenze.

Il Consiglio regionale esamina i voti, le istanze e le petizioni con le modalità indicate dal Regolamento.

#### Art. 65.

La Regione, nei modi stabiliti dalla legge regionale, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto d'iniziativa.

Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte delegazioni dei presentatori, con le modalità e i limiti previsti dal Regolamento del Consiglio regionale.

#### Art. 66.

Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di iniziativa popolare l'Ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'articolo 22, iscrive la proposta nel calendario dei lavori del Consiglio.

Il Regolamento del Consiglio regionale prevede speciali procedure d'urgenza, in particolare per l'esame delle proposte e petizioni presentate dagli enti locali o promosse dalle organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori o da altre organizzazioni sociali di rilievo regionale e dai cittadini.

#### Art. 67.

Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro tre mesi dalla loro presentazione, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.

#### Art. 68.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano almeno:

- ottomila elettori della Regione;
- due Consigli provinciali;
- dieci Consigli comunali che abbiano iscritti nel loro complesso, nelle liste elettorali, non meno di ottomila elettori;
- le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Il *referendum* abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie, di bilancio e per lo Statuto.

Sull'ammissibilità del *referendum* decide all'unanimità l'Ufficio di presidenza.

Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

#### Art. 69.

La legge regionale disciplina le modalità e i limiti per l'esercizio del potere di richiesta di *referendum*, gli effetti preclusivi derivati dalla mancata approvazione, nonché le ulteriori modalità di attuazione del *referendum*.

### TITOLO X

#### NORME FINALI

#### Art. 70.

Le norme di revisione del presente Statuto sono adottate con il procedimento previsto dal secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione.

## TITOLO XI

## NORME TRANSITORIE

## Art. 71.

Sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal numero 9 dell'articolo 31 del presente Statuto, il Consiglio regionale delibera:

a) sull'acquisto di immobili, azioni, o obbligazioni industriali, nonché sulle locazioni di valore superiore a cento milioni di lire;

b) sulla alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o di obbligazioni industriali, nonché sulla istituzione di servitù passive o di enfiteusi;

c) su altre singole spese di amministrazione che superino annualmente l'importo di cinquanta milioni di lire, comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo stesso oggetto, e sui contratti della Regione che, per lo stesso oggetto, superino l'importo di cento milioni, ovvero, allorquando riguardino opere pubbliche che superino per lo stesso oggetto i trecento milioni.

Per il resto provvede all'amministrazione la Giunta regionale.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge n. 1481, composto di un articolo unico, con il relativo allegato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

« **Modifiche all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale** » (1420), d'iniziativa dei senatori Bernardinetti e Fenoaltea. (*Procedura urgentissima*).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modifiche all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni**

comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale », d'iniziativa dei senatori Bernardinetti e Fenoaltea, per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

**TESAURO, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori Bernardinetti e Fenoaltea hanno presentato un disegno di legge per la modifica del n. 9 dell'articolo 15 del testo unico della legge del 1915.

La proposta è quanto mai opportuna. Siamo in una materia in cui bisognerebbe apportare una modifica radicale al sistema delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Non potendosi, però, affrontare con immediatezza il problema generale è opportuno accogliere la proposta sottoposta al nostro esame integrandola con un articolo aggiuntivo che renda la legge operante. Limitandosi, invero, la modifica legislativa al n. 9 dell'artico-

lo 15, la modifica potrebbe valere solo per l'avvenire mentre appare, *ictu oculi*, l'opportunità di stabilire che l'ineleggibilità non possa essere più dichiarata dal giudice nel caso in cui un soggetto si sia venuto a trovare nella condizione di ineleggibilità indipendentemente dalla sua volontà e si sia adoperato per rimuovere la situazione stessa. Condizione sulla quale ha avuto occasione di richiamare l'attenzione anche la Corte costituzionale in una recente decisione in cui si pone in rilievo anche un evidente profilo di incostituzionalità nell'ipotesi sia del n. 9 che dei nn. 6 e 7 dell'articolo 15 del testo unico vigente per le leggi sulle elezioni comunali e provinciali. Di qui la proposta della Commissione all'Assemblea di accogliere il disegno di legge con l'emendamento aggiuntivo destinato a rimuovere una manifesta situazione di illegittimità costituzionale.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

**P U C C I ,** *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Condivido le osservazioni fatte dal relatore e le ragioni che ispirano il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea e quindi esprimo parere favorevole alla sua approvazione.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

**T O R E L L I ,** *Segretario:*

*Articolo unico.*

Il numero 9 del primo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati

legalmente messi in mora e coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il Comune, abbiano ricevuto la notificazione di cui all'articolo 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

**P R E S I D E N T E .** Da parte della Commissione è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**T O R E L L I ,** *Segretario:*

*Sostituire l'articolo unico con il seguente:*

Il numero 9 del primo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora e coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il Comune, abbiano ricevuto la notificazione di cui all'articolo 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

La causa di ineleggibilità di cui al precedente comma, già prevista dal numero 9 dell'articolo 15 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonché le cause di ineleggibilità di cui ai numeri 6 e 7 dello stesso articolo, non possono essere dichiarate nel caso in cui si concretino in situazioni che, essendo sorte indipendentemente dalla volontà dell'interessato, siano da questi rimosse successivamente alla elezione.

1. 1

**P R E S I D E N T E .** Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel nuovo testo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

**Annunzio di interpellanze**

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**TORELLI, Segretario:**

**NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento alle rivelazioni circa il fantapolitico preteso tentativo di insurrezione armata contro lo Stato attribuito ad un gruppo extra-parlamentare, rivelazioni che hanno scatenato una campagna di stampa e manovre politiche convergenti al richiamo della foresta eversiva, a parte l'istruttoria per i fatti ormai di competenza dell'autorità giudiziaria, che li ha ridimensionati, gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) per quale ragione, se i fatti erano noti ed individuati, come ha affermato il ministro Restivo, « nel quadro di una operazione sin dal dicembre 1970 », la polizia giudiziaria è stata determinata a presentare un rapporto solo nella seconda quindicina di marzo 1971;

2) per quale ragione vi è stata una sapiente fuga di notizie il 17 marzo 1971 che ha scatenato, come era prevedibile, quella campagna di calunnie e di accuse contro il Movimento sociale italiano che non era riuscita, attraverso il disinvolto piano concepito da un solerte funzionario dell'Amministrazione dell'interno, con la calunnia per i fatti di Catanzaro;

3) per quale ragione, se i fatti sono stati collocati nell'ipotesi di cui all'articolo 305 del codice penale, di cui è stata peraltro chiesta dallo stesso Governo l'abrogazione, e nell'ipotesi di cui all'articolo 284, sono stati inerti, perchè non informati, il SID, il Ministero della difesa e l'Arma dei carabinieri;

4) se il Governo ritiene — di fronte ad una situazione economica in fase involutiva e ad una situazione sociale in costante tensione, per inadempienze in merito alle note ri-

forme strutturali — di dover mantenere un clima di lotta di schieramenti solo per vivificare la compagine governativa, e ciò in nome di un preteso patto costituzionale che isoli forze sane, con una concezione discriminatoria che pesa, ormai da oltre vent'anni, sul divenire della comunità nazionale. (interp. - 439)

**VERONESI, BERGAMASCO, GERMANO', PREMOLI, ARENA, PALUMBO, BIAGGI, BOSSO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e delle finanze.* — Gli interpellanti, in relazione al parere recentemente votato dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti, posto che ci si dovrà adeguare alle decisioni comunitarie in ordine all'abolizione della tassa sull'esportazione delle opere d'arte, chiedono di conoscere se, ed in che limiti e modi, potranno venire realizzati i suggerimenti proposti, quali: la temporanea ma immediata chiusura di ogni esportazione di materiale artistico fino alla istituzione di adeguati servizi protettivi alle frontiere; un'azione diplomatica intesa ad ottenere la restituzione delle opere d'arte illegalmente esportate; l'attuazione di un servizio di frontiera in appoggio ai normali servizi doganali; l'aumento del personale tecnico e di custodia delle Soprintendenze o, in mancanza, l'attuazione di un orario ridotto di visita ai musei; il trasferimento in musei dello Stato delle opere che nei loro attuali collocamenti non risultassero sufficientemente protette; la catalogazione rapida, mediante ricognizione e documentazione fotografica, allo scopo di vincolare i consegnatari e predisporre, in caso di furto o di vendite abusive, una base di ricerca. (interp. - 440)

**Annunzio di interrogazioni**

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**TORELLI, Segretario:**

**AVEZZANO COMES.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che hanno

indotto il suo Ministero ad eliminare da Monopoli l'Ufficio del registro, spostandolo ad altra sede.

Premesso che:

l'Ufficio del registro di Monopoli è stato istituito da moltissimi anni, in quanto si era riconosciuta la sua inderogabile necessità;

tale Ufficio serve le popolazioni di Monopoli e di Polignano a Mare con celerità e piena soddisfazione del pubblico;

Monopoli ha, inoltre, una caratteristica precipua, in quanto oltre 16.000 persone abitano in contrade lontane anche decine di chilometri dal centro, onde un eventuale trasferimento dell'Ufficio del registro renderebbe ancora più difficoltoso l'espletamento sollecito delle pratiche;

considerato che:

altri centri minori rispetto a Monopoli conserveranno l'Ufficio del registro, onde non si comprendono i motivi che hanno indotto il Ministero a prendere una tale decisione, che appare addirittura assurda ed offensiva per i cittadini di Monopoli e di Polignano a Mare;

in un momento in cui si è affermato ad ogni livello il principio della decentralizzazione dei pubblici poteri, con l'instaurazione delle Regioni, si costringono oltre 50.000 cittadini a spostarsi, presumibilmente a Bari (capoluogo di provincia e città di circa 400.000 abitanti, con il suo traffico e la sua estensione) per svolgere le pratiche di competenza dell'Ufficio del registro;

la riforma della burocrazia dovrebbe portare — almeno in teoria — ad uno snellimento dell'*iter* burocratico e ad una più organica e razionale definizione di pratiche, mentre con lo spostamento dell'Ufficio del registro da Monopoli si ottiene il risultato opposto e si impone ai cittadini di sottoporsi a lungaggini ed a disservizi,

l'interrogante chiede quali siano i motivi che hanno indotto a spostare l'Ufficio del registro da Monopoli ad altra sede e se il Ministro non ritiene opportuno, alla luce delle citate precisazioni, di revocare il provvedimento per assicurare a tutti i cittadini

la possibilità di usufruire razionalmente dei pubblici poteri. (int. or. - 2272)

D'ANGELOSANTE, ILLUMINATI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se non ritengano in contrasto con le leggi vigenti e gravemente lesivo delle norme poste a tutela dell'occupazione operaia, delle condizioni dell'ambiente di lavoro e della protezione contro gli infortuni il comportamento della società « Montecatini-Edison », la quale, nel suo stabilimento di Bussi sul Tirino, realizza un anormale rapporto di lavoro, con maestranze formalmente e fittiziamente alle dipendenze di imprese cosiddette appaltatrici di essa « Montecatini-Edison » (GRANDIS, COMOT, eccetera);

b) quali provvedimenti intendano adottare per rimuovere tale situazione, nonché per indurre le apparenti anzidette intermediarie della « Montecatini-Edison » a rispettare i contratti nazionali di lavoro in vigore ed a trattare per la stipulazione degli integrativi aziendali e provinciali;

c) quali misure intendano promuovere contro la « Montecatini-Edison » che, intervenendo a tutela delle sue prestanome (cioè a difesa dei propri interessi), ha realizzato la serrata dei suoi stabilimenti;

d) in virtù di quali poteri e su autorizzazione di chi il vice prefetto vicario di Pescara si sia rifiutato di intervenire a promuovere trattative, al fine di sanare la situazione sopra descritta, e si sia fatto invece difensore dell'illegale serrata posta in essere dalla « Montedison », assumendo un atteggiamento autoritario ed apertamente ingiurioso nei confronti degli operai, delle loro rappresentanze sindacali e delle Amministrazioni comunali (sindaci e consigli) di Popoli e di Bussi sul Tirino. (int. or. - 2273)

SOTGIU, PIRASTU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'attacco alla sede della federazione comunista di Cagliari, nel corso del quale, oltre ad alcuni lavoratori, è sta-

to ferito anche un consigliere comunista dell'Amministrazione comunale di Cagliari, è stato organizzato e capeggiato da dirigenti del FUAN e della « Giovane Italia », alcuni dei quali sono stati anche arrestati.

Per sapere, altresì, se, in considerazione anche di tale fatto, non intenda dare corso alle procedure necessarie per lo scioglimento, previsto dalla legge, di organizzazioni di destra che in modo esplicito si richiamano al fascismo. (int. or. - 2274)

OLIVA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e del tesoro.* — Nel ricordare di aver presentato l'11 febbraio 1971 una interrogazione in merito all'urgenza di provvedere al finanziamento del preventivo di 200 milioni di lire di spesa, predisposto e superiormente trasmesso dal Genio civile di Vicenza, per lavori urgenti ed indilazionabili di arginatura e sistemazione idraulico-forestale del torrente Leogra, nel tratto ricadente nell'omonimo bacino montano e nel territorio dei comuni di Valli del Pasubio e di Torrebelvicino, in provincia di Vicenza, l'interrogante chiede di conoscere gli intendimenti dei Ministri interessati per la rispettiva competenza in ordine all'analoga urgenza di provvedere al finanziamento ed all'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale — quanto meno per la parte riconosciuta indilazionabile — nei seguenti altri bacini montani:

torrente Astico — lavori in territorio dei comuni di Lastevasse, Pedemonte, Valdastico e Arsiero (provincia di Vicenza) per l'importo minimo di lire 115 milioni;

torrente Agno — lavori in comune di Valdagno (Vicenza) per l'importo di almeno lire 85 milioni;

torrente Chiampo — lavori in comune di Altissimo (Vicenza) per l'importo di almeno lire 50 milioni.

Si chiede, infine, se si intenda finanziare e proporre l'attesa legge-ponte per sopperire all'esaurimento dei fondi assegnati alla legge n. 632 del 1967. (int. or. - 2275)

CIFARELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se, ed in quali modi, intenda esprimere il profondo turbamento

dell'opinione pubblica italiana in presenza dell'azione militare posta in essere dalle forze governative del Pakistan orientale.

Giornalisti e testimoni oculari, ponendo in risalto la brutalità della repressione del moto indipendentista, sono giunti a formulare l'accusa di « genocidio ».

Non pare all'interrogante che possa tutto ciò passare sotto silenzio da parte di un Paese di civiltà democratica qual è l'Italia, per di più componente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (int. or. - 2276)

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che, in conformità di altra precedente collaborazione realizzata con l'Associazione italiana tecnico-economica del cemento (AI-TEC), per il rilascio di certificati di idoneità tecnica dei cementi prodotti dalle industrie cementiere, il Consiglio nazionale delle ricerche, in data 2 dicembre 1969, conveniva con l'Associazione fra produttori italiani di calcestruzzi per l'edilizia (APICE) la costituzione presso il dipendente Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (ICITE) di un servizio permanente di controllo dei calcestruzzi preconfezionati, con rilascio dei relativi certificati di qualità a favore di tutti i produttori del settore che li avessero richiesti, anche se non associati all'APICE;

che, con il rilascio dei certificati di qualità, si voleva dare ai consumatori di calcestruzzo preconfezionato la sicurezza che il prodotto così certificato era conforme alle migliori esigenze richieste dalla tecnica delle costruzioni, nell'interesse dell'economia italiana, per accelerare il processo di industrializzazione dell'edilizia;

che per tale convenzione l'APICE doveva, a sue spese, porre a disposizione il personale occorrente per il servizio di cui al contratto, mentre l'ICITE doveva mettere a disposizione i laboratori e le attrezzature tecniche e scientifiche necessari alla realizzazione del servizio stesso;

che, in conformità degli obblighi contrattuali, il Consiglio nazionale delle ricerche, e per esso l'ICITE, con il febbraio 1970, hanno assunto in Milano, presso la sede del-

l'Istituto, sette elementi qualificati, fra cui un ingegnere, con ogni onere per stipendi, salari e contributi assicurativi e previdenziali a totale carico dell'APICE;

che, improvvisamente, con comunicazione telegrafica del 26 febbraio 1971, cui faceva seguito una lettera raccomandata di conferma, il Consiglio nazionale delle ricerche dava disdetta del contratto convenuto con l'APICE, senza motivazione di sorta;

che, malgrado ogni reiterata richiesta per avere spiegazioni in ordine alla disdetta ed avere relazione in ordine all'attività svolta, avanzata da parte dell'APICE, il Consiglio nazionale delle ricerche non dava riscontro di sorta;

che per quanto sopra l'APICE ha subito gravissimi danni di natura morale ed economica, con particolare riferimento agli oneri sostenuti ed al mancato conseguimento delle finalità per cui aveva realizzato la sopraccitata convenzione,

l'interrogante chiede di conoscere:

le cause che hanno portato il Consiglio nazionale delle ricerche a dare disdetta alla convenzione convenuta con l'APICE;

se dette cause abbiano fondatezza in relazione ai fini di interesse nazionale che le parti contraenti avevano in partenza riconosciuto e che concordemente intendevano perseguire;

quali siano i risultati conseguiti ad opera dei sette elementi qualificati di cui l'ICITE si è totalmente avvalsa a spese dell'APICE per oltre un anno;

se e quali iniziative, in ogni caso, il Governo ritenga di dover prendere per ovviare ai danni arrecati all'APICE. (int. or. - 2277)

VERONESI, BERGAMASCO, GERMANO', PREMOLI, BIAGGI, BOSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Dato atto che da quasi un mese il personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti è in sciopero di protesta, anche per il perdurante disinteresse dell'Amministrazione stessa nella tutela del patrimonio artistico del Paese, senza che il Governo, a tutt'og-

gi, abbia manifestato l'intenzione di prendere concrete iniziative;

dato atto, inoltre, che l'infittirsi dei furti, dei danneggiamenti e delle dispersioni di opere d'arte non è addebitabile solo a fatti di perversità umana ed a circostanze imprevedibili, ma anche ad inadempienze e noncuranze che, per continuare nel tempo, risultano essere fatti di non minore gravità,

gli interroganti chiedono di conoscere se e come il Governo intenda tempestivamente intervenire. (int. or. - 2278)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

PIRASTU. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali i lavori di restauro del Centro traumatologico ospedaliero di Iglesias procedono con grave ritardo e lentezza, pregiudicando l'eventuale classificazione del Centro come ospedale provinciale per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge. (int. scr. - 4969)

MAMMUCARI, CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga conforme alla funzione di insegnante e di educatore il comportamento dei signori Pietro Stefani, incaricato all'istituto tecnico « Alessandro Volta », e Paolo Signorello, professore alla scuola media di Tivoli (Roma), quali capeggiatori ed incitatori di un'aggressione compiuta dalle 8 alle 8,30 del 20 marzo 1971 da una squadraccia fascista, armata di sbarre di ferro, catene e pugni di ferro, contro cittadini che distribuivano agli studenti, dinanzi al liceo scientifico « Spallanzani », in Tivoli, volantini di denuncia del complotto Borghese organizzato per distruggere le istituzioni democratiche repubblicane dello Stato italiano, e se non ravvisi la necessità che siano adottati provvedimenti nei confronti dei due insegnanti, responsabili di avere improvvisamente e vigliaccamente percosso i signori De Cicco, Andreoli ed altri, come esposto nella querela presentata alla Magistratura per le lesioni da essi riportate. (int. scr. - 4970)

LI VIGNI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Si premette che nel mese di dicembre 1970 il Ministro assicurò ai rappresentanti delle maestranze della ditta « Ghigi » di Morciano di Romagna, presenti anche alcuni parlamentari della zona, il suo interessamento per risolvere la crisi che da tempo colpisce tale azienda e che entro lo stesso mese vi sarebbe stato l'intervento risolutivo delle Partecipazioni statali.

Sono passati alcuni mesi da tale data e recentemente la ditta « Ghigi » è entrata in amministrazione controllata: viva e comprensibile è, pertanto, la preoccupazione delle centinaia di lavoratori interessati, i quali vedono sempre più grave su di loro incombere la minaccia della perdita del posto di lavoro, ciò che è particolarmente grave, trattandosi di una zona, la Val Conca, particolarmente depressa.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere i motivi per cui non si è dato seguito alla promessa fatta nel dicembre 1970 dal Ministro e non si è sentita neanche la necessità di sentire almeno nuovamente le maestranze interessate, ed altresì quali iniziative si intendono assumere per chiudere una volta per tutte la vicenda della « Ghigi », che da troppo tempo va trascinandosi, assicurando ai lavoratori quella tranquillità per la occupazione che hanno il diritto di esigere. (int. scr. - 4971)

MACCARRONE Pietro. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dei seguenti fatti:

che, in data 21 marzo 1971, in Piazza Regina Margherita a Paternò (Catania), alle ore 19,30 circa, in occasione di un comizio tenuto dal MSI, è stato portato uno striscione con la scritta « Europa - Fascismo - Rivoluzione », mentre l'oratore ufficiale, riesumando i « sani principi del fascismo », ha denigrato i valori della Resistenza, ingiuriando con gli epiteti di « assassini e banditi » i combattenti antifascisti e giustificando quindi la repressione e le stragi dei nazifascisti;

che, terminato il comizio, si è formato un corteo degli aderenti al MSI, che ha sfilato per le vie cittadine fino alla sede locale di quel partito, con saluti romani ed evviva per il « duce » e per il fascismo;

che, malgrado ciò, e sebbene sollecitato dai signori Sestito Antonino per il PSI, Rosario Marchese per il PSIUP e Concetto Di Mauro per il PCI, il maresciallo dei carabinieri Pirrè si è rifiutato di intervenire, adducendo « motivi d'ordine pubblico » e « consigliando » i predetti dirigenti antifascisti di « lasciar correre » e « non impicciarsi ».

In considerazione dei fatti sopra esposti, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intende adottare il Ministro, anche per evitare che per il futuro, in conseguenza dell'inerzia degli organi di polizia, le forze antifasciste, esasperate dal ripetersi di tragiche carnevalate che tanti lutti e rovine procurarono al nostro Paese, intervengano direttamente per il rispetto della legge e della Costituzione. (int. scr. - 4972)

TANGA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Attesa la gravissima situazione di disagio, data la mancata perdurante assunzione al lavoro della categoria dei lavoratori agricoli nelle zone ove l'assorbimento della manodopera viene effettuato nel territorio di altri comuni contermini, per esigenze lavorative di carattere obiettivo e per costituito equilibrio delle forze di lavoro;

considerato che di fatto non è funzionale in Napoli la Commissione regionale per il collocamento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, che tra l'altro ha il compito di impartire direttive per la compensazione territoriale della manodopera,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga necessario ed urgente disporre:

a) che, nei comprensori intercomunali ove l'assorbimento della manodopera avviene in altri comuni, i datori di lavoro possano assumere i braccianti agricoli presso la più vicina sezione di Ufficio del lavoro, anche se appartenente ad altro comune;

b) che, nei comprensori individuati come unico centro di gravitazione dell'impiego dei lavoratori agricoli di determinate zone, l'iscrizione dei lavoratori stessi possa essere effettuata presso tutte le sezioni di Uf-

ficio del lavoro dei comuni di ogni comprensorio;

c) che sia chiarito, in relazione alle singole zone, quali lavori sono da escludere tra quelli da considerare di carattere urgente agli effetti dell'applicazione dell'articolo 13 del citato decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, dato che, in prevalenza, i lavori connessi a cicli colturali e stagionali non possono non avere esecuzione indifferibile ed urgente. (int. scr. - 4973)

TANSINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — La pratica per l'ampliamento dell'edificio « Poste-Ferrovia » di Piacenza venne aperta, su richiesta della Direzione di Piacenza, in data 22 luglio 1966. In data 12 maggio 1969, il progetto definitivo fu inviato dall'Ufficio lavori poste e telegrafi di Bologna alla Direzione centrale lavori del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale, dopo aver impegnato la spesa nel quadro della propria programmazione, ha inoltrato tutto il carteggio alla competenza del Ministero dei lavori pubblici presso il quale, in data 12 novembre 1970, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il proprio parere favorevole. Da allora gli atti del progetto sono fermi ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni risulta sia tuttora in attesa della loro restituzione.

Si chiede pertanto di conoscere a quale punto del suo *iter* è giunta la pratica per l'ampliamento dell'edificio « Poste-Ferrovia » di Piacenza e quali iniziative il Ministro intende adottare, nell'ambito dell'attuale propria competenza, affinché la pratica possa sollecitamente ritornare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per la sua definitiva conclusione, completa del necessario perfezionamento, al fine di consentire a quest'ultimo di autorizzare l'avvio dei necessari lavori, onde scongiurare il deterioramento di una situazione già gravida di conseguenze, oltre che sul piano dell'efficienza del servizio, anche su quello sindacale, tenendo presenti lo stato di viva agitazione che esiste tra il personale dell'ufficio « Poste-Ferrovia » di Piacenza e l'azione sindacale decisa proprio nei giorni scorsi. (int. scr. - 4974)

BOANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se la cessata immissione in circolazione di nuove monete metalliche da 5, 10 e 20 lire precluda ad una definitiva scomparsa di tali pezzi dalla scala monetaria italiana.

In caso contrario, per sapere per quali ragioni non si rimedi all'estrema scarsità di dette monete metalliche, in considerazione del generale disagio determinato nelle ultime settimane dall'aggravarsi del fenomeno. (int. scr. - 4975)

BOANO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere con quali criteri verranno definite le cosiddette « aree ad alta concentrazione industriale », ai fini dell'introduzione delle misure disincentivanti, e quale considerazione sarà data, nel quadro dei previsti interventi, alle zone sottosviluppate del Centro-Nord. (int. scr. - 4976)

LA ROSA, ARCUDI, DE LEONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere lo stato delle trattative tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le organizzazioni sindacali di categoria, iniziate a seguito delle agitazioni dei dipendenti degli uffici fiduciari degli Enti mutualistici e della Federazione ordini farmacisti italiani e sviluppatasi in quest'ultimo periodo.

È noto che il personale degli uffici fiduciari, sin dal 1956, espleta un servizio tecnico-amministrativo indispensabile alla mutualità, che sarà utile domani al servizio sanitario nazionale, e che, sin dall'emanazione del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, ha interessato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la salvaguardia del posto di lavoro, a causa della decisione presa dai farmacisti titolari di disdire la convenzione con gli Enti mutualistici.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere quale decisione intende adottare il Governo per garantire il posto di lavoro a circa 3.500 dipendenti, per i quali è stato preannunciato il licenziamento.

Si ritiene che il problema del personale degli uffici fiduciari debba essere risolto nell'ambito della riforma sanitaria, inserendo

lo stesso nel servizio sanitario nazionale, e che, nelle more della realizzazione di tale servizio, detto personale debba essere assorbito nei ruoli degli Enti mutualistici, con particolare riferimento all'INAM. (int. scr. - 4977)

ARCUDI, LA ROSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se ritiene di dover intervenire presso la Corte dei conti affinché venga data la precedenza alla trattazione dei ricorsi dei dipendenti statali ed assimilati ex combattenti, onde evitare che gli interessati non possano avanzare la richiesta dei benefici previsti entro i termini stabiliti dall'articolo 3 della legge n. 336 del 24 maggio 1970. (int. scr. - 4978)

BISORI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che Prato, per le ingenti sue esportazioni, si avvale dei trasporti aerei in misura che sempre maggiormente attira sulla città l'interesse delle compagnie aeree;

che si è sparsa in Prato l'incredibile voce che l'« Alitalia » si appresterebbe a chiudere il suo ufficio di Prato per concentrarne i servizi in Firenze;

che una tale misura costituirebbe una ulteriore manifestazione di quel malsano « capoluoghismo » da cui le nostre amministrazioni restano assurdamente affette, pur mentre tanto si parla di decentramento;

che Prato è per popolazione (140.000 abitanti) la prima fra le città italiane non capoluogo di provincia e la venticinquesima tra le città italiane, sicchè la sua importanza è, in pratica, ben più notevole che quella di molti « capoluoghi »;

che, dal punto di vista economico, Prato è ancor più importante che dal punto di vista demografico, data l'entità delle sue industrie e dei suoi commerci;

che, mentre si dice in Prato che l'« Alitalia » chiuderebbe il proprio ufficio, si dice pure che, invece, altre compagnie vi potenzierebbero i loro servizi, con vigile senso della realtà,

l'interrogante domanda:

1) se sia vero che l'« Alitalia » stia predisponendo la chiusura del proprio ufficio di Prato, e per quali ragioni;

2) se il Governo interverrà, nei modi opportuni, affinché tale chiusura non avvenga. (int. scr. - 4979)

### Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 31 marzo 1971

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 31 marzo, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

#### I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (612).

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

SOTGIU ed altri. — Riforma dell'Università (707).

ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

BALDINI e DE ZAN. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

TANGA. — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (1407).

#### II. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 19,40).